

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	34
GIUSTIZIA (II) .....	»	68
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	80
DIFESA (IV) .....	»	90
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	95
FINANZE (VI) .....	»	122
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	145
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	160
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	176
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	193
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	218

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	234
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	237
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	238

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza .....	3
---	---

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Presidenza  
del presidente Alessio BUTTI.*

#### **Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza.**

L'audizione informale del prof. Tommaso Edoardo Frosini si è svolta dalle 15.05 alle 15.40.

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	10

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

#### La seduta comincia alle 15.35.

**Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 3489, approvata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2021.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo per fatto personale, segnala al Presidente della II Commissione l'atteggiamento del deputato Sodano che, dal termine della seduta in sede referente della Commissione Giustizia, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini

continua a indirizzare insulti a lui e alla collega Bellucci.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come sia in corso una seduta delle Commissioni riunite I e II e come la questione posta dal deputato Di Muro riguardi la II Commissione. Sottolinea, comunque, come, laddove si ritenga che vi siano stati comportamenti scorretti da parte di taluni deputati, tali comportamenti possano essere segnalati al Presidente della Camera per le valutazioni di competenza. Avverte, quindi, che sono state presentate 7 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Precisa che nel caso specifico il perimetro dell'intervento legislativo risulta definito dal contenuto della proposta di legge C. 3489, la quale, incidendo sul Codice del processo amministrativo, introduce una nuova disciplina relativa al giudizio presso il giudice amministrativo per il procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche (sia per quanto attiene alla competenza del giudice amministrativo sia per i profili di rito), oltre a operare alcuni interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni.

Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.

Sulla scorta di tali criteri, ritiene inammissibili per estraneità di materia: l'articolo aggiuntivo Parisse 3.01, limitatamente ai commi 2 e 3, i quali prorogano il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (deduzioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico); l'articolo aggiuntivo Scanu 4.01, il quale proroga anch'esso il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (deduzioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle

persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico).

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, Pittalis, rileva come le questioni oggetto delle proposte emendative presentate ritenute ammissibili siano meritevoli di attenzione. Sottolinea, tuttavia, la necessità di approvare il provvedimento in esame nello stesso testo licenziato in Senato, al fine di consentirne la tempestiva entrata in vigore.

Formula, quindi, un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate ammissibili, esprimendo altrimenti parere contrario. Rileva, peraltro, come proposte emendative di analogo contenuto potranno essere presentate nel corso dell'esame, presso la I Commissione, del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, relativo alle imminenti consultazioni elettorali e referendarie.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) dichiara di comprendere le motivazioni del parere espresso dai relatori, ma ricorda come le proposte emendative presentate, in particolare il suo emendamento 3.2 e l'emendamento D'Ettore 3.3, riguardino un tema di particolare delicatezza, vale a dire quello della parità di accesso alle competizioni elettorali. Sottolinea come tali emendamenti non intervengano sulla legge elettorale propriamente detta ma sulla legislazione elettorale di contorno e, in particolare, sul regime delle esenzioni dall'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste, che si applica indipendentemente dal sistema elettorale. Rileva come gli emendamenti siano volti a sanare una situazione non equa. Si dichiara quindi disponibile ad accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 3.2, ma chiede nel contempo un impegno delle forze politiche a condividere un emendamento di analogo contenuto in sede di esame del disegno

legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022.

Osserva come si tratti di una questione che prescinde dal rapporto tra maggioranza e opposizione e che riguarda, tra l'altro, la necessità di salvaguardare la libertà di scelta di alcune forze politiche, evitando che esse siano costrette a ricorrere ad apparentamenti fittizi.

Martina PARISSÉ (CI) chiede alle presidenze di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità. Per quanto attiene, inoltre, all'invito al ritiro delle proposte emendative avanzato dai relatori, fa presente che il suo gruppo non intende acconsentire a tale richiesta, ritenendo che non sia opportuno rinviare l'esame delle tematiche contenute in tali emendamenti ad un provvedimento successivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla deputata Parisse, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé dichiarati è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, assicura, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'impegno a votare favorevolmente, in sede di esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, su proposte emendative che riproducano il contenuto di quelle presentate al provvedimento in esame in materia di regime di esenzione dalla raccolta delle firme.

Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro delle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, rilevando come, nel caso di mancato accoglimento di tale invito, i relatori si troverebbero costretti a esprimere un parere contrario, in considerazione della già richiamata necessità di concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento in esame.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel sottolineare come gli emendamenti D'Ettore 3.3, 3.4 e 3.5 siano stati ritenuti ammissi-

bili, chiede alla presidenza di precisare i criteri sottesi alla base della declaratoria di inammissibilità testé formulata. Fa presente, infatti, che, essendo state ritenute ammissibili tali proposte emendative, valuterà la possibilità di presentare, per l'esame in Assemblea, un emendamento volto a proporre una nuova legge elettorale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Colletti circa l'ammissibilità delle altre proposte emendative (3.1 Costa, Magi 3.2, D'Ettore 3.3, 3.4 e 3.5, Parisse 3.01, per la parte ammissibile) presentate al provvedimento, rileva innanzitutto come esse attengano tutte alla disciplina in materia di procedimento elettorale preparatorio dettata dal DPR n. 361 del 1957 e da altre disposizioni, che è oggetto di modifica da parte dell'articolo 3 della proposta di legge in esame.

Ribadisce inoltre che, per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento devono considerarsi inammissibili solo gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione.

Osserva che appare dunque di tutta evidenza come tale condizione di totale estraneità non si riscontri per le predette proposte emendative: pertanto ritiene che, alla luce del loro contenuto e delle previsioni regolamentari in materia, le presidenze non possono che ribadire la valutazione di ammissibilità delle stesse.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara di non avere obiezioni di merito quanto al contenuto dell'emendamento Magi 3.2 e assume pertanto l'impegno a esprimersi favorevolmente su una proposta emendativa di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022.

Enrico COSTA (Misto) stigmatizza come, dagli interventi svolti, appaia chiaro che alcune forze politiche dichiarino di esprimere un voto diametralmente opposto alla

loro convinzione. Sottolinea, infatti, come gli emendamenti presentati sui quali i relatori hanno formulato l'invito al ritiro, siano stati dichiarati ammissibili dalle presidenze e ritiene pertanto che la sede idonea per affrontarli sia la presente. A suo avviso, la volontà di rinviare l'esame delle questioni in essi trattate ad un altro provvedimento costituisce la scelta di alcune forze politiche di determinare una discriminazione rispetto a altre.

Nel prendere atto della circostanza che la maggioranza si è divisa su questo tema, considera la questione un atto di arroganza rispetto a un sistema elettorale sul quale tutti si dicono d'accordo. A suo avviso, sarebbe più corretto che chi chiede di rinviare l'esame di tali questioni, adducendo motivazioni di opportunità di sede, ammetta invece che la vera motivazione sia da ricercare nel « fastidio » che le piccole forze politiche possono recare a quelle più grandi.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Costa, sottolinea come occorra tenere conto del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, mentre il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022 è all'esame della Camera in prima lettura; ribadisce pertanto l'invito a ritirare le proposte emendative in esame e a presentare proposte emendative di analogo contenuto in una sede in cui abbiano maggiori probabilità di essere approvate.

Fabio BERARDINI (CI) fa presente come gli emendamenti in discussione affrontino un problema che si ripresenta a ogni modifica della legge elettorale e a ogni consultazione politica. Sottolinea come il suo gruppo sia stabilmente ancorato nella maggioranza, dalla quale tuttavia si aspetta il dovuto rispetto. Apprezza le osservazioni del relatore Ceccanti ma ritiene che sarebbe opportuno che anche le altre forze politiche esprimessero il proprio intendimento. Ritenendo che si potrebbe procedere in questa sede all'esame delle proposte emendative dichiarate ammissibili, si riserva di valutare l'opportunità di presen-

tare il ricorso avverso le declaratorie di inammissibilità e di ascoltare gli interventi dei gruppi sulla questione, evidenziando come i silenzi non aiutino il dibattito.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore per la II Commissione*, nel ribadire il parere contrario sulle proposte emendative presentate al provvedimento, precisa, in qualità di relatore ma anche di esponente del gruppo di Forza Italia, di non essere nelle condizioni di assumere impegni per il futuro sugli emendamenti che a suo avviso necessitano di un ulteriore approfondimento e che pongono delle problematiche che rischiano di scardinare un impianto noto.

Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver richiamato alcune dichiarazioni, riportate dalle agenzie di stampa, di esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali affermano di non riconoscersi nel Governo, di cui pure fanno parte, rileva come non vi sia accordo all'interno della maggioranza su proposte emendative presentate da forze politiche della maggioranza medesima e come ciò sia un'ulteriore conferma del fatto che ci si trovi di fronte a una maggioranza divisa e incapace di svolgere il proprio ruolo.

Ritiene che, qualora non ci si riconosca più nella maggioranza di Governo, la soluzione più corretta sia quella di uscire dal Governo e di restituire la parola agli elettori. Sottolinea quindi come l'esistenza di una maggioranza e di un'opposizione che svolgono ciascuna il proprio ruolo sia essenziale per il funzionamento del sistema democratico. Osserva, al riguardo, come Fratelli d'Italia svolga in modo responsabile e costruttivo il proprio ruolo di opposizione, ma come a fronte di ciò la maggioranza si palesi incapace di svolgere il proprio ruolo.

Gregorio FONTANA (FI) ritiene condivisibile l'invito al ritiro delle proposte emendative, anche in considerazione del fatto che il loro contenuto è, a suo avviso, meritevole di approfondimento. Rileva, in particolare, come vada attentamente approfondita la questione dell'esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione



delle liste, anche nell'ottica di evitare un incentivo alla proliferazione dei gruppi parlamentari. Osserva come le proposte di riforma del Regolamento della Camera all'esame della Giunta per il Regolamento siano, tra l'altro, volte proprio a disincentivare la proliferazione dei gruppi parlamentari e, sotto tale punto di vista, giudica

opinabili le soluzioni prospettate dall'emendamento Magi 3.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (C. 3489, approvata dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 3, comma 2, le parole: « Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno otto mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, ».

**3.1.** Costa, Magi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis)* al comma 1 dell'articolo 18-bis, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse.

**3.2.** Magi, Costa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano

ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

**3.3.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

**3.4.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

**3.5.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Se-*

nato e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

**3.01.** Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzzone, Scanu.

*(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)*

ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

**4.01.** Scanu, Rizzzone, D'Ettore, Berardini, Parisse.

*(Inammissibile)*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 15.20.

#### Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

**C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il comitato ristretto ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato (*vedi allegato*), che è stato anticipato ai componenti delle Commissioni ed è in distribuzione, nonché consultabile sulla piattaforma GeoComm. Fa presente che i relatori propongono di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

Valentina APREA (FI) ringrazia per il lavoro del comitato ristretto delle Commissioni riunite che ha prodotto un testo molto migliorato, sul quale sono state recepite diverse modifiche proposte dal gruppo di Forza Italia. Si tratta, a suo avviso, di un buon testo, equilibrato e che risponde all'obiettivo dichiarato nell'oggetto della proposta di legge. Rileva, tuttavia, che ci sono due punti che potrebbero pregiudicare il voto favorevole del suo gruppo. Si tratta del comma 2 dell'articolo 8 dove si prevede un compenso monetario per i tirocinanti curricolari (dunque si tratta di percorsi obbligatori proposti dalle istituzioni scolastiche da svolgere in ambito privato). Rileva che l'idea di caricare il privato – oltre che dell'ospitalità dei tirocinanti e delle garanzie a questi dovute – anche di compensi monetari appare esagerato. Tra l'altro, crede che sarebbe un onere troppo gravoso anche per le istituzioni pubbliche qualora i tirocini fossero svolti presso strutture pubbliche. Ritiene ragionevole e opportuna una regolamentazione puntuale, ma il profilo retributivo non le sembra accettabile.

Altrettanto vale per le sanzioni pecuniarie previste dal comma 3 dell'articolo 6. Ricorda che la regione Lombardia ha adot-

tato regolamenti che prevedono sanzioni, ma queste non hanno natura pecuniaria. Rileva che se si vuole che i tirocini siano svolti in sicurezza e siano assicurati per tutti gli studenti, non si deve infierire preventivamente su chi deve ospitare i ragazzi. Tali disposizioni le appaiono un accanimento contro chi deve garantire la formazione in tempi difficili. Preannuncia che il gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'adozione del testo proposto sul quale presenterà alcune proposte emendative per riservarsi di valutare il testo in fase successiva di votazione.

Paolo ZANGRILLO (FI) concorda con la deputata Aprea. La previsione di un compenso ai tirocinanti gli appare in contraddizione con la natura dell'istituto, definito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di testo unificato, quale percorso formativo funzionale al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. Se così è, che il tirocinio *curriculare* non fosse retribuito (e dunque fosse escluso dalla nozione di rapporto di lavoro) sarebbe molto più coerente, poiché la fattispecie del sinallagma contrattuale è estranea alla figura che si vuole disciplinare. Oltretutto, nell'attuale situazione del mercato del lavoro italiano, in cui sarebbe necessario favorire in ogni modo l'incontro tra la domanda delle imprese di competenze adeguate e quelle offerte dai lavoratori, la previsione di un compenso per coloro che chiedono di essere formati, rischia, a suo giudizio, di avere effetti distorsivi e di vanificare gli sforzi per rendere maggiormente appetibile l'istituto.

Valentina BARZOTTI (M5S), dopo avere ringraziato i relatori per il difficile lavoro di sintesi, che ha consentito la predisposizione di un testo da cui partire per la successiva fase emendativa, non condivide le osservazioni che ha appena ascoltato, ritenendo che il contributo portato dai giovani tirocinanti alle aziende debba essere compensato con un'indennità, il cui importo, a giudizio del Movimento 5 Stelle, dovrà essere aumentato ad almeno 500 euro, allo scopo di imprimere una vera e

propria svolta culturale, che andrà a beneficio anche delle aziende. Infine, dopo avere espresso apprezzamento sulla previsione riguardante l'obbligo di comunicazione dei tirocini attivati, che ne consentirà il tracciamento e il monitoraggio, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative specifiche, volte al miglioramento del testo.

Angela COLMELLERE (LEGA) si unisce ai ringraziamenti ai relatori e preannuncia che anche il gruppo della lega presenterà proposte emendative e, associandosi a quanto già dichiarato dai colleghi del gruppo di Forza Italia, sottolinea che si tratta di un percorso importante rispetto al quale è necessario operare una distinzione tra i diversi ordini e gradi di istruzione, ovvero se si tratta di scuola o università. Rileva di concordare in linea di massima sulla retribuzione dei tirocinanti universitari, ma ritiene impossibile immaginarla per gli studenti della scuola. In proposito ritiene necessario istituire, eventualmente, un fondo statale da cui le aziende possano attingere. Conclude che si tratta in ogni caso di un'opportunità per i ragazzi di ricevere una formazione.

Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia i relatori per l'opera di cucitura equilibrata delle posizioni espresse dai gruppi. Le diversità emerse sin qui riflettono i differenti punti di vista sulla percezione del mercato del lavoro italiano. Esso è caratterizzato da un livello troppo elevato di disoccupazione nelle nuove generazioni, dallo sfruttamento di quanti un lavoro riescono a trovare e dalla lontananza di un numero crescente di giovani dai percorsi di istruzione e formazione. Questi aspetti hanno assunto dimensioni di gravità tali da rendere urgenti misure correttive. Nel testo unificato proposto, rimangono peraltro alcuni aspetti critici che sarà necessario affrontare in sede emendativa. Fa riferimento, in particolare, alla durata del tirocinio, alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a quelle riguardanti l'indennità, la premialità e il numero massimo di tirocini attivabili. In ogni caso, ritiene che il testo

unificato proposto costituisca un buon punto di partenza, in quanto evita di mettere in contrapposizione la formazione e il lavoro, che rappresentano fattispecie – sì – diverse ma che mirano a scopi interni allo stesso ambito.

Nicola ACUNZO (FI) è dell'avviso che le diverse posizioni dei colleghi evidenziano la necessità del Paese di introdurre modalità che consentano il trasferimento delle competenze. Rileva come gli imprenditori rilevano proprio la difficoltà del trasferimento di competenze specifiche (come, ad esempio, per le attività di tornitura). I tirocini serviranno a completare in tal senso il ciclo della formazione. Dopo aver rilevato come il reddito di cittadinanza blocchi i percorsi formativi, esprime l'avviso che i giovani imparino attraverso l'opportunità offerta dai tirocini.

Simona VIETINA (CI), dopo aver ringraziato i relatori per aver accolto molte delle richieste avanzate dal suo gruppo, evidenzia che nel testo permangono alcune criticità. Si riferisce, in particolare, alle sanzioni previste dall'articolo 8 a carico dell'azienda che, nonostante offra la propria disponibilità, rischia di essere sottoposta a sanzioni. Si sofferma quindi sull'articolo 5, comma 2, lettera c) sul tirocinio dei ragazzi disabili. Ricordato che per questi ragazzi il tirocinio è spesso l'unica possibilità di fare un'esperienza lavorativa, esprime l'avviso che andrebbe eliminato per loro il limite temporale previsto perché la formazione per loro rappresenta anche un'importante forma di autonomia.

Marco BELLA (M5S), dopo aver ricordato che la realtà della disabilità è multiforme, concorda con la collega Vietina in merito all'opportunità di eliminare il limite temporale per i tirocinanti con disabilità.

Rina DE LORENZO (LEU), unendosi ai ringraziamenti ai relatori, ritiene che il testo unificato proposto si inquadri perfettamente nella cornice degli indirizzi europei in materia, ricordando a tale proposito che proprio il Parlamento europeo, nel

2020, ha adottato una specifica risoluzione con la quale condanna la pratica degli *stage* e dei tirocini non retribuiti, ritenuti forme di sfruttamento e di violazione dei diritti dei giovani.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, dopo avere ringraziato i colleghi intervenuti, ritiene che il testo unificato proposto costituisca il necessario compromesso tra le diverse sensibilità espresse dai gruppi sul tema e si dichiara disposto ad accogliere le proposte di ulteriore miglioramento. Rispondendo, quindi, ai colleghi che hanno espresso riserve sulla corresponsione di un'indennità ai tirocinanti, ricorda che otto anni fa le medesime riserve erano state espresse in occasione della riforma dei tirocini *extracurricolari*. Gli otto anni di applicazione della disciplina hanno dimostrato l'infondatezza di tali timori, come dimostra il raddoppio del numero dei tirocini attivati. Inoltre, la disponibilità di un'azienda a farsi carico di una parte dell'indennità dimostrerebbe la serietà dell'impegno che questa intende approfondire nella formazione. Con riguardo, infine, alle osservazioni espresse dai colleghi Vietina e Di Bella sulla durata dei tirocini dei giovani con disabilità, sottolinea che il testo unificato proposto non innova sul punto, ma lascia in vigore la normativa esistente.

Manuel TUZI (M5S) *relatore per la VII Commissione*, ribadito che non si tratta di tirocini *extracurricolari*, evidenzia che si tratta di un testo che inserisce una serie di rotelle mancanti nel sistema dei tirocini. Precisa che si tratta di un testo base su cui si potrà lavorare ancora insieme per modificarlo. Ritiene che le Commissioni abbiano l'obbligo e il dovere morale di dare un segnale alla categoria maggiormente colpita dalla pandemia. Auspica che il testo base sia adottato all'unanimità.

Valentina APREA (FI) chiede di prevedere un ciclo di audizioni.

Chiara GRIBAUDO (PD), in relazione alla proposta della collega Aprea di ria-

prire una fase di attività conoscitiva, non si dichiara contraria all'audizione dei soli rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle competenze regionali in materia di formazione.

Vittoria CASA, *presidente*, pone in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte quindi che sul testo base oggi adottato si svolgerà

la discussione e che nella riunione dell'ufficio di presidenza prevista per oggi saranno definiti i termini per il seguito dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE****Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare**

## Art. 1.

*(Definizioni e finalità)*

1. Il tirocinio curricolare è un percorso formativo, svolto nell'ambito di un ciclo di studi, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto o al conseguimento di una qualifica professionale. Il tirocinio curricolare non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

2. Il tirocinio curricolare persegue le seguenti finalità:

*a)* integrazione e completamento della formazione teorica con un'esperienza di lavoro in settori disciplinari coerenti con il corso di studi;

*b)* specializzazione in un determinato settore disciplinare al fine di redigere un elaborato finale;

*c)* conoscenza del mondo del lavoro e orientamento del tirocinante in merito alle scelte formative e professionali future;

*d)* applicazione pratica delle conoscenze teoriche;

*e)* acquisizione di competenze professionali e sviluppo di abilità trasversali.

3. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto previsto dai regolamenti di istituto o di ateneo, possono essere attivate le seguenti tipologie di tirocinio curricolare:

*a)* tirocinio curricolare destinato all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi;

*b)* tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale sulla base di un progetto concordato con il relatore.

4. Resta fermo quanto previsto in materia di alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dalle norme in materia di attività di *stage* e didattica in laboratorio nonché dalle disposizioni concernenti i tirocini diversi da quelli curricolari.

5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano già assolto l'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale che abbiano compiuto 15 anni di età.

6. I tirocini curricolari svolti nell'ambito dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono disciplinati secondo linee guida definite previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, che costituiscono norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *n*), della Costituzione, e attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione. In sede di prima attuazione, le linee guida sono adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Soggetti promotori e soggetti ospitanti)*

1. L'attivazione dei tirocini può essere promossa da università o istituti di istru-



zione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituzioni scolastiche statali e paritarie, centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio, di seguito denominati « soggetti promotori ».

2. I tirocini possono essere svolti presso pubbliche amministrazioni, imprese, studi professionali o enti privati, di seguito denominati « soggetti ospitanti ».

### Art. 3.

*(Modalità di attivazione e disciplina del tirocinio curricolare)*

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini e hanno durata massima non superiore a 36 mesi.

2. Le convenzioni indicano:

a) obblighi e diritti del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

b) modalità di attivazione, decorrenza, durata ed eventuali proroghe del tirocinio;

c) forme di monitoraggio delle attività, nonché di valutazione e attestazione degli apprendimenti;

d) il numero massimo di stagisti assegnabili a ciascun *tutor* individuato dal soggetto ospitante;

e) le forme di valutazione da parte dei tirocinanti in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi attesi;

f) le forme di pubblicità annuale delle valutazioni di cui alla lettera e).

3. Alle convenzioni è allegato il piano formativo individuale di cui all'articolo 4, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante.

4. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante a nominare un *tutor* responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo dei *tutor* è riportato nel piano formativo individuale. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni *tutor* del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.

5. Il tirocinio curricolare è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.

7. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

8. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge determina il divieto, per il soggetto ospitante, di attivare nuovi tirocini curriculari per i 12 mesi successivi alla data di accertamento dell'infrazione.

#### Art. 4.

##### *(Piano formativo individuale)*

1. Il *tutor* individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del *tutor* individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale definisce gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante.

2. Il progetto formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

*a)* le finalità del tirocinio curricolare, in coerenza con il corso di studi del tirocinante;

*b)* le mansioni specificamente assegnate al tirocinante;

*c)* le modalità di svolgimento del tirocinio curricolare, comprese quelle relative all'interazione e al confronto fra il *tutor* individuato dal soggetto ospitante e il tirocinante;

*d)* forme e modalità di erogazione dell'indennità e del rimborso delle spese;

*e)* i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

*f)* i dati identificativi, i diritti e i doveri del tirocinante, del *tutor* individuato dal soggetto promotore e del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, nonché gli estremi del contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 5.

##### *(Durata del tirocinio e impegno orario)*

1. La durata dei tirocini, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, è

definita dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.

2. La durata dei tirocini, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare:

*a)* i 6 mesi, nel caso di studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado;

*b)* i 12 mesi, nel caso di studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, nonché per gli studenti di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, anche non universitari;

*c)* per i tirocinanti con disabilità le durate di cui alle lettere *a)* e *b)* sono prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su richiesta del tirocinante stesso.

3. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario e alle modalità di svolgimento del lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

4. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.

#### Art. 6.

##### *(Obblighi di comunicazione)*

1. I tirocini curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del

soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

2. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

3. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

4. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.

#### Art. 7.

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di garanzie assicurative)*

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato al lavoratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.

2. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.

3. Alle coperture assicurative provvede il soggetto promotore, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

#### Art. 8.

*(Indennità e rimborso spese)*

1. Ai tirocinanti spetta il rimborso integrale per le spese di trasporto, di strumentazione e, qualora il tirocinio superi le 5 ore giornaliere, di vitto, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2. Ai tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a un minimo di 300 euro, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

3. La mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese di cui ai commi precedenti comportano a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per le somme corrispondenti alle erogazioni di cui al presente articolo, è riconosciuta ai soggetti ospitanti una detrazione fiscale pari al 50 per cento dell'importo.

#### Art. 9.

*(Clausole premiali)*

1. Per i soggetti ospitanti che, sulla base di specifica documentazione, dimostrino di aver assunto negli ultimi 24 mesi, con contratto di lavoro subordinato o contratto di apprendistato, almeno 1 studente che abbia svolto presso le loro strutture il tirocinio curricolare, possono essere previste specifiche clausole premiali. Il contenuto delle clausole premiali tiene conto, in ogni caso, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti.

2. I soggetti ospitanti che dimostrino di aver assunto negli ultimi 24 mesi, con contratto di lavoro subordinato o contratto di

apprendistato, almeno un quarto degli studenti che abbiano svolto presso le loro strutture il tirocinio curricolare, possono attivare ulteriori tirocini curricolari in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, fino al doppio del contingente ivi indicato.

#### Art. 10.

*(Numero massimo di tirocini)*

1. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:

a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;

c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il

soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

#### Art. 11.

*(Monitoraggio)*

1. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedono, per gli aspetti di rispettiva competenza, a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si rilevano, in ogni caso, anche i seguenti elementi: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.

3. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicano ogni anno, nel proprio sito *internet* istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. La relazione comprende altresì i dati, suddivisi per soggetto ospitante, relativi alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato o di apprendistato di soggetti che abbiano svolto tirocini curricolari nonché, in forma aggregata e standardizzata, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). A tale fine i Ministeri determinano le condizioni uniformi di pubblicità e di accessibilità delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	24
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione, Susanna CENNI.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 381.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI, *presidente*, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo sullo schema di decreto in esame entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto

il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.

Cede, quindi, la parola ai relatori Baldini per la XII Commissione e Critelli per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione introduttiva sul provvedimento.

Francesco CRITELLI (PD), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome, della relatrice della XII Commissione, ricorda che le Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura avviano oggi l'esame dello schema di decreto in titolo ai fini dell'espressione del prescritto parere da rendere al Governo.

Ricorda, altresì, che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, Legge di delegazione europea 2019-2020, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato sistema I&R.

In generale, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, evidenzia che lo schema di decreto in questione rappresenta: *a)* una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema; *b)* un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore; *c)* lo strumento per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità; *d)* l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia; *e)* uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale di identificazione e registrazione.

Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure

supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

Fa presente che lo schema è composto da 25 articoli. La relazione introduttiva, che si accinge a svolgere, descrive sinteticamente i contenuti dell'articolato. Per ulteriori approfondimenti rinvia al testo dell'atto del Governo, che contiene oltre allo schema di decreto, la relazione illustrativa, una tavola di raffronto tra lo schema di decreto ed il regolamento europeo, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione; rinvia, altresì, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

In particolare, l'articolo 1 individua i criteri di delega che si attuano con lo schema di decreto per l'adeguamento del sistema I&R al regolamento, segnatamente alla parte IV e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale articolo elenca gli ambiti di intervento delle disposizioni contenute nello schema di decreto e descrive le finalità della riorganizzazione del sistema nazionale di identificazione e registrazione.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema di decreto, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate nel regolamento europeo che si ritengono necessarie alla gestione del sistema nazionale I&R.

L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa per quanto concerne gli animali detenuti presso strutture militari e i contingenti impegnati nelle missioni internazionali. In attuazione del criterio di de-

lega di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14, comma 2, il Ministero della Salute è indicato quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali.

L'articolo 4 reca, in sintesi, le competenze e le responsabilità attribuiti ai vari soggetti per il funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i propri ambiti.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e degli stabilimenti in ottemperanza al regolamento con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione.

L'articolo 6 descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e al manuale operativo per le modalità di riconoscimento.

L'articolo 7 individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R.

L'articolo 8 descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare, fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105 (1, *c*), 110 (1, *c*) e 186 (1, *b*) del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.

L'articolo 9 individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.

L'articolo 10 individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.

L'articolo 11 descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.

L'articolo 12 individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.

L'articolo 13 individua gli obblighi dei responsabili dei macelli.

L'articolo 14 descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall'autorità competente per verificare l'applicazione del sistema I&R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.

L'articolo 15 descrive le misure attuate dall'autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 16 individua le responsabilità del proprietario e dell'operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto del Ministro della Salute per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.

Fa presente, poi, che gli articoli da 17 a 21 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, comma 2, lettera *p*), ossia quello volto a «introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429» prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, per le violazioni di cui agli articoli 5,6,8 e 9,10,11,12 e 13, 16 del regolamento europeo.

La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa abrogata dal presente decreto e contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive europee che disciplinano il sistema I&R di specifiche specie animali. Nell'ottica del regolamento anche le sanzioni devono essere armonizzate e non più distinte per singole specie animale.

In particolare l'articolo 21 descrive le modalità di irrogazione delle sanzioni prevedendo che il Ministero della Salute, i

Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedano, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e, al comma 3, fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni Centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della salute.

L'articolo 22 prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R.

L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.

L'articolo 23 reca le disposizioni di attuazione transitorie e finali, individuando i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale.

L'articolo 24 dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, ma le spese sono a carico degli operatori.

L'articolo 25 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni svolgano le attività previste

dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Preannuncia, infine, la massima disponibilità al fine di giungere all'elaborazione di un parere ampiamente condiviso.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI, *presidente*, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo sullo schema di decreto in esame entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.

Cede, quindi, la parola ai relatori De Martini per la XII Commissione e Golinelli per la XIII Commissione, per illustrare il provvedimento.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore della XII Commissione, ricorda che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione



europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale).

Segnala, preliminarmente, che il citato regolamento fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea, alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007-2013 «Prevenire è meglio che curare», che tiene conto, nell'ottica «*One Health*», del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Fa presente che l'obiettivo generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali e/o all'uomo.

Segnala, al riguardo, che il legislatore europeo con il regolamento (UE) 2016/429, facente parte di un pacchetto più ampio, ha rivisto tutta la normativa relativa alla filiera agroalimentare, modificando totalmente l'approccio all'intero settore della sanità animale. Tale riforma a livello europeo ha imposto una revisione della normativa in materia di sanità animale in ambito nazionale molto datata, oggetto di continui aggiornamenti.

In particolare la relazione illustrativa rileva come l'elemento di novità più rilevante sia quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale tra quelle finora regolamentate a livello europeo e soggette ad obbligo di notifica a livello internazionale (codice zoonosanitario OIE), ma individuare una normativa generale per gruppi di malattie individuate e raggruppate per categorie, cosiddette malattie elencate, secondo criteri

previsti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 e la cui gestione è normata all'articolo 9 del regolamento.

La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che con il presente schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti esecutivi o delegati integrativi che tenga conto dell'assetto costituzionale italiano e dell'organizzazione del sistema sanitario nazionale.

In tal modo, prosegue la relazione illustrativa, si rende conforme la normativa nazionale e l'organizzazione del sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento e si individuano per ogni adempimento o obbligo previsto dal Regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

In tale quadro l'articolo 14, comma 1, della legge di delegazione europea 2019-2020 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.

L'attuazione delle disposizioni di cui allo schema in commento prevede l'adozione di successivi provvedimenti: dieci decreti del Ministro della salute; sei decreti direttoriali del Ministero della salute nonché due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Nella relazione introduttiva, che si accinge a svolgere si limiterà a descrivere sinteticamente i contenuti dell'articolato. Per ulteriori approfondimenti rinvia al testo dell'atto del Governo, che contiene oltre allo schema di decreto, la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione; rinvia, altresì, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Fa presente, in particolare, che lo schema di decreto in esame si compone di 34 articoli e quattro allegati.

L'articolo 1 attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *a*) della legge n. 53 del 2021 individuando il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale. In tale veste, il medesimo Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, previo parere della Conferenza Stato-regioni, individua un elenco di malattie diverse da quelle di primaria importanza (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento), che devono essere normate in modo armonizzato in quanto costituiscono una minaccia grave per la sanità animale e/o pubblica per l'intera Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della salute, le malattie diverse da quelle di primaria importanza sono quelle indicate nell'allegato 1 allo schema in esame. Viene inoltre concessa al Ministero della salute, in qualità di autorità centrale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, la facoltà di individuare, con decreto, misure più rigorose rispetto a quelle stabilite dal Regolamento stesso (attuazione dell'articolo 269 del Regolamento che elenca il perimetro nel quale tali misure possono essere adottate).

L'articolo 2 elenca le definizioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite dal Regolamento e quelle che si è ritenuto necessario riproporre sulla base della novità introdotte dalla nuova normativa europea.

L'articolo 3 rimette all'autorità veterinaria centrale, ovvero al Ministero della salute, la responsabilità del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal Regolamento (UE) 2017/625; come attuate dall'art. 2, comma 1, lett. *c*) ed *e*) del decreto legislativo n. 27 del 2021, con riferimento ai settori relativi alla sicurezza alimentare e all'igiene degli alimenti e dei mangimi. Sempre in linea con il decreto legislativo n. 27 del 2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese

quelle connesse con le attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonché delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.e delle altre autorità coinvolte nelle attività di prevenzione e controllo delle malattie animali.

L'articolo 4 attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lett. *e*) della legge n. 53 del 2021 assicurando modalità e strumenti affinché le autorità competenti dispongano di un'organizzazione efficace sia nella predisposizione di strategie di prevenzione e controllo delle malattie già circolanti nello Stato membro, sia nella individuazione e attuazione di misure emergenziali – di cui agli articoli 257 e 258 del Regolamento – nel caso che una malattia animale emergente o elencata, originariamente non presente, si manifesti sul territorio nazionale.

Si precisa inoltre che il Ministero della salute, le regioni e le PP.AA. si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e della rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle PP.AA. coordinata dal Capo servizi veterinari (*Chief Veterinary Officer* – CVO), delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.

L'articolo 5 definisce la riorganizzazione d, definito come organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie animali. Il Centro è elemento fondamentale – nel rapporto tra autorità centrale e autorità competenti regionali e locali –, per l'attuazione della previsione di cui all'articolo 43, comma 2, del Regolamento che impone, nella stesura dei piani di emergenza, la definizione di un

ordine gerarchico (Catena di comando) in grado di assicurare un processo decisionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale e la cooperazione con le pertinenti parti interessate.

L'articolo 6 individua modalità e tempistiche per adempiere all'obbligo di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente (come disposto dall'articolo 18 del Regolamento) mentre l'articolo 7 individua nel Ministero della salute il titolare degli obblighi informativi a carico degli Stati membri verso la Commissione europea in attuazione degli articoli 19 e 20 del Regolamento.

L'articolo 8 fa riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f*) della legge n. 53 del 2021 e attua le disposizioni dell'articolo 14 del Regolamento che prevede che l'autorità competente possa delegare a veterinari non ufficiali attività ufficiali e controlli ufficiali elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 9 identifica i laboratori di sanità animale (di cui all'articolo 17 del Regolamento) con i laboratori ufficiali designati (previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 27 del 2021) e con i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 27 del 2021).

L'articolo 10 definisce gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali. Con riferimento ai corsi di formazione, si prevede che con successivo decreto – da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento – il Ministero della salute, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con il supporto dei Centri di riferimento, definisca le modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza enunciate dall'articolo 10, par.1, lettera *b*) e par. 4 del Regolamento.

L'articolo 11 risponde al criterio di delega di cui all'art. 14, comma 2, lettera *i*) della legge n. 53 del 2021 e attua gli articoli

24 (Obbligo di sorveglianza degli operatori), 25 (Visite di sanità animale) e 26 (Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente) del Regolamento (UE) 2016/429. In particolare la disposizione intende definire modalità e criteri uniformi da rispettare nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte dagli operatori. In prima battuta, si prevede che gli operatori siano tenuti a conservare traccia delle informazioni e dei dati, inserendoli, per il tramite del veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, nel sistema informativo ClassyFarm.it – se disponibili le apposite funzionalità informatiche.

L'articolo 12 in attuazione degli articoli 26 e 27 del Regolamento e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 2020/689, impegna il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ad individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del Regolamento, delle malattie emergenti e di quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto. L'articolo è strettamente connesso alle previsioni contenute nell'articolo 11 che ne costituisce la premessa, ribadendo infatti che la sorveglianza svolta dalle autorità competenti si avvale di tutti i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli ufficiali, di quelli inseriti nel sistema di epidemio-sorveglianza dal veterinario aziendale e degli esiti delle visite di sanità animale.

L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 relative ai programmi di eradicazione e sorveglianza (da articolo 28 ad articolo 34) come integrate dal Regolamento (UE) 2020/689, individuando il Ministero della salute quale autorità competente ad adottare, con decreto, i piani di eradicazione obbligatori (per le malattie di categorie B) e facoltativi (per le malattie di categoria C) approvati dalla Commissione europea. La disposizione definisce inoltre il grado di coinvolgimento delle regioni e PPAA. interessate nella procedura, differenziando tra pro-

grammi di eradicazione obbligatori, per i quali basta la comunicazione (sentite le regioni e le PP.AA.) e quelli facoltativi per i quali è necessario il previo parere favorevole delle regioni e PP.AA. interessate. L'attuazione dei piani, così come la concessione delle deroghe, è demandata alle Aziende sanitarie locali territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali; in caso di movimentazioni previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione.

L'articolo 14 dedicato ai sistemi informativi veterinari, attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *h*), della legge di delegazione europea 2019-2020. La disposizione, al comma 1 elenca nello specifico le informazioni raccolte dal « Vetinfo.it », ovvero: *a*) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; *b*) l'uso dei medicinali veterinari; *c*) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

L'articolo 15 attribuisce al Ministero della salute l'individuazione, con decreto direttoriale, della tipologia e delle modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello *status* di indenne da malattia (di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689).

L'articolo 16 identifica nel Ministero della salute l'autorità competente deputata a richiedere alla Commissione, su istanza delle regioni e delle province autonome e anche con il supporto dei Centri di referenza nazionali, il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle specie pertinenti, per tutto o parte del territorio, come previsto all'articolo 36 del Regolamento o per determinati compartimenti per una o più malattie elencate di categoria A, B e C ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. In entrambe le fattispecie le regioni e province autonome sono tenute

ad inviare la Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni di cui agli articoli 36 e 37, prodromiche alla richiesta, siano assicurate.

L'articolo 17 prevede che il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotti i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. In ultimo si prevede che il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, elabori un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani emergenza a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

L'articolo 18 regola le misure di controllo da adottare in caso di sospetto di malattia di categoria A o di malattia emergente, definendo le autorità competenti e le procedure da applicare tenuto conto dei Piani di emergenza previsti dal precedente articolo 17. Più precisamente, fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'art. 6 dello schema in esame, fino a che l'Azienda sanitaria locale non escluda ufficialmente la presenza di malattie di categoria A o di malattie emergenti, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure di controllo previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 – rispettivamente all'art. 5 per gli animali detenuti in uno stabilimento e all'articolo 70 per gli animali di acquacoltura in stabilimenti.

L'articolo 19 attua l'articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/429 – come integrato, per gli animali detenuti terrestri dall'articolo 11 e per gli animali acquatici dall'art. 77, dal Regolamento (UE) 2020/687 – relativamente alle misure applicate a seguito di conferma di focolaio di una malattia di categoria A.

L'articolo 20 attua gli articoli 74 e 76 del Regolamento (UE) 2016/429 – come integrati dagli articoli 68 e 110 del Regola-

mento (UE) 2020/686 – concernenti le misure di controllo delle malattie da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia elencata di categoria B e C.

Fa presente, poi, che l'articolo 21 individua nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti a concedere le deroghe – di cui al regolamento (UE) 2020/687 – all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A. Le deroghe, che devono essere comunicate tempestivamente al Ministero della salute, possono essere concesse nei seguenti casi: conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A; in zone soggette a restrizioni; nelle zone di protezione; nelle zone di sorveglianza; nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A.

L'articolo 22 individua le autorità competenti per la concessione di determinate deroghe distinguendo tra quelle di competenza del Ministero della salute e quelle di competenza delle Aziende sanitarie locali.

Gli articoli da 23 a 30 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza di disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (art. 23) ovvero di norme del regolamento di immediata applicazione nell'ordinamento interno (artt. da 24 a 30).

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di diversa entità, commisurata alla gravità della violazione. A tale proposito, occorre ricordare che l'articolo 268 del regolamento, oltre a prevedere che siano gli Stati membri a determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso, stabilisce che le sanzioni debbano essere « effettive, proporzionate e dissuasive ». È in ogni caso fatta salva la possibilità di applicare una sanzione penale qualora il fatto costituisca reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio delineato nello schema di decreto si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione in quanto direttamente correlate alle nuove disposizioni del citato regolamento, come rileva la relazione tecnica allegata allo schema di

decreto in esame. In particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa per quanto stabilito all'art. 3 dello schema in esame quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni. Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

L'articolo 32 prevede, dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, l'abrogazione espressa di tutta la normativa nazionale di recepimento delle direttive oggetto di abrogazione da parte del regolamento e dei decreti legislativi di attuazione dei Regolamenti europei ugualmente abrogati. Di conseguenza risultano abrogati tutti i decreti ministeriali e le Ordinanze Ministeriali senza termine di scadenza, che hanno apportato modifiche o integrazioni alla normativa espressamente abrogata dal presente articolo.

Al riguardo segnala che la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che nell'ambito della ricognizione effettuata su tutta la normativa in materia di sanità animale si sono riscontrati innumerevoli decreti ministeriali e ordinanze senza termine di scadenza che non sono direttamente connessi ad atti espressamente abrogati, ma che ciò nonostante sono da considerarsi da disapplicare perché totalmente in contrasto con le disposizioni del regolamento o comunque superate da norme nazionali successive che hanno regolamentato in modo diverso la medesima materia, ma che non hanno provveduto ad un'abrogazione espressa.

L'articolo 33 reca misure transitorie relative all'abrogazione di talune norme europee, prevedendo le stesse tempistiche per l'abrogazione delle relative norme nazio-

nali di attuazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 277 del Regolamento, le disposizioni del decreto legislativo n. 73 del 2015, relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del Regolamento, fino al 21 aprile 2026.

L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento infatti non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Si prevede quindi che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Susanna CENNI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.**

**Atto n. 383.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI, *presidente*, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo, sullo schema di decreto in esame, entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.

Cede, quindi, la parola all'onorevole Sutto che illustrerà la relazione anche per conto del relatore per la XIII Commissione onorevole Maglione.

Mauro SUTTO (LEGA), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Va infatti ricordato che il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche.

Il provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, elenca le definizioni più generali – tra le quali quelle di specie, popolazione, ibrido – applicabili nello schema in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche.

L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale, ai sensi dell'articolo 4, par. 1, punto 55 del Regolamento UE n. 429/2016, responsabile di una serie di adempimenti e definisce quali autorità competenti per l'applicazione del decreto e l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni nell'ambito di rispettiva competenza, le seguenti: il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i Servizi veterinari

delle regioni e delle province autonome, le autorità sanitarie locali.

L'articolo 3 vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Tale divieto tuttavia non si applica, tra gli altri, ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, alle specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia.

L'articolo 4 detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione. La definizione dei criteri da applicare nella individuazione delle specie e la predisposizione del relativo elenco sono rimesse ad un decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 5, derogando al divieto di cui all'articolo 3, prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di un elenco di animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche, compresi nell'Allegato I del Reg. UE n. 429/2016, che possono essere detenuti, commercializzati ed importati.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie applicabili ai detentori di specie selvatiche esotiche. Viene stabilito che i detentori di animali delle specie citate, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 ed acquisite entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sono autorizzati a tenerli in vita fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga e siano assicurate agli stessi condizioni di benessere. I soggetti di alcune strutture espressamente indicate che detengono esemplari vivi di specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia, a seconda dei casi, al Ministero della transizione ecologica, alla

Prefettura, o al Ministero della salute e alla ASL territorialmente competente. I soggetti diversi da quelli espressamente indicati sono tenuti anch'essi a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica e sentita la ASL territorialmente competente può autorizzarne la detenzione. Disposizioni particolari vengono dettate per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti.

L'articolo 7 consente ai detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di tenerli e commercializzarli, prevedendo, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di identificazione, di registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

L'articolo 8 rimette ad un decreto del Ministero della salute la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche (strutturali e funzionali) degli stabilimenti che detengono gli animali citati nei precedenti articoli, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali o unionali.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di riferimento nazionale e le società scientifiche competenti.

L'articolo 10 dispone l'applicazione ai soggetti di cui al presente provvedimento, delle vigenti norme di vigilanza sanitaria, anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in presenza di episodi di mortalità con causa incerta. A tale scopo si dispone che venga assicurato il coinvolgimento, diretto o indiretto, dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, lettere *a)* e *b)* e 10 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Fa presente che l'articolo 11 stabilisce che chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in

vendita o cessione, appartenenti a specie selvatiche autoctone, esotiche o animali da compagnia inclusi nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/429, deve inserire nell'annuncio stesso l'identificativo dell'animale o della fattrice – in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge –, o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. I citati animali devono essere sempre accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

L'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (*Maltrattamento di animali*), 544-quater (*Spettacoli o manifestazioni vietate*) e 544-quinquies (*Divieto di combattimenti tra animali*) del Codice penale.

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie di cui al provvedimento in esame che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo.

L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. In particolare costituisce un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale; la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione.

L'articolo 15 interviene sull'articolo 727-bis del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. La norma punisce con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda

fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

L'articolo 16 dispone le abrogazioni. Vengono abrogati: l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni; il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 in materia di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2006 relativo all'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca.

L'articolo 17 reca le disposizioni finali. Vengono apportate limitate modifiche al comma 8 dell'articolo 5-bis della citata legge n. 150 del 1992, disciplinante l'esenzione dall'obbligo di denuncia di esemplari di specie selvatica delle istituzioni di ricerca pubbliche o private.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, dirette ad introdurre alcune specifiche ai commi 755 e 756, concernenti, rispettivamente, la denominazione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati e l'introduzione di una specifica riguardante l'attribuzione ai proprietari degli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge n. 150 del 1992 sottoposti a sequestro.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) osserva come gli atti del Governo all'esame delle Com-



missioni avranno certamente un forte impatto sulle attività economiche e presentano un contenuto altamente tecnico. Al riguardo, ritiene che le Commissioni potrebbero svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente coinvolti al fine di acquisire utili elementi conoscitivi sui principali profili problematici.

Raffaele NEVI (FI) si associa alla proposta avanzata dal collega Viviani, al fine di consentire alle Commissioni di poter esprimere un parere ragionato sugli schemi di decreto in esame e di approfondirne l'impatto sui comparti economici interessati.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel condividere la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni, riterrebbe utile che fra i soggetti coinvolti fossero incluse anche le associazioni rappresentative dei veterinari.

Rossana BOLDI (LEGA) si associa alle richieste di approfondimento formulate dai colleghi intervenuti in precedenza, segnalando in ogni caso l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni breve, mirato e circoscritto solo ad alcuni soggetti, con la possibilità in alcuni casi di richiedere esclusivamente l'invio di memorie. Motiva tale richiesta anche con la necessità di tenere conto dei numerosi impegni all'ordine del giorno delle due Commissioni.

Maria Cristina CARETTA (FDI), associandosi alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, sottolinea l'importanza di approfondire gli effetti dei provvedimenti in discussione su alcune attività economiche, tra le quali segnala, in particolare, l'allevamento, la vendita degli animali esotici, nonché l'organizzazione di mostre e fiere.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo

di audizioni al fine di approfondire i principali profili problematici di natura tecnica, chiede alla presidenza di verificare la possibilità di posticipare il previsto termine per l'espressione del parere, nell'imminenza delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Antonella INCERTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Boldi al fine di prevedere un ciclo di audizioni realmente breve e mirato ad approfondire soltanto le questioni tecniche più rilevanti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) dichiara di condividere la richiesta formulata dal collega Golinelli circa la possibilità di una breve proroga del termine per l'espressione del parere delle Commissioni, verificando quindi la disponibilità del Governo in tal senso.

Susanna CENNI, *presidente*, alla luce del dibattito fin qui svoltosi e in accordo con la presidenza della XII Commissione, ricorda che le Commissioni, prima di concludere l'esame degli atti assegnati dovranno comunque attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le presidenze valuteranno quindi, eventualmente, l'opportunità di chiedere al Governo una breve proroga del termine per l'espressione del prescritto parere.

Invita, pertanto, i rappresentanti dei gruppi a far pervenire, entro le ore 13 della giornata di domani, le indicazioni circa i soggetti che intendono audire, anche al fine di poter organizzare una seduta dedicata allo svolgimento delle audizioni e di chiedere a qualcuno di essi l'invio di un contributo scritto.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 2298-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	35
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	56
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
Sull'ordine dei lavori .....	49

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	59
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .	51
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	53
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	54
ALLEGATO 5 ( <i>Testo unificato adottato come base</i> ) .....	65
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	54
AVVERTENZA .....	55

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Emendamenti C. 2298-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2298-A., recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

In sostituzione della relatrice, Giordano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**C. 306 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 306 Meloni, recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, cui è abbinata la proposta di legge C. 2599 Carfagna.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, illustra il contenuto della proposta di legge C. 306, che è stata adottata come testo base dalla II Commissione e si compone di un solo articolo, costituito da un unico comma, rilevando come essa novelli il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, il quale punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

Il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, ha oggi, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata. La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato.

Richiamando la direttiva 2004/23/CE1, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (all'articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione (Sezione III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma

6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione ».

Quanto al secondo reato, relativo alla surrogazione di maternità, rileva come si tratti di una pratica procreativa in virtù della quale una donna si impegna a portare avanti una gestazione per conto di una coppia committente e a consegnare, dopo il parto, il bambino a tale coppia. Se nella maternità surrogata in senso stretto l'embrione risulta dall'interazione di gameti maschili di un membro della coppia e gameti femminili della gestante stessa, può anche avvenire che la fecondazione abbia luogo grazie a spermatozoi riferibili da un terzo donatore, come anche che la madre surrogata sia in concreto priva di ogni legame genetico con il neonato, avendo condotto la gravidanza a seguito dell'impianto di un ovulo già fecondato, formato dall'unione di cellule riproduttive appartenenti alla coppia c.d. committente, ovvero a terzi donatori (cosiddetta maternità surrogata totale).

In merito, dal dettato del citato articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 non emerge chiaramente né quale tipologia di maternità surrogata il legislatore intenda vietare (solo la surrogazione parziale, solo quella totale oppure entrambe), né cosa si intenda per « realizzazione » della medesima.

Al riguardo la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 162 del 2014 ha precisato che la fecondazione eterologa « va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta "surrogazione di maternità", espressamente vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia ». La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2017, al paragrafo 4.2, ha inoltre definito la maternità

surrogata quale pratica « che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ».

Con riguardo alla definizione della condotta penalmente rilevante, dalla lettura della norma si ricava che ai fini dell'integrazione della fattispecie non è richiesta alcuna finalità lucrativa, a differenza di quanto accade per la commercializzazione di gameti e di embrioni.

Più complesso è individuare i possibili autori del reato, in quanto la giurisprudenza non si è espressa in merito, in assenza di una casistica relativa a fatti commessi in Italia. La selezione dei possibili soggetti attivi del delitto è condizionata dalla accezione più o meno ampia che si attribuisce al concetto di « realizzazione di surrogazione di maternità ». Accogliendo una nozione restrittiva, autore del reato sarebbe esclusivamente il medico che realizza l'intervento; in base invece a una interpretazione sistematica, la norma potrebbe applicarsi a tutti i soggetti coinvolti: l'eventuale donatore esterno alla coppia, la coppia stessa, la madre portante, il medico, oltre a quanti pongano in essere le attività prodromiche ad interventi del tipo di quello vietato.

Peraltro, l'inserimento tra i soggetti attivi della madre gestazionale e della coppia di genitori biologici potrebbe ricavarsi anche dalla lettura dell'articolo 12, comma 8, della legge n. 40, che non include la « surrogazione di maternità » tra i casi per i quali si stabilisce la non punibilità per l'uomo o la donna cui siano applicate le pratiche di procreazione medicalmente assistita.

In questo quadro segnala come l'esistenza del divieto in Italia abbia portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (cosiddetto turismo procreativo); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale, chiamando la giurisprudenza penale e quella civile a chiarire:

se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata al-

l'estero, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera;

se sia possibile perseguire tali cittadini quando chiedono in Italia la trascrizione dell'atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata, per i reati di alterazione di stato (di cui all'articolo 567 del codice penale) e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali (di cui all'articolo 495, comma 2, n. 1, del codice penale);

se l'atto di nascita redatto all'estero, che attribuisce la genitorialità del minore generato mediante maternità surrogata alla coppia cosiddetta committente, sia trascrivibile in Italia nei registri dello stato civile.

Quanto ai profili penali, anzitutto la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Con la sentenza n. 13525 del 2016, la V Sezione ha riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata. In sostanza, il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'articolo 5 del codice penale, essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (articolo 9 del codice penale), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (cosiddetta doppia incriminabilità).

Inoltre, con la sentenza n. 5198 del 2020, la Cassazione, Sezione III penale ha specificato che il reato di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, commesso all'estero, si consuma nel luogo in cui si sottoscrive il contratto di maternità surrogata e col compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita del figlio, non avendo rilevanza penale, ai fini dell'applicazione della legge italiana, le con-

dotte iniziali volte ad acquisire informazioni sulla fattibilità della pratica, anche se poste in essere in territorio italiano. In ogni caso, l'azione penale esercitata – nel caso di reato commesso interamente all'estero – non può essere utilmente proseguita se manca la richiesta del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 9, secondo comma, del codice penale.

Anche per quanto riguarda la trascrizione degli atti di nascita, la giurisprudenza penale ha escluso l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 567, comma 2, del codice penale (alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità), nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero mediante la tecnica della maternità surrogata eterologa (utero in affitto) e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità locali che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 13525 del 2016; Sezione VI, sentenza n. 48696 del 2016).

Parallelamente, la Cassazione civile ha sino ad oggi negato la trascrizione in Italia dell'atto di nascita da maternità surrogata redatto all'estero, per contrarietà all'ordine pubblico.

Secondo la Corte (Sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001) infatti, il divieto di maternità surrogata esprime un principio di ordine pubblico «in ragione della tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante, e tenuto conto che, nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione – che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale – e non al mero accordo fra le parti». Il principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite civili (sentenza n. 12193 del 2019) che hanno precisato che i valori tutelati dal divieto di maternità surrogata – dignità della gestante e istituto giuridico dell'adozione – sono ritenuti dal legislatore preva-

lenti sull'interesse del minore a vedere riconosciuti, pur in assenza di un legame biologico, i rapporti sviluppatasi con soggetti che se ne prendono cura, all'esito di un bilanciamento al quale non può sostituirsi il giudice. Ciò non esclude, peraltro, la possibilità di dare rilievo al rapporto che il genitore d'intenzione ha sviluppato con il minore ricorrendo ad ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quale ad esempio l'adozione in casi particolari (ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983), che rappresenta una clausola di chiusura del sistema.

Sul punto è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, con un parere consultivo del 15 aprile 2019, nel quale, pur avendo affermato che il diritto del minore nato da pratiche di maternità surrogata al rispetto della vita privata (ai sensi dell'articolo 8 della CEDU) richiede che la legislazione nazionale preveda la possibilità di riconoscere una relazione del minore con il cosiddetto genitore intenzionale, ha anche statuito che tale riconoscimento, potendosi delineare anche delle soluzioni diverse rispettose del superiore interesse del minore, non deve necessariamente avvenire consentendo la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello Stato.

Partendo dalle affermazioni della CEDU, che sottolineano come l'articolo 8 della Convenzione imponga alle legislazioni nazionali di prevedere la possibilità di riconoscere la relazione tra il minore nato da maternità surrogata e il cosiddetto genitore intenzionale, la I sezione civile della Corte Cassazione è tornata sul divieto di trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, sottoponendo la questione alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 8325 del 2020 la I Sezione della Cassazione ha introdotto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40, dell'articolo 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 e dell'articolo 64, comma 1, lettera *g*), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il prov-

vedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della « maternità surrogata » del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione al rispetto degli obblighi internazionali di cui all'articolo 8 della CEDU, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Con la sentenza n. 33 del 2021 la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale concernente l'impossibilità di riconoscere in Italia, perché in contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata, vietata nell'ordinamento italiano dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale la proposta di legge intende estendere l'ambito di applicazione della previsione sanzionatoria di cui comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di punire chiunque commette il reato di commercializzazione di gameti o il reato di surrogazione di maternità all'estero.

In merito ricorda che la punibilità dei reati commessi all'estero è disciplinata agli articoli 7 e seguenti del codice penale. In estrema sintesi, si possono distinguere:

i reati commessi all'estero, dal cittadino o dallo straniero, puniti incondizionatamente secondo la legge penale italiana: si tratta dei reati decritti o richiamati nell'articolo 7 del codice penale, che sono posti a presidio di beni fondamentali dello Stato italiano, e di ogni altro reato per il quale disposizioni speciali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (come, ad esempio, l'articolo 604 del codice pe-

nale, il quale fa riferimento ai delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I, Capo III, Titolo XII del Libro II del codice penale, nonché a quelli relativi alla violenza sessuale, agli atti sessuali con minorenni, alla corruzione o adescamento di minorenni);

i delitti politici commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero puniti secondo la legge penale italiana a condizione che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia e la querela della persona offesa, se si tratta di delitto perseguibile a querela di parte;

i delitti comuni commessi all'estero che sono puniti secondo la legge italiana alle condizioni previste dall'articolo 9 del codice penale, se autore del reato è un cittadino italiano, o dall'articolo 10 del codice penale, se autore del reato è uno straniero.

In particolare, per quanto concerne i reati comuni commessi all'estero dal cittadino, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, l'applicabilità della legge penale italiana è subordinata alla duplice condizione che si tratti di un delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale e che il cittadino sia presente nel territorio dello Stato dopo la commissione del reato. Per i delitti puniti con la reclusione inferiore nel minimo a tre anni, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del codice penale, la possibilità di applicare la legge penale italiana è subordinata all'ulteriore condizione che sia stata avanzata richiesta del Ministro della giustizia, ovvero che sia stata proposta istanza di procedimento o querela da parte della persona offesa.

Come già si è detto, per il delitto punito dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 il legislatore ha previsto una pena privativa della libertà personale che può estendersi da un minimo di due mesi sino a un massimo di tre anni di reclusione, a cui si aggiunge la pena pecuniaria della multa. Essendo un reato comune punito con la pena inferiore nel minimo a tre anni

di reclusione, la punibilità in Italia è subordinata alle condizioni indicate dall'articolo 9, commi primo e secondo, del codice penale, vale a dire la presenza del reo e la richiesta del Ministro della giustizia.

Pertanto, nel caso di maternità surrogata all'estero tale fattispecie incriminatrice può trovare applicazione a condizione che il cittadino che «realizza» il trattamento di procreazione medicalmente assistita vietato dalla legge italiana si trovi sul territorio dello Stato al momento dell'esercizio dell'azione penale e a condizione che il Ministro della Giustizia abbia avanzato richiesta perché si proceda per tale delitto nel caso concreto.

Come già detto, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 se la maternità surrogata è avvenuta in uno Stato dove questa è lecita.

Per la legge penale italiana, dunque, attualmente un fatto configurato come reato in Italia può essere punito quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso).

Come già detto, la proposta di legge C. 306 estende la punibilità delle condotte di commercializzazione di gameti o embrioni e di surrogazione di maternità commesse in Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite; il titolo della proposta stessa e la relazione di accompagnamento fanno riferimento al fatto compiuto dal cittadino italiano.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Carlo SARRO (FI) chiede di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di concedere ai gruppi la possibilità

di approfondire taluni aspetti specifici del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, prende atto della richiesta di rinvio testé avanzata, dichiarandosi disponibile a valutare eventuali spunti e suggerimenti provenienti dai gruppi in relazione alla sua proposta di parere, auspicando che i medesimi gruppi esprimano la propria posizione su tale delicata materia.

Stefano CECCANTI (PD), nel condividere l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, a fronte di una richiesta in tal senso avanzata da un gruppo, chiede alla relatrice se intenda formulare osservazioni in relazione all'esigenza di evidenziare alcune questioni problematiche del testo in esame, sussistendo, allo stato, una contraddizione tra il titolo del provvedimento e il suo stesso contenuto.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, ritiene che la questione testé posta dal deputato Ceccanti non rientri negli ambiti di competenza della I Commissione, trattandosi di un aspetto di coordinamento, che spetterà alla Commissione di merito affrontare adeguando il titolo al contenuto della proposta di legge.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come le considerazioni testé svolte dalla relatrice confermino che il testo del provvedimento pone una questione di macroscopica rilevanza costituzionale, che attiene alla irragionevolezza di un intervento normativo, il quale appare volto a prevedere una giurisdizione penale di carattere universale, che finirebbe, in modo abnorme, per introdurre una sorta di punibilità incondizionata e di procedibilità assoluta, al di fuori dei limiti previsti dall'ordinamento. Nel prendere atto che la relatrice non intende esprimere alcun rilievo in merito, avverte che il suo gruppo si riserva di presentare una proposta alternativa di parere che segnali all'attenzione della Commissione tali rilevanti profili di illegittimità costituzionale, che attengono all'ambito di applicazione del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, ritiene che il provvedimento in esame non presenti alcun profilo di illegittimità costituzionale, facendo notare come il testo prevede una norma speciale – che, nel rispetto di quanto delineato dall'articolo 7, n. 5), del codice penale, stabilisce la perseguibilità anche all'estero delle fattispecie di commercializzazione di gameti o embrioni o la di surrogazione di maternità – la quale risulta dunque pienamente coerente con l'ordinamento e con l'impianto costituzionale.

Stefano CECCANTI (PD) osserva che l'intervento normativo in esame appare palesemente irragionevole e sproporzionato che produrrebbe effetti aberranti nell'ordinamento.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che le osservazioni svolte dal deputato Ceccanti, pur potendo avere un qualche fondamento, attengano al merito e debbano essere piuttosto approfondite dalla Commissione Giustizia. Fa quindi notare come il Comitato pareri della I Commissione dovrebbe limitarsi ai propri ambiti di competenza, invitando i gruppi a non utilizzare strumentalmente argomentazioni di carattere costituzionale, al fine di perseguire altre finalità, sulla base di motivazioni di tipo ideologico.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come la questione in gioco non riguardi il merito del provvedimento, su cui si possono assumere le più varie posizioni, quanto rilevanti profili di rilevanza costituzionale che andrebbero affrontati a priori, a prescindere dalle proprie convinzioni personali, attenendo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero caratterizzare l'intervento normativo.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che le osservazioni svolte dal deputato Ceccanti non siano confutabili, richiamando l'esigenza di scongiurare un intervento normativo che appare palesemente sproporzionato e irragionevole.



Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ritiene che il provvedimento sia costituzionalmente legittimo – anche alla luce di una giurisprudenza consolidata, che si è sviluppata in tale materia – facendo notare come rientri nella libertà del legislatore valutare il disvalore sociale e il grado di offensività di una condotta. Osserva infatti come il legislatore sia libero di intervenire, prevedendo ulteriori fattispecie di reato, anche laddove esse fossero considerate lecite in altri Stati, a tutela di interessi fondamentali, in coerenza con quanto già previsto dall'ordinamento vigente.

Valentina CORNELI (M5S) osserva come non si stia sindacando il merito del provvedimento, ma si stia evidenziando una questione di ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo che, a suo avviso, dovrebbe essere valutata a monte. Manifesta quindi il proprio imbarazzo di fronte a un provvedimento che reca disposizioni irragionevoli e palesemente incostituzionali.

Andrea GIORGIS (PD) rileva come non vi sia alcuna intenzione di mettere in dubbio la legittimità costituzionale dell'articolo 7 del codice penale, ma si intenda richiamare l'attenzione sulla riconducibilità alle ipotesi di cui al citato articolo 7 di quanto previsto dal provvedimento in esame. Ricorda, infatti, come il predetto articolo preveda la punibilità del reato commesso all'estero nei casi di delitti contro la personalità dello Stato italiano, di contraffazione del sigillo dello Stato, di falsità in monete, valori di bollo o carte di pubblico credito, di delitti commessi da pubblici ufficiali, nonché di ogni altro reato per il quale l'applicabilità della legge penale italiana sia prevista da speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali.

Richiamando quindi le considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, rileva come la riconducibilità dei reati di commercializzazione di gameti o embrioni o di surrogazione di maternità, oggetto del provvedimento in esame, alle speciali disposizioni di legge cui fa riferimento l'articolo 7, numero 5, del codice penale, porrebbe un problema

di proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione del principio di universalità della giurisdizione penale, restando escluse dall'applicazione di tale principio fattispecie di reato delle quali il legislatore riconosce evidentemente un maggiore disvalore sociale, in quanto sono punite con pene editali più elevate rispetto a quelle cui si riferisce il provvedimento in esame.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, ritiene che le fattispecie di reato contemplate dal provvedimento in esame possano essere riconducibili ai reati previsti dalle speciali disposizioni di legge di cui all'articolo 7, numero 5, del codice penale. Ritiene, peraltro, che le considerazioni espresse dai deputati di maggioranza intervenuti attengano al merito del provvedimento e non a profili di legittimità costituzionale, sui quali soltanto è chiamato a pronunciarsi il Comitato, in quanto, a suo avviso, le disposizioni previste dal provvedimento in esame non presentano alcuna criticità per quanto concerne la legittimità costituzionale. Osserva come ciò sia confermato dal fatto che non siano mai stati formulati rilievi di legittimità costituzionale sull'articolo 7 del codice penale.

Ribadisce comunque, alla luce del fatto che sul provvedimento in esame vi sono sensibilità diverse, l'invito ai gruppi a far pervenire proprie osservazioni.

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici.**

**C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 3514, approvato dal

Senato, e abbinata, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, illustra il contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli, rilevando innanzitutto come l'articolo 1 conferisca una delega al Governo in materia di contratti pubblici.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Ricorda al riguardo che l'entrata in vigore della legge delega per la riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici costituisce un traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022.

Il comma 2 reca i seguenti principi e i criteri direttivi, ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega:

alla lettera *a*), garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma restando l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e tenendo conto

delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali; nel corso dell'esame in sede referente presso l'VIII Commissione è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (ossia i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese;

alla lettera *a-bis*), aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;

alla lettera *b*), intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (affidenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato), al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse; a tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; in base alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, dovranno essere individuate modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti, mentre per quanto riguarda il potenziamento della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti si prevedono specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali;

alla lettera *c*), favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; nel corso dell'esame in sede referente è

stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici e l'obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto da parte della stazione appaltante;

alla lettera *d*), semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti; è previsto altresì il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate; in sede referente, il criterio di delega è stato integrato con il rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente;

alla lettera *e*), semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale; prevedere misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento;

alla lettera *f*), introdurre l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi

al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante; nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un ulteriore obbligo, di inserire nei bandi delle stazioni appaltanti il costo da rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente;

alla lettera *g*), prevedere l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; la previsione di tale obbligo è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

alla lettera *h*), promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'of-

ferta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; nel corso dell'esame in sede referente tale criterio di delega è stato integrato al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

alla lettera *h-bis*), aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, introdurre il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

alla lettera *i*), ridurre i tempi relativi alle procedure di gara, fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara, dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'operatore economico e riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva; nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una modifica volta a precisare che la stipula dei contratti avviene anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura;

alla lettera *l*), razionalizzare e semplificare le cause di esclusione, al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale;

alla lettera *m*), semplificare la normativa primaria in materia di programmazione e localizzazione delle opere pubbliche, con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico;

alla lettera *n*), introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicura-

tive di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse;

alla lettera *o*), semplificare le procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche anche attraverso lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici; nel corso dell'esame in sede referente tale criterio di delega è stato modificato al fine di chiarire che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli;

alla lettera *p*), definire, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

alla lettera *q*), rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori, al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro;

alla lettera *r*), individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, con possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici;

alla lettera *s*), ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera;

alla lettera *t*), modificare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con una modifica apportata in sede referente, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

alla lettera *u*), individuare modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;

alla lettera *v*), indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche; quale strumento di semplificazione viene prevista l'adozione di contratti-tipo e, in base ad una modifica operata in sede referente, anche di bandi-tipo;

alla lettera *z*), individuare le cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza;

alla lettera *aa*), procedere alla revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici;

alle lettere *bb*) e *cc*), procedere all'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee, nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecu-

zione dei lavori; in sede referente, la lettera *cc*) – che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato – è stata integrata al fine di introdurre una serie di vincoli, consistenti nel possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e nell'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti, le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

alla lettera *dd*), introdurre il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento *in house*; con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate;

alla lettera *ee*), razionalizzare la disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale, anche al fine di prevedere l'introduzione di una disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE.

Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera *ee*), relativo all'affidamento dei contratti da parte dei concessionari, segnala come la Corte costituzionale sia intervenuta su tale tematica con la sentenza n. 218 del 2021, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e nella corrispondente norma di delega di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11, concernenti

l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società *in house* o comunque controllate o collegate. A giudizio della Corte, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al fine, pur legittimo, di garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza in quanto recano una disciplina lesiva della libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione, perché, essendo impossibile all'imprenditore concessionario di conservare finanche un minimo di residua attività operativa, trasforma la natura stessa della sua attività imprenditoriale, e lo tramuta da soggetto operativo in soggetto preposto ad attività esclusivamente burocratica di affidamento di commesse:

alle lettere *ff*) e *hh*), individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale;

alla lettera *gg*), semplificare le procedure di pagamento, da parte delle stazioni appaltanti, del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il comma 3 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi prevedendo che essi dovranno essere

adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Decorso infruttuosamente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati senza i relativi pareri.

Si prevede inoltre che, qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nel caso in cui il Governo, nell'attuazione della delega, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, chiedendo al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, è previsto che il Consiglio di Stato si avvalga, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti

dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 e seguendo la procedura delineata dal comma 4.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo si prevede che qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

L'articolo 2 reca una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento risulti riconducibile sia alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi, previsto dall'articolo 1, comma 4, primo periodo.

In proposito, ricorda che, a fronte di questo concorso di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, mentre (richiama le sentenze n. 56 e n. 72 del 2019), qualora l'intervento legislativo configuri un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (come nel caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale o in presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali), si può procedere alla previsione del parere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.**

**Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1791 Fragomeli, C. 1891

Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, illustra il provvedimento, evidenziando, in estrema sintesi, come il nuovo testo unificato preveda disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che le assumano a tempo indeterminato, contemplando altresì l'inserimento delle medesime donne nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.

Passando al dettaglio del provvedimento, rileva come l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che intende favorire le donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto – legge n. 93 del 2013.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 5-*bis* del decreto – legge n. 93 disciplina le azioni per i centri anti-violenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) i predetti soggetti indicati alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dagli articoli 2, 3 e 3-*bis*.

L'articolo 2, al comma 1, inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica – come definite dall'articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

In merito rammenta che attualmente, sulla base del richiamato articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, la suddetta quota di riserva è attribuita in favore:

degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati;

dei figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi della normativa vigente;

di coloro che, a compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il comma 2 attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

L'articolo 3, al comma 1, estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il



contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021.

Il beneficio oggetto di estensione è quello di cui all'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017, che riconosceva alle cooperative sociali, per le suddette assunzioni, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Analogamente a quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017, anche l'articolo 3 in esame riconosce tale contributo per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro determinati limiti di spesa, pari a 2,5 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio in esame, anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 3-bis, al comma 1, introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro. In particolare:

alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco;

alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la suddetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle re-

lative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento.

In base al comma 2, agli oneri derivanti dal comma 1 – pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali.

Segnala, infine, quanto al collegamento con altri provvedimenti, che la Camera ha recentemente approvato definitivamente la proposta di legge C. 2805, che disciplina la raccolta di dati e informazioni concernenti la violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e o), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che l'esame del disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, già

previsto per la seduta di oggi, avrà luogo in una seduta del Comitato pareri che sarà convocata domani, in quanto la Commissione Affari sociali concluderà l'esame degli emendamenti nella giornata odierna.

#### **La seduta termina alle 14.15.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.**

**C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 41 proposte emendative (vedi allegato 4). Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come intendano procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative, tenendo presente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è attualmente previsto per lunedì 23 maggio prossimo e che, qualora non si riuscisse a concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, occorrerebbe chiedere uno slittamento della discussione.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Calabria, chiede il rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di procedere a un ulteriore approfondimento sulle proposte emendative che consenta di defi-

nire un testo che sia il più ampiamente condiviso.

Emanuele PRISCO (FDI) prende atto della richiesta dei relatori, segnalando nel contempo come, in vista delle elezioni comunali di Roma, fosse stato assunto da tutte le forze politiche un chiaro impegno a definire al più presto un provvedimento in materia di poteri e ordinamento di Roma capitale che consentisse a quest'ultima di fare fronte alle proprie funzioni. Rileva come, per esigenze di carattere politico, appaia a questo punto improbabile che tale provvedimento possa essere approvato nel corso della Legislatura e osserva come di ciò faranno le spese non soltanto Roma e i suoi cittadini, ma l'intera Nazione, che resterà l'unica a non prevedere un ordinamento specifico per la propria capitale. Alla luce di tali considerazioni, auspica che l'approfondimento richiesto dai relatori venga condotto nel più breve tempo possibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si associa a tale ultima sollecitazione del deputato Prisco e rivolge un appello a tutti i gruppi affinché si individuino una soluzione che consenta l'approvazione del provvedimento entro la fine della Legislatura.

Sara DE ANGELIS (LEGA) esprime preoccupazione per il rallentamento dell'*iter* del provvedimento in esame, in considerazione del fatto che tale rallentamento rende improbabile venire incontro alle aspettative di Roma capitale entro la fine della Legislatura in corso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce l'invito a procedere ai necessari approfondimenti in tempi celeri e rileva come l'ulteriore organizzazione dei lavori potrà essere definita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rileva, infine, come sia necessario richiedere al Presidente della Camera il rinvio dell'inizio della discussione sul provvedimento in esame, attualmente previsto per il 23 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.**

**C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel rilevare come la Commissione riprenda oggi l'esame delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, ricorda che l'esame delle predette proposte di legge ordinarie è stato disgiunto dall'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1854 e abbinata, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

Chiede quindi al relatore, Silvestri, come intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Francesco SILVESTRI (M5S), *relatore*, rileva come sulle proposte di legge in esame vi sia stata un'interlocuzione tra le forze politiche prolungata e approfondita, all'esito della quale, tuttavia, si è registrata l'impossibilità di pervenire a un testo unificato dei progetti di legge in esame, in quanto essi sono ispirati a indirizzi opposti. Richiama, pertanto, l'attenzione della Presidenza sull'opportunità di procedere al disabbinamento delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), associandosi alle considerazioni del relatore, chiede il disabbinamento della proposta di legge C. 2893 a sua prima firma, in quanto non vi sono le condizioni politiche per proseguire utilmente nel suo esame. Rileva

come tale proposta di legge affronti la questione dal punto di vista istituzionale, promuovendo il raccordo tra Roma capitale e la Città metropolitana, mentre la proposta di legge C. 2931 Silvestri si limita a prevedere alcuni interventi specifici. Rileva, sottolineando di non avere alcun intento polemico, come sia necessario prendere atto della rinuncia a intervenire a livello istituzionale, preferendo invece interventi settoriali specifici.

Sara DE ANGELIS (LEGA) rileva come le interlocuzioni politiche che si sono svolte non abbiano consentito di individuare una soluzione condivisa e come pertanto appaia opportuno procedere al disabbinamento delle proposte di legge in esame.

Osserva, inoltre, come non sia stato accolto il suo suggerimento di approfondire il lavoro svolto dalla Commissione ministeriale *ad hoc* per Roma Capitale, istituita presso il Dipartimento degli affari regionali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che le proposte di disabbinamento appena avanzate debbano essere ulteriormente valutate, eventualmente anche in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di approfondirne tutti i profili, sia di natura procedurale sia di carattere politico.

Fabio RAMPELLI (FDI) stigmatizza il comportamento vergognoso e irresponsabile della maggioranza, rilevando come nei mesi scorsi sia stato assunto, da parte di tutte le forze politiche, un impegno chiaro e solenne e come non sia pertanto ammissibile venire meno a tale impegno, rinviando la questione, secondo quanto prospettato dal Presidente, addirittura all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ritiene infatti che tale modo di procedere costituisca una presa in giro nei confronti dei cittadini.

Evidenzia quindi come negli scorsi mesi sia stata richiamata l'attenzione a livello nazionale sul tema di Roma capitale e

sottolinea come tale tema abbia una rilevanza nazionale, ricordando, a conferma di ciò, come la prima legge per Roma capitale sia stata promossa da un milanese, vale a dire Bettino Craxi. Osserva come tale patrimonio di consapevolezza dalla rilevanza nazionale della questione di Roma capitale sia stato depauperato e come ci si sia limitati a inserire nella Costituzione un generico riferimento a Roma capitale della Repubblica.

Rileva inoltre come la capitale dello Stato debba essere sostenuta dallo Stato medesimo, per far fronte alle sue funzioni, e come non sia possibile tornare indietro rispetto al percorso di questi mesi, nel corso del quale è stato svolto un lavoro di approfondimento, nel quale sono stati coinvolti tanto l'attuale Sindaco di Roma, quanto il suo predecessore, entrambi esponenti della maggioranza. Esprime, in particolare, apprezzamento per l'eccellente lavoro di studio promosso dal deputato Magi attraverso l'Osservatorio parlamentare per Roma.

Richiama l'attenzione sull'opportunità di istituire una sottocommissione, nella quale verificare le possibili convergenze sui provvedimenti in esame. Osserva come si tratti di una questione che si trascina da decenni e come sia comunque possibile procedere immediatamente al trasferimento di alcune competenze dalla Regione Lazio a Roma capitale.

Ritiene in conclusione inaccettabile qualsiasi ulteriore rinvio, in considerazione del declino insopportabile che sta vivendo la città di Roma, che è, a suo avviso, allo sbando totale.

Francesco SILVESTRI (M5S), *relatore*, ritiene che i toni utilizzati dal deputato Rampelli siano ingenerosi e osserva come le difficoltà insorte nel corso dell'esame dei provvedimenti derivino dalla coesistenza di legittime posizioni politiche diverse nell'ambito di una maggioranza che è particolarmente ampia e composita.

Ritiene che, a pochi mesi dalla conclusione della Legislatura, anche un intervento minimo, che preveda ad esempio il trasferimento di talune funzioni amministrative a Roma capitale, sia comunque preferibile rispetto alla mancata approvazione di al-

cun provvedimento e invita le forze politiche a utilizzare l'ulteriore rinvio prospettato per tentare di individuare una soluzione condivisa.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come lo spirito che negli scorsi mesi animava la discussione sui provvedimenti in esame fosse ben diverso rispetto alla situazione attuale, nella quale si assiste, da parte di lacune forze politiche, a uno « smarcamento » che giudica fuori luogo.

Rileva come la situazione odierna sia ancor più sorprendente, in quanto non ravvisa distanze incolmabili tra le posizioni delle diverse forze politiche. Sottolinea quindi la necessità di tenere conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni, in particolare dell'attuale Sindaco di Roma e del suo predecessore.

Osserva come l'attuale situazione di stallo derivi dal fatto che il Movimento 5 Stelle non ha la volontà politica di intraprendere questo percorso e ritiene che sia necessario compiere un ulteriore approfondimento, al fine di verificare se vi siano le condizioni per maturare una posizione comune nell'ottica di quello « spirito costituente » che sembrava essere emerso e, qualora ciò non sia possibile, procedere senza indugio all'esame dei provvedimenti, in modo che ciascuno possa assumersi le sue responsabilità. Osserva, peraltro, come le decisioni che verranno prese non potranno non comportare comunque costi politici, in considerazione delle aspettative che si erano create e che rischiano di andare deluse.

Chiede, pertanto, al Presidente di accertare in tempi brevi se vi siano le condizioni per proseguire lungo un percorso condiviso.

Flora FRATE (IV) ritiene opportuno svolgere un'approfondita riflessione sulla tematica in oggetto, alla luce della delicatezza della materia, condividendo dunque l'esigenza di rinviare i lavori per beneficiare di un ulteriore margine temporale, in vista del raggiungimento di una soluzione condivisa.

Francesco SILVESTRI (M5S), *relatore*, in risposta ad alcune considerazioni del

deputato D'Ettore, fa notare che i testi delle proposte di legge C. 2893 Magi e C. 2923 procedano in direzioni opposte l'uno dall'altro, prevedendo il primo un rafforzamento della città metropolitana, il secondo il ripristino della provincia di Roma. Dopo aver ricordato di aver a più riprese segnalato la difficoltà di giungere ad una sintesi in tale campo, fa notare come la proposta di legge C. 2931 a sua prima firma, invece, proprio al fine di evitare di intervenire su elementi fortemente divisivi, proponga di affrontare la questione del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e della programmazione degli investimenti per interventi infrastrutturali di tipo strategico da realizzare a Roma, ad esempio in materia di trasporto locale.

Ritiene quindi opportuno rimandare ad un'altra fase la realizzazione di riforme più complessive, soffermandosi, in questo scorcio di Legislatura, a realizzare quanto possibile, tenuto conto del grado di condivisione possibile tra gli schieramenti.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che la scelta di disabbinare le due proposte di legge C. 2893 Magi e C. 2923 De Angelis, sia ragionevole e testimoni l'assunzione di responsabilità da parte dei proponenti. Ritiene infatti necessario, giunti a questo punto della Legislatura, fornire una risposta immediata alla città di Roma, soprattutto in materia di rifiuti e trasporto locale, soffermandosi sugli aspetti della riforma su cui c'è una maggiore condivisione, alla luce del quadro politico attualmente esistente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce del dibattito odierno, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, concedendo ai gruppi una settimana di tempo per approfondire, anche attraverso interlocuzioni informali, le delicate questioni in gioco, in vista della realizzazione di un intervento il più possibile condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Tonelli 1.72.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustrando l'emendamento Tonelli 1.72, di cui è cofirmatario, fa notare come esso miri a prevedere taluni requisiti in capo alla famiglia del minore straniero, al fine di verificarne il reale stato di integrazione.

Dopo aver ricordato che i minori stranieri godono degli stessi diritti dei minori italiani e che la vera finalità del provvedimento è quella di riconoscere la cittadinanza ai genitori, ritiene dunque opportuno prevedere requisiti anche in relazione agli stessi genitori. Ritiene infatti che la scuola, da sola, non garantisca in modo assoluto l'integrazione dei minori stranieri, come testimoniato anche dalle esperienze che si registrano in Paesi come la Francia.

Laura RAVETTO (LEGA) fa presente che l'emendamento Tonelli 1.72 è volto a prevedere che i genitori del minore straniero non abbiano pendenze economiche con il comune e la regione in cui abbiano risieduto, nonché con l'amministrazione fiscale statale.

Ritiene infatti necessario verificare l'effettiva volontà di integrazione della famiglia del minore straniero, non ritenendo peraltro sufficiente, a tal fine, rispetto al minore, il ruolo svolto dalla scuola.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa notare come l'emendamento Tonelli 1.72 introduca un criterio premiale, al fine di verificare l'in-

tegrazione della famiglia dello straniero in vista del riconoscimento della cittadinanza. Osserva come si tratti di un criterio già seguito a livello locale da diverse amministrazioni comunali – tra cui anche quelle in passato gestite da esponenti del partito democratico che compongono la stessa Commissione – le quali hanno condizionato il riconoscimento di certe prestazioni – come quelle in materia di contribuzione per il pagamento dei canoni di affitto – a requisiti analoghi a quelli previsti dall'emendamento in esame. Si tratta, infatti, di prevedere la sussistenza di un'autosufficienza economica del beneficiario, anche al fine di scongiurare eventuali responsabilità di tipo erariale.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.72.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.**

**C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Bellotti e C. 2695 Pagani.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Prisco, ha formulato una proposta di testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato 5*), che propone di adottare come testo base.

La Commissione approva la proposta di adottare come base il testo unificato delle proposte di legge formulato dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testé adottato come base sarà fissato dall'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.**

**Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame, in qualità di relatore, ha espresso i pareri sulle proposte emendative, procedendo altresì all'accantonamento di alcune proposte emendative. Il rappresentante del Governo ha espresso parere conforme a quello del relatore.

Pertanto, nella seduta odierna inizieranno le votazioni sulle proposte emendative.

Augusta MONTARULI (FDI) interviene sull'articolo premissivo De Toma 01.01, auspicandone l'approvazione.

Fa notare come tale proposta emendativa sia volta all'istituzione di una Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, valorizzando il ruolo del Parlamento.

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo premissivo De Toma 01.01, ritenendo opportuno che la questione della promozione e protezione dei diritti umani fondamentali sia rimessa ad organismi parlamentari e non alla Commissione nazionale, istituita dal provvedimento in esame, della quale i parlamentari non fanno parte.

Rileva inoltre come l'ambito di azione di tale Commissione nazionale sia troppo esteso, rispetto a quanto previsto dalle fonti di livello internazionale, che, infatti, non

fanno alcun riferimento al tema del contrasto alle discriminazioni, ricordando che tale ambito di competenza, infatti, non è previsto per gli analoghi organismi istituiti negli altri Paesi europei. Dichiarò in conclusione la sua totale contrarietà al provvedimento in esame.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come la presentazione, da parte della Lega, di un elevatissimo numero di proposte emendative evidenzia la netta contrarietà di tale forza politica al provvedimento nel suo complesso.

Dichiarò, in particolare, di non comprendere la pregiudiziale avversione della Lega all'ampliamento delle competenze dell'istituenda Commissione al contrasto delle discriminazioni. Osservò inoltre come la posizione della stessa Lega contraddica la sottoscrizione da parte di senatori di tale forza politica di un ordine del giorno, presentato al Senato durante l'esame della legge di delegazione europea e accolto dal Governo, recante l'impegno a prevedere un'istituzione indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, in quanto il provvedimento in esame si pone in piena sintonia con gli impegni assunti con tale atto di indirizzo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea come il provvedimento in esame non abbia

alcuna attinenza con l'ordine del giorno richiamato dalla deputata Baldino, in quanto il provvedimento medesimo prevede che una Commissione, della quale facciano parte anche esponenti delle ONG coinvolte nel traffico di esseri umani, controlli addirittura l'operato delle forze di polizia. Osservò come tale Commissione sia quanto di più distante dall'autorità indipendente richiamata dal predetto atto di indirizzo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo De Toma 01.01.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinviò il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.*

*C. 3475 Governo.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 306 Meloni, recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 2599 Carfagna;

rilevato come la proposta di legge novelli il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, il quale punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro « chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializ-

zazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità », estendendo la punibilità di tali reati alle condotte commesse in Paese estero, anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alla materia « ordinamento penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abbinato, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il disegno di legge, al comma 1 dell'articolo 1, conferisca delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento risulti riconducibile sia alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia alla materia « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il disegno di legge preveda, all'articolo 1, comma 4, primo periodo, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega;

richiamata la giurisprudenza costituzionale, che, a fronte di questo concorso di competenze, richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali e, in particolare, appare orientata (ad esempio nella sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, mentre (si vedano le sentenze n. 56 e n. 72 del 2019), qualora l'intervento legislativo configuri un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (come nel caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale o in presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali), si può procedere alla previsione del parere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 e abbinate, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

osservato come il nuovo testo unificato in esame preveda agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le donne vittime di violenza di genere e domestica, contemplando altresì l'inserimento di queste ultime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fi-

scali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza;

sottolineata la notevole rilevanza sociale del provvedimento, che costituisce un ulteriore tassello delle azioni concrete in favore delle donne vittime di violenza;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « sistema tributario », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e o), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, Roma capitale, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma capitale è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « e dalle Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « , dalle Regioni e da Roma capitale »;

*b)* dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Spetta a Roma capitale la potestà legislativa e regolamentare nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, ad eccezione della tutela della salute. È esclusiva la potestà legislativa e regolamentare di Roma capitale nelle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea di Roma capitale; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione e ge-

stione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; agricoltura ».

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo la parola: « Province, » sono inserite le seguenti: « Roma capitale, »;

*b)* al secondo comma, dopo le parole: « le Province » sono inserite le seguenti: « , Roma capitale »;

*c)* al quarto comma, dopo la parola: « Province » sono inserite le seguenti: « , Roma capitale ».

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: « Province, » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale, »;

*b)* al quarto comma, dopo le parole: « alle Province, » sono inserite le seguenti: « a Roma capitale, ».

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delle Province » sono inserite le seguenti: « , di Roma capitale ».

**1.12.** Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, Montaruli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: « attribuendo a Roma tutte le funzioni amministrative utili all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle risorse finanziarie necessarie »;

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2.

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Una legge Costituzionale conferisce a Roma le competenze legislative indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale ».

**1.26. Casu.**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attribuendo a Roma Capitale tutte le funzioni amministrative utili all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle risorse finanziarie necessarie »;

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2.

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Una legge Costituzionale conferisce a Roma Capitale le competenze legislative indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale ».

**1.27. Casu.**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Il primo periodo dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Repubblica è costituita dai Comuni,

dalle Province, da Roma capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 118 della Costituzione, al primo, secondo e quarto comma, dopo la parola: « Province, » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale, »;

2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: « Province, » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale, »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « alle Province, » sono inserite le seguenti: « a Roma capitale, ».

3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delle Province » sono inserite le seguenti: « , di Roma capitale ».

**1.13. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, Montaruli.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: « Roma Capitale è ente dotato di potestà legislativa e forme di autonomia secondo le modalità disciplinate dallo statuto, approvato con legge costituzionale ».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Nelle more dell'approvazione con legge costituzionale del nuovo statuto, la legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e la sua articolazione territoriale. »

*Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.*

**1.3. Magi.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: « Roma Capitale dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto stabilito dal proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale ».*

**1.33.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento e le riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e nelle altre materie stabilite d'intesa fra Stato e Roma Capitale.*

**1.36.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi.*

**1.37.** Nobili, Frate, Marco Di Maio.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

**1.8.** Casu.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

**1.24.** Casu.

*Al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Roma è la capitale della Repubblica. Spetta a Roma Capitale, nel rispetto del principio di leale collaborazione con la regione Lazio, la potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie attribuite alla competenza delle regioni ad eccezione della tutela della salute.*

**1.17.** De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Roma Capitale con le seguenti: Roma capitale della Repubblica.*

**1.1.** Francesco Silvestri, Baldino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggio-*

ranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi *con le seguenti*: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

### 1.23. Casu.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi *con le seguenti*: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

### 1.25. Casu.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole:* dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi *con le seguenti*: dispone di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

### 1.28. Casu.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola:* definiti.

**1.14.** Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* nelle con le seguenti: nell'ambito delle.

### 1.5. D'Elia.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato.

### 1.30. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* e le altre materie con le seguenti: ed escluse altresì le altre materie eventualmente.

**1.4.** Piccoli Nardelli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo con la seguente: con.

**1.15.** Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* con la Regione Lazio con le seguenti: fra Roma Capitale e, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , sentita la Regione Lazio.

**1.32.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* con la Regione Lazio con le seguenti: fra Roma Capitale.

**1.31.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole:* secondo legge inserire la seguente: sostanziale.

**1.34.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* a municipi con le seguenti: alle circoscrizioni di decentramento, ove costituite.

**1.2.** Francesco Silvestri, Baldino.

*Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Le forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale sono stabilite, sentiti gli enti interessati, con legge dello Stato.

**1.7.** Ciampi.

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nel rispetto dell'articolo 119.

**1.35.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni proprie di Roma Capitale.

**1.9.** Rampelli, Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e disciplina il riparto delle spese legate all'erogazione dei servizi per gli organismi internazionali e i beni culturali siti sul territorio di Roma Capitale.

**1.11.** Rampelli, Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e crea le condizioni per consentire a Roma Capitale di competere con le altre capitali occidentali.

**1.10.** Rampelli.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Roma Capitale è dotata di una struttura autonoma e indipendente per la gestione delle emergenze e di Protezione Civile.

**1.38.** Bellucci, Prisco, Montaruli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: « Nei limiti e nelle condizioni previste per le regioni ad autonomia ordinaria, Roma Capitale può promuovere questione di legittimità costituzionale per difendere le proprie attribuzioni ».

**1.19.** De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: « La legge può attribuire a Roma ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 116, comma 3, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 ».

**1.18.** De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1.16.** Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

\* **1.20.** De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*  
Fintantoché non abbia esercitato i nuovi poteri legislativi ad essa attribuiti, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio.

**1.6.** Morassut.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: « e dalle Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « , dalle Regioni e da Roma capitale della Repubblica ».

**1.01.** Francesco Silvestri, Baldino.

ART. 2.

*Al comma 2, sostituire le parole:* due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale. *con le seguenti:* due mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 1.

**2.1.** Raciti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* due anni *con le seguenti:* un anno.

\* **2.5.** De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

\* **2.2.** Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo:* Il disegno di legge che recepisce l'intesa di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione può essere oggetto di modifiche da parte delle Camere e, in tal caso, Roma Capitale può formulare osservazioni o rinunciare all'attribuzione della maggiore autonomia.

**2.3.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e, in presenza di gravi motivi, può essere revocato con le medesime modalità previste dal terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1.

**2.4.** Nobili, Marco Di Maio, Frate.



## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.  
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695  
Pagani.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE**

Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato «regolamento per l'esecuzione», possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.

Art. 2.

*(Requisiti delle guardie giurate)*

1. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.

2. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.

Art. 3.

*(Codice di condotta)*

1. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai principi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.

2. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.

## Art. 4.

*(Regolamento di servizio)*

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.

2. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di auto-protezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;

c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.

## Art. 5.

*(Giurisdizione)*

1. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi della presente legge è tenuta a stipulare una convenzione

con le competenti autorità della Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.

2. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.

## Art. 6.

*(Armamento)*

1. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

## Art. 7.

*(Comunicazione con le autorità estere e nazionali)*

1. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.

2. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, a integrazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve altresì comunicare:

a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

3. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.

4. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.

5. Una copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.

## Art. 8.

*(Divieto di svolgimento di attività di sostegno a operazioni militari all'estero)*

1. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.

## Art. 9.

*(Centro di comunicazioni nell'area delle operazioni)*

1. Il soggetto fornitore dei servizi di cui alla presente legge è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.

2. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di *senior security manager*, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	73
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	79
AVVERTENZA .....	78

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una coopera-**

**zione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta,

in qualità di relatore, ha illustrato il provvedimento. Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Flavio DI MURO (LEGA) interviene a nome della Lega, ritenendo tuttavia di rappresentare l'opinione di buona parte della maggioranza, dal momento che l'Accordo in questione nasce dall'impegno di diversi esponenti dell'attuale Governo. Ritiene che si tratti di una ratifica importante, su cui si limiterà a svolgere alcune specifiche considerazioni, auspicando che qualche collega del suo gruppo voglia integrare l'intervento. Nel sottolineare che l'Accordo contiene limitati riferimenti agli aspetti di carattere giudiziario e che di norma l'esame dei disegni di legge di ratifica è svolto con grande rapidità, approfitta dell'occasione per lasciare traccia nei lavori parlamentari dell'importante lavoro svolto dal Presidente Draghi e dai ministri del suo Governo. Dichiarando quindi di non condividere la contrarietà di Fratelli d'Italia, ritenendo che si tratti di un Trattato ben fatto, pur nei limiti propri degli accordi bilaterali, che necessariamente costituiscono una enunciazione di principi, non potendo entrare nel dettaglio dei singoli aspetti. Sottolinea dunque l'importanza del rapporto con la Francia, che è caratterizzato da molti interessi comuni e che permane solido, nonostante vi siano state in passato controversie su questioni geopolitiche o in tema di investimenti strategici. Nel precisare di essere personalmente interessato alla materia, in qualità di deputato « di confine » nato a Ventimiglia, ritiene che il trattato costituisca una buona base di partenza per ulteriori sviluppi. Con riguardo alle dinamiche transfrontaliere, fa presente che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione per la riapertura del percorso ferroviario denominato il « treno delle meraviglie », la cui progettazione e realizzazione si deve all'impegno di Giuseppe Biancheri, il più longevo dei Presidenti della Camera, che può essere

a ragione considerato un antesignano dell'Accordo del Quirinale. Sottolinea che la manifestazione ha consentito di riscoprire il medesimo clima propositivo che è sotteso all'Accordo in esame, prefigurando in particolare l'attuazione di uno degli articoli del trattato in materia di potenziamento delle linee ferroviarie. Auspicando che l'accordo in esame possa consentire anche di migliorare la gestione attuale del « treno delle meraviglie » da parte della regione Piemonte, esprime in conclusione la propria soddisfazione, con particolare riguardo per la parte relativa alle infrastrutture ferroviarie e viarie.

Franco VAZIO (PD), nel collegarsi alle osservazioni del collega Di Muro sul collegamento ferroviario Ventimiglia-Cuneo, opera verso la quale manifesta il proprio favore, evidenzia che la stessa è frutto di un lavoro impegnativo condotto anche dai precedenti Governi. Ritiene tuttavia che a tale primo parziale si dovrà affiancare quello relativo al tracciato stradale sul quale i ritardi sono profondi. Evidenzia infatti come, a seguito dei difficili rapporti tra l'Anas e la Francia in merito alla realizzazione di opere viarie, i territori liguri e piemontesi siano pregiudicati e come ciò determini un danno irreparabile per il turismo. Nell'unirsi ai ringraziamenti formulati dal collega Di Muro, sottolinea quindi come i sottosegretari alle infrastrutture debbano, oltre ad inaugurare la nuova ferrovia, concentrare i propri sforzi per il ripristino del tratto stradale su tale territorio.

Roberto CASSINELLI (FI), nell'unirsi alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduto, sottolinea come il territorio ligure sia particolarmente sfortunato dal punto di vista delle infrastrutture. Evidenzia infatti come a livello ferroviario i grandi progetti siano datati e come a livello stradale essi siano insufficienti. Ritiene che, come per le isole, per questo territorio sia necessario richiedere interventi a garanzia della continuità territoriale. Nel rammentare il triste caso del ponte Morandi, ritiene necessario intervenire per garantire al territorio ligure, la cui valenza turistica è di

livello nazionale, infrastrutture idonee. Sottolinea inoltre che l'inesistenza di strutture viarie idonee, oltre a recare danni al turismo, crea seri problemi alla mobilità e penalizza le aziende del territorio. Ritiene quindi necessario che, in sede di attuazione del Trattato in esame, si prevedano interventi volti a risolvere tali disagi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.**

**C. 3539 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta, in qualità di relatore, ha illustrato il provvedimento, sul quale formula una proposta di parere favorevole.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia ricordando che in questo momento la Moldova ha necessità di tutela e di assistenza in ragione dei venti di guerra e di destabilizzazione legati alla situazione corrente. Richiamando in particolare il problema della Transnistria, ritiene che molto opportunamente il nostro Governo abbia inteso manifestare attraverso la ratifica di questo Trattato la propria disponibilità nei confronti del Paese in un momento così difficile della sua storia.

Flavio DI MURO (LEGA) annuncia il voto favorevole della Lega rilevando come l'Accordo in esame ponga un tema importante relativo al riconoscimento dei diritti pensionistici e all'assistenza amministra-

tiva, giuridica e fiscale nei confronti dei lavoratori moldavi che abbiano svolto una parte del lavoro sul territorio italiano. Si augura tra le altre cose che il dibattito in corso sia un stimolo alla riflessione visto che è all'esame del Senato, e tornerà presumibilmente alla Camera per la seconda lettura, il provvedimento sulla tassazione delle pensioni e sui contributi versati dai lavoratori transfrontalieri. Ritiene che l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare le condizioni perché dal punto di vista del trattamento pensionistico non vi siano discriminazioni tra lavoratori, evidenziando come il Trattato in questione consenta di evidenziare le incongruenze tuttora da risolvere a livello europeo. Auspica a tale proposito che l'assente e silente Unione europea possa intervenire per definire i diritti e contrastare le discriminazioni in tema di lavoro all'estero, evitando che in tali casi i pensionati siano soggetti a una tassazione eccessiva.

Gianluca VINCI (FDI) sottolinea come, sebbene oggi la Commissione stia svolgendo sulle ratifiche in esame un dibattito approfondito, normalmente il Parlamento non abbia la possibilità in concreto di intervenire sugli accordi oggetto dei disegni di legge di ratifica ad esso trasmessi. Evidenzia infatti come per prassi le Camere si limitino soltanto ad approvare i disegni di legge di ratifica senza poter di fatto intervenire sulle materie oggetto degli accordi. Ritiene che tale metodologia di lavoro non sia corretta e che sarebbe più opportuno che i testi degli accordi fossero trasmessi alle Commissioni prima della loro stipula al fine di permettere alle stesse di poter essere più incisive.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

**Testo unificato C. 2049 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il provvedimento.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte preliminarmente che ai deputati è consen-

tita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte poi che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame nella seduta di domani, giovedì 19 maggio.

In sostituzione della relatrice, onorevole Sarti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge C. 3514 Governo, approvato dal Senato e adottato come testo base dalla Commissione Ambiente della Camera per il prosieguo dell'esame degli abbinati provvedimenti in materia di contratti pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Evidenzia che il disegno di legge, originariamente composto da un unico articolo - cui il Senato ne ha aggiunto un secondo recante la clausola di salvaguardia - conferisce una delega al Governo al fine di adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. In particolare, sottolinea che, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa e dal documento di accompagnamento di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.

Osserva che il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Tra

tali principi, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione degli stessi, risultano di particolare interesse per la Commissione Giustizia quelli di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *i)*, *q)*, *ff)* e *hh)*. La lettera *a)* è volta a garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, ferma restando l'inderogabilità, fra le altre, delle misure a tutela della legalità. La lettera *a-bis)* è stata introdotta nel corso dell'esame da parte della Commissione Ambiente, ed è relativa alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. La lettera *i)*, che nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito ha subito modificazioni, inerisce alla riduzione e alla certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiamata la necessità, nel criterio direttivo, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione – in base ad apposita modifica operata dal Senato – alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva. La lettera *q)* dispone la rivisitazione del sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e – in base ad un'integrazione apportata nel corso dell'esame al Senato – all'adeguatezza dell'attrezza-

tura tecnica e dell'organico, al rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti. La lettera *ff)* incide sulla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione. La lettera *hh)* incide sull'estensione e sul rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Precisa che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché (in virtù di un'apposita integrazione operata nel corso dell'esame al Senato) le necessarie disposizioni transitorie e finali. Il comma 4, invece, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. Da ultimo, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente, in fine, che l'articolo 2, infine, reca una clausola di salvaguardia a norma della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi del provvedimento in esame secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.



Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta l'esame delle proposte emendative si era interrotto prima dell'esame dell'emendamento Bazoli 1.15, dal quale si ripartirà nella seduta odierna e su cui il relatore aveva espresso parere favorevole e il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione.

Franco VAZIO (PD), ritenendo necessario svolgere un intervento di carattere generale che evidenzi alcune criticità presenti nel provvedimento in esame, manifesta alla Commissione la propria contrarietà alla soppressione dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 del T.U. in materia di stupefacenti disposta dalle lettere f) e g) dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Ritiene, difatti, che al posto di un'abrogazione di tale disciplina sia necessaria un'armonizzazione di quest'ultima tenendo an-

che conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia. Inoltre, fa presente che il provvedimento procederebbe ad un'equiparazione, attraverso una riduzione generale delle pene previste, di condotte ben diverse, non prendendo in considerazione le differenze esistenti tra le sostanze stupefacenti presenti alle tabelle II e IV e quelle presenti alle tabelle I e III di cui al citato testo unico. Evidenzia, inoltre, che particolarmente problematica appare essere l'esclusione per le condotte di lieve entità dell'arresto facoltativo di cui all'articolo 380, comma 1, lettera h), del Codice di procedura penale. Difatti, pur ritenendo condivisibile la previsione di misure attenuate nel caso di spaccio di *cannabis*, ritiene non idonea l'estensione di tali misure anche nel caso di spaccio di sostanze stupefacenti come la cocaina e l'eroina.

Pertanto, pur ritenendo che il testo in esame sia in larga parte condivisibile, sottolinea la necessità di approfondire le problematiche testé evidenziate, al fine di giungere ad un testo migliore e maggiormente condiviso dalle forze politiche, e che non preveda pene troppo miti per condotte gravi come lo spaccio di cocaina, per di più poco coerenti con l'obiettivo di un contrasto efficace allo spaccio di stupefacenti. Ritenendo, quindi, che l'obiettivo del testo in discussione non sia certo quello di depenalizzare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si auspica che il Presidente, in qualità del relatore, si faccia carico delle problematiche esposte e proponga, per quando si arriverà alle proposte emendative riguardanti le parti del provvedimento in questione, soluzioni adeguate.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricordando che si è sempre dimostrato disponibile ad accogliere tutte le proposte di miglioramento del testo provenienti dai membri della Commissione, al fine di migliorarlo e di renderlo il più possibile condiviso, prende atto delle delicate criticità sollevate dall'onorevole Vazio e della validità delle argomentazioni da lui esposte. Fa quindi presente che esse sono già state oggetto di interlocuzioni informali e che le terrà in dovuta considerazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), ritenendo condivisibili le questioni sollevate dall'onorevole Vazio, rammenta la posizione del gruppo di Forza Italia, fortemente critico nei confronti del provvedimento in esame, come dimostrato dalle proposte emendative, e in particolare da quelle soppresive, presentate. Inoltre, evidenzia come l'intervento del collega che l'ha preceduto dimostri il vero intento dei presentatori del procedimento, cioè la liberalizzazione delle droghe, anche di quelle pesanti, che ritiene inaccettabile.

Roberto TURRI (LEGA), alla luce dell'intervento svolto dal collega Vazio, si chiede se la posizione da lui espressa sia condivisa anche dal resto del gruppo del Partito Democratico e sottolinea che, al netto di interlocuzioni informali di cui non è a conoscenza, non gli sembra che in questa fase vi siano state proposte emendative, presentate da gruppi diversi dalla Lega, per superare le criticità evidenziate. Inoltre, ritiene che il fatto che le criticità riguardino l'articolo 2 del provvedimento in esame non può essere un pretesto utilizzato per affrontarle solo successivamente con la presentazione di emendamenti o di proposte di riformulazione all'ultimo momento. Pertanto, ritiene che, se l'intento è quello di una massima condivisione del provvedimento, è necessario rinviare l'esame ad un'altra seduta.

Alfredo BAZOLI (PD), dando atto del fatto che il relatore ha sempre manifestato la volontà di trovare un ampio accordo tra le forze politiche sul provvedimento in esame e si è sempre dimostrato disponibile a recepire proposte di miglioramento del testo, ritiene che non ci sia nessuna ragione per rinviare l'esame delle proposte emendative, potendo le criticità sollevate dal collega Vazio essere affrontate successivamente, con quella disponibilità al confronto e alla discussione che è stata manifestata anche nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede al Presidente in quale fase procedurale si trova

la Commissione, non spiegandosi a che titolo stiano intervenendo i colleghi che l'hanno preceduto.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, specifica che gli interventi sono sull'ordine dei lavori.

Martina PARISSÉ (CI), prendendo atto delle parole del collega Vazio, ritiene opportuno che, nel caso sia intenzione del relatore presentare proposte di riformulazione o emendamenti, ciò venga fatto nella seduta odierna così da poter dare alla Commissione, nella prossima seduta, la possibilità di esaminare compiutamente tutte le proposte di modifica al testo.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, rammentando che le proposte di riformulazione sono già state presentate dal relatore nel corso delle sedute precedenti, così come alcuni suoi emendamenti, fa presente che le parti del testo su cui sono state rilevate alcune perplessità sono già state oggetto di una proposta di riformulazione e che ci sarà la possibilità di migliorare il testo attraverso una nuova proposta di riformulazione.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bazoli 1.15, ritiene che esso ponga un problema di sintassi, non armonizzandosi perfettamente con il testo del provvedimento, poiché l'avverbio aggiunto dall'emendamento andrebbe a collocarsi al di fuori delle virgole all'interno delle quali sono collocate le parole a cui esso si riferisce.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ringraziando l'onorevole Di Muro per l'osservazione, fa presente che quella parte del testo è stata oggetto di una *errata corrigé* che ha collocato correttamente le virgole nella frase. In ogni caso evidenzia che si tratta di una questione affrontabile eventualmente in sede di coordinamento formale del testo.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 1.15 (*vedi allegato*)

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cunial 1.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Sarli 1.17 (*vedi allegato*)

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sarli 1.18: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.19 a sua prima firma, fa presente che esso si pone l'obiettivo di regolamentare l'attività di coltivazione delle piante di *cannabis* attraverso la previsione dell'obbligo a carico del soggetto di comunicare diverse informazioni riguardanti l'attività di coltivazione al Prefetto territorialmente competente. Ritiene che tale procedura informativa sarebbe funzionale anche al fine di controllare che chi inizia una coltivazione lecita non inizi, anche se per ragioni dovute a necessità economiche, un'attività di spaccio su piccola scala e di evitare che, come accade attualmente, alcuni soggetti dediti allo spaccio, al fine di evitare sanzioni penali, inizino a coltivare nottetempo piante di *cannabis* su terreni di proprietà altrui. Inoltre, facendo presente che l'emendamento in discussione prevede misure effettive nel caso di mancata comunicazione all'autorità prefettizia, come la sospensione della patente di guida o della licenza di porto d'armi, ritiene che tali conseguenze pratiche siano dotate di un'efficacia deterrente maggiore rispetto a sanzioni detentive non particolarmente afflittive e difficilmente applicabili. In aggiunta, l'obbligo di comunicazione servirebbe anche a fare chiarezza rispetto all'effettivo titolare delle piante coltivate, poiché, in caso contrario, sarebbe difficile far rispettare il numero previsto di quattro piante, potendo il soggetto coltivatore coinvolgere fittiziamente il proprio nucleo familiare. Pertanto, essendo l'intento dell'emendamento quello di fare chiarezza nell'applicazione della normativa in questione, chiede le ragioni del dissenso dei Commis-

sari che si oppongono all'approvazione di tale emendamento. Infine, precisando che il gruppo della Lega è contrario a monte all'introduzione della possibilità di coltivare piante di *cannabis*, ritiene che, nel caso in cui si voglia approvare tale provvedimento, sia necessario prevedere norme che rendano effettivo il controllo dello Stato sul rispetto delle regole previste.

Roberto TURRI (LEGA), pur ribadendo la netta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento nel suo complesso, ritiene particolarmente efficace l'emendamento proposto al fine di migliorare il testo in discussione, in particolare attraverso misure che facilitino l'attività di controllo e quella sanzionatoria. Pertanto, anche al fine di valutare un'eventuale riformulazione da parte del relatore, chiede che l'emendamento Paolini 1.19 venga accantonato.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta del collega Turri, fa presente che l'emendamento Paolini 1.19 deve intendersi accantonato.

Manfredi POTENTI (LEGA), facendo presente di aver chiesto la parola sull'emendamento Paolini 1.19, in considerazione del suo accantonamento si riserva di intervenire in un momento successivo.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), in considerazione dell'avvenuto accantonamento, si riserva di argomentare successivamente la posizione di Fratelli d'Italia sull'emendamento del collega Paolini.

Gianluca VINCI (FDI), nel dichiarare la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia, fa presente che l'emendamento Sodano 1.26, il cui testo è addirittura più lungo di quello della stessa proposta di legge in esame, potrebbe avere una sua qualche ragione d'essere in virtù della migliore tecnica normativa dimostrata. Ritiene tuttavia inaccettabile il suo contenuto, dal momento che tra le altre cose l'emendamento introduce un codice ATECO per la classificazione delle attività commerciali del mercato libero della *cannabis* e prevede la sola san-

zione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni in materia di detenzione personale e di consumo di *cannabis*. Nel sottolineare pertanto che l'emendamento Sodano 1.26 realizza una forzatura ulteriore in materia di legalizzazione della *cannabis*, ribadisce la contrarietà del suo gruppo.

Michele SODANO (MISTO), nel sottolineare che l'emendamento a sua firma 1.26 rappresenta il futuro della regolamentazione della *cannabis*, fa presente che il suo contenuto è tratto dal testo di una proposta di legge in materia, di cui si è fatto promotore e che viene definita « manifesto collettivo ». Precisando altresì che tale proposta di legge è stata ispirata alle esperienze di altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, ritiene che oggi, oltre ad affrontare la questione della detenzione per uso personale della *cannabis*, si debba pensare anche a regolamentare il mercato. Si rivolge in particolare agli esponenti delle destre liberali, sottolineando l'importanza di disciplinare il mercato e di facilitare la libera impresa anche in questo settore, analogamente a quanto avviene per sostanze ben più pericolose, quali per esempio l'alcol. Precisa a tale proposito che da tale iniziativa deriverebbe un gettito fiscale di 6 miliardi di euro l'anno, che potrebbero essere destinati ad investimenti in settori strategici, con conseguente incremento significativo dei posti di lavoro. Nel richiamare in particolare l'esperienza del Colorado che dalla regolamentazione del mercato della *cannabis* ricava 1 miliardo di dollari all'anno, oltre ad un incremento del 50 per cento dei posti di lavoro nel settore turistico e alla possibilità di fare investimenti in settori importanti quali l'istruzione, invita i colleghi a riflettere sull'argomento, sulla scorta di quanto avviene in Paesi quali gli USA, il Canada e a breve anche in Germania. Si domanda pertanto cosa farà l'Italia quando anche l'Unione europea deciderà di sottrarre il mercato della *cannabis* alle mafie. Nel preannunciare il proprio ovvio voto favorevole, si dichiara curioso di comprendere e quale sarà la posizione dei colleghi del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico.

Sottolineando che si tratta soltanto di una questione di tempo, si dichiara lieto se la sua iniziativa contribuirà a determinare un dibattito in materia.

Pierantonio ZANETTIN (FI) manifesta la contrarietà del gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.26 che, a parere del collega Sodano, sarebbe caratterizzato da un'impostazione liberale. A tale proposito fa presente che su argomenti come quello in discussione non bastano i dati economici o fiscali, essendo indispensabile svolgere una valutazione di tenore etico ed educativo, con riguardo in particolare alle prospettive delle generazioni cui si darebbe libero accesso alla *cannabis*. Evidenzia come tutte le esperienze fin qui rappresentate dimostrino che ciò induce i giovani ad abusare delle sostanze stupefacenti e a passare al consumo delle cosiddette droghe pesanti. Nel ribadire pertanto l'esigenza di valutazioni etiche, che prescindano dalle esperienze degli altri Paesi e dal vantaggio in termini di gettito fiscale, fa presente che Forza Italia non può accedere all'impostazione proposta. In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto contrario anche da parte della Lega sull'emendamento 1.26, prendendo le distanze dalle valutazioni del collega Sodano, il quale ha inteso evidenziare i vantaggi economici che lo Stato ricaverebbe dalla vendita di droghe cosiddette leggere, il cui consumo a suo dire non provocherebbe danni. Fa presente che il suo gruppo non ammette sul tema in discussione valutazioni di tale natura, essendo convinto, a differenza del collega Sodano, che la liberalizzazione del consumo di droga non ha reso più ricchi i Paesi che l'hanno praticata. Con riguardo in particolare agli Stati Uniti d'America, gli risultano dati diversi da quelli appena esposti, senza considerare le ulteriori implicazioni connesse alla liberalizzazione delle droghe che per la Lega leggere non sono.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), rispetto alle tante implicazioni del tema in oggetto,

intende affrontare esclusivamente l'aspetto economico, benché non sia certamente quello che predilige, dal momento che a suo parere la tutela della persona deve essere preminente rispetto ad altri interessi. Precisa pertanto come l'affermazione secondo cui la legalizzazione della *cannabis* contribuisce all'incremento del PIL, non tenga conto della parte di spesa pubblica che necessariamente deve essere dedicata alla cura delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti. Fa presente a tale proposito che i danni causati dal consumo di droghe sono documentati dalla scienza, rilevando come le indagini diagnostiche svolte sulla persona prima, dopo e durante l'assunzione di sostanze stupefacenti, abbiano evidenziato alterazioni in alcune aree del cervello, con riduzione delle capacità cognitive e attentive del soggetto, nonché l'insorgenza di patologie. Nel ribadire pertanto che ciò incide in maniera significativa sulla spesa sanitaria, come avviene in tutti i casi di dipendenza patologica, ivi inclusa l'assunzione di sostanze cannabinoidi, rileva come anche dal punto di vista economico la legalizzazione della *cannabis* comporti una perdita e non un beneficio. In conclusione, ritenendo importante che almeno in quest'aula si dica come stanno realmente le cose, guardando all'interesse degli interessi in campo, preannuncia il convinto voto contrario di Fratelli d'Italia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ritenendo di aver individuato in un articolo de *Il fatto quotidiano* del 2019 la fonte utilizzata dal collega Sodano nel suo precedente intervento, precisa che il Colorado, oltre a ricavare 1 miliardo di dollari in cinque anni dalla regolamentazione del mercato della *cannabis*, ha visto un incremento degli accessi al pronto soccorso nonché degli incidenti mortali in cui almeno uno dei soggetti coinvolti aveva assunto droga. Ciò precisato, ritiene che la liberalizzazione dell'accesso alla *cannabis* determini l'abbassamento della soglia di percezione della pericolosità della sostanza, la diminuzione dell'età media del consumatore e l'allargamento del mercato, con la conseguente tendenza a sperimentare droghe via via più pesanti. A tale proposito riporta la propria

esperienza, sottolineando come tutti i giovani da lui difesi in sede penale abbiano dichiarato di aver iniziato con la *cannabis* per poi passare al consumo di droghe pesanti. Rilevando inoltre come rendere lecita una sostanza comporti inevitabilmente la sua maggiore accessibilità, ritiene innegabile che la liberalizzazione delle droghe determini anche un ampliamento del mercato. Aggiunge infine che le attuali tecniche in materia di modificazioni genetiche comportano ulteriori rischi, consentendo di coltivare piantine di *cannabis* che sono molto più pericolose per il cervello umano della marijuana.

Martina PARISSÉ (CI) annuncia il voto contrario del suo gruppo, aggiungendo alle considerazioni del collega Paolini la convinzione che la nascita di un mercato legale non significhi necessariamente la scomparsa di quello illegale. Richiama pertanto l'esperienza di Paesi come il Colorado o come lo Stato di Washington in cui, anche dopo la legalizzazione dell'uso di sostanze stupefacenti, la quota di mercato illegale rimane molto elevata. Precisa inoltre che il prodotto venduto legalmente avrà, anche in considerazione dell'imposizione delle imposte, un prezzo più alto rispetto a quello che potrà essere fissato nel mercato illegale e che le organizzazioni criminali si organizzeranno di conseguenza per mantenere le proprie entrate in materia di droga. Ribadisce da ultimo che, come evidenziato dal collega Bellucci, il gettito derivante dalla legalizzazione della droga non tiene conto degli incrementi della spesa sanitaria.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), riferendosi all'intervento della collega Bellucci, fa presente che le entrate derivanti dal mercato della droga già pesano sul PIL e che si tratta quindi di trasferire tali entrate dalle mafie allo Stato. Nel precisare che lasciando la normativa inalterata si finisce per fare un favore alla mafia, rileva che l'emendamento del collega Sodano intende sottrarre potere alle organizzazioni criminali. Pertanto, a suo avviso, la vera domanda da porsi è se si voglia o meno sottrarre alle mafie il loro potere negoziale.

Flavio DI MURO (LEGA) dichiara in primo luogo di aver letto attentamente l'emendamento 1.26 del collega Sodano, tratto tra l'altro dalla bellissima rubrica del nuovo articolo 4-*bis*, intitolata «mercato libero della *cannabis*». Precisa a tale proposito di aver creduto inizialmente di comprendere cosa intendesse il collega per «libertà», immaginando che egli avesse individuato misure di semplificazione delle norme vigenti, per evitare gli ostacoli burocratici e favorire gli imprenditori. Fa presente che al contrario ha annotato ben 16 incombenze procedurali previste dall'emendamento. Rileva inoltre, come in aggiunta a queste e ad altre misure di semplificazione, sempre nell'ottica della libertà, si siano volute rendere partecipi anche la prefettura, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. In conclusione, ritenendo che il titolo della rubrica poco si addica alla libertà e alla semplificazione evocate, invita il collega a ritirare l'emendamento 1.26, che ha finito per complicare la situazione tradendo la *ratio* che si era prefisso.

Michele SODANO (MISTO) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al deputato Sodano che è già intervenuto per dichiarazione di voto.

Michele SODANO (MISTO) chiede di intervenire per un solo minuto, essendo stato chiamato in causa personalmente in tutti gli interventi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa al deputato Sodano che egli non è stato offeso in alcun modo dai colleghi, essendosi questi ultimi limitati a criticare legittimamente l'emendamento a sua firma 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento Sodano 1.26.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dell'orario e del previsto avvio per le ore 15.30 dei lavori delle Commissioni riunite I e II, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la detenzione inserire la seguente: esclusiva-*  
*mente.*

**1.15.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Vazio, Zan.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: quattro aggiungere la seguente: piante.*

**1.17.** Sarli, Termini, Suriano.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Commissaria della <i>Verkhovna Rada</i> per i diritti umani, Onorevole Liudmyla Denisova .....	80
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione .....	81
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	81
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	87
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
RISOLUZIONI:	
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova ulteriore formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

**COMITATO PERMANENTE  
SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.55.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

**Audizione della Commissaria della *Verkhovna Rada* per i diritti umani, Onorevole Liudmyla Denisova.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.15.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene*



*il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

### **La seduta comincia alle 15.20.**

#### **Sui lavori della Commissione.**

Piero FASSINO, *presidente*, si rammarica per l'esigua partecipazione da parte dei colleghi della Commissione all'audizione della Commissaria per i diritti umani della *Verkhovna Rada* ucraina, Onorevole Liudmyla Denisova, testé svolta e da cui è emerso in tutta la sua gravità e drammaticità il livello delle violazioni dei diritti umani in corso in Ucraina da parte degli invasori russi.

Passando all'ordine del giorno odierno, propone, poi, che la Commissione proceda dapprima all'esame in sede referente del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, con precedenza rispetto all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 41 del 2022 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

La Commissione acconsente.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, in premessa, esprime soddisfazione per l'ampia attività

conoscitiva che, attraverso le audizioni dei Ministri interessati, ha consentito di approfondire i molteplici profili del Trattato in esame. Avverte, quindi, che tutte le Commissioni competenti – Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Trasporti, Attività Produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e Questioni regionali – hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente, la relatrice Quartapelle Procopio ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'emendamento 3.1.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ringraziando il Presidente Fassino per aver accolto la richiesta di approfondire la materia attraverso un ciclo mirato e di altissimo livello di audizioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega, sottolineando, tuttavia, la necessità che la Commissione continui a monitorare l'attuazione della cooperazione tra Italia e Francia in attuazione del Trattato. Appare, infatti, permanere un sostanziale squilibrio tra i due Sistemi-Paese, con il serio rischio che interi settori della nostra struttura produttiva possano essere assorbiti dalle controparti francesi, o comunque assoggettati agli interessi d'Oltralpe.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi agli apprezzamenti per l'esame accurato svolto dalla Commissione e preannunciando il voto favorevole del Partito democratico, sottolinea che l'intesa in esame, malgrado il suo

carattere bilaterale, realizza uno sforzo a sostegno del processo di integrazione europea, vera stella polare della politica estera italiana.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Piero FASSINO, *presidente*, accedendo alla proposta del collega Formentini, evidenzia l'opportunità che la Commissione eserciti in futuro un'azione di monitoraggio sull'attuazione del Trattato attraverso una costante interlocuzione con il Governo, con modalità che potranno essere di volta in volta convenute in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità dei presenti di conferire il mandato alla relatrice, deputata Quartapelle Procopio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di**

**modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**C. 3591 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), *relatrice*, in via generale, osserva che il provvedimento, composto di nove articoli, reca misure di prevenzione del contagio da COVID-19, per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Inoltre, dispone che le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23 e che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della III Commissione, segnala l'articolo 7, recante misure in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

In via preliminare, ricorda che la legge n. 459 del 2001 ha definito i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ed ha previsto l'istituzione della Circostrizione Estero, ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Rileva che l'articolo 1 della medesima legge prevede l'applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della Circostrizione Estero per le elezioni politiche ed in occasione dei *referendum* abrogativi e confermativi costituzionali.

Segnala che gli elettori residenti all'estero sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza, fatta salva la loro facoltà di votare in

Italia – presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti – previa apposita e tempestiva opzione valida per un'unica consultazione. Tale opzione si esercita dando comunicazione scritta al consolato di residenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle consultazioni.

Sottolinea, inoltre, che possono votare per le elezioni politiche e per i *referendum* nella circoscrizione Estero anche gli elettori, e i loro familiari, temporaneamente all'estero per motivi di studio, salute e lavoro (da almeno tre mesi), esercitando l'opzione prescritta dalla legge.

Ricorda che fino ad oggi gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali sono stati svolti a cura della Corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale per la Circoscrizione Estero.

Osserva che nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge il Governo rileva che ciò comporta oneri non più sostenibili, sia per l'enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata tanto i magistrati quanto il personale della Corte di appello di Roma, sia per una questione logistica determinata, da un lato, dall'inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della Protezione civile di Castelnuovo di Porto – che versano in uno stato di degrado –, dall'altro, dalla difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce.

Per altro verso, rileva che nel corso degli anni il numero degli elettori residenti all'estero è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei *referendum* del 2003 agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022.

Evidenzia che, in ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il provvedimento in esame si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della sopra citata legge n. 459 del 2001, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, con la finalità

di: a) suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di Corte d'appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale – che rimane sempre quella di Roma – sia per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; b) concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l'Ufficio centrale di Roma, dal momento che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non dispone di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, mentre la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei.

Osserva che, sulla base di queste premesse, l'articolo 7, comma 1 istituisce quattro nuovi uffici decentrati per la Circoscrizione Estero, individuati a Napoli, Firenze, Bologna e Milano, prevedendo che siano composti da tre magistrati – scelti dal presidente della Corte di appello –, anziché da sei come l'Ufficio centrale di Roma, in considerazione dei minori compiti assegnati, limitati alle operazioni di spoglio. Al fine di agevolare il lavoro degli uffici, si dispone, inoltre, che per le operazioni demandate all'Ufficio centrale e agli uffici decentrati le Corti di appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto (capoverso 1-ter).

Evidenzia che in base al capoverso 1-*quater* gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze sono competenti per gli Stati e per i territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; l'ufficio centrale di Roma per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale; l'ufficio decentrato di Napoli per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Precisa che in base al capoverso 1-*quinqüies*, mediante il decreto ministeriale con il quale entro il 31 gennaio di ogni anno viene pubblicato il numero dei cittadini italiani re-

sidenti nelle singole ripartizioni, i singoli Stati afferenti alla ripartizione Europa vengono assegnati all'uno o all'altro ufficio suddividendo il numero dei cittadini – e quindi dei seggi – in maniera omogenea tra le sedi, in modo che sia possibile tenere conto di mutamenti demografici che nel corso degli anni possano alterare i rapporti tra gli Stati stessi senza dover necessariamente intervenire con ulteriori modifiche normative.

Segnala che in sede di prima applicazione tale suddivisione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia, da adottare entro 45 giorni dal 5 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo 7 modifica la citata legge n. 459 del 2001 stabilendo che, una volta ricevuti i plichi provenienti dall'estero, l'Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni – o dagli Stati – di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per i relativi servizi di scorta.

Rileva che i commi 3 e 4 apportano alla disciplina vigente mere modifiche lessicali, per adeguare il dato normativo all'introduzione degli uffici decentrati, mentre il comma 5 interviene sull'articolo 15 della citata legge n. 459 del 2001, prevedendo che al termine delle operazioni elettorali gli uffici decentrati debbano inviare i verbali dei seggi all'ufficio centrale, affinché questo possa svolgere le attività volte all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

Osserva che il comma 6 apporta al regolamento attuativo della medesima legge – il citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 – le modifiche conseguenti, disponendo, in particolare, che all'individuazione delle soluzioni logistiche e alla nomina dei componenti dei seggi partecipino anche i comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei ove

collocare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

Segnala che il comma 7 interviene sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, il quale dispone che le amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese. Considerati l'aumento degli elettori all'estero e la complessità nella gestione delle relative operazioni di voto, si prevede, infatti, che l'emanazione da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze del decreto di assegnazione delle risorse alle amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali avvenga di concerto anche con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale gestisce attraverso gli uffici della rete diplomatica e consolare le operazioni che consentono l'esercizio del diritto di voto da parte dei connazionali all'estero.

Evidenzia che il comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applichino alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, essendo necessario garantire agli uffici e alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici; pertanto, tali previsioni non trovano applicazione per la consultazione relativa ai *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022, i quali sono stati indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022.

Sottolinea che, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative a tali *referendum*, il comma 9 prevede: *a)* che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; *b)* che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio sia stabilito, rispettivamente, in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire; *c)* che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali sia aumentato del 50 per cento, in considerazione della mag-

gior mole di lavoro da cui essi saranno gravati.

Segnala, infine, che il comma 10 autorizza la spesa necessaria per il funzionamento dei nuovi uffici decentrati, pari a 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Segnalare anche l'articolo 6, comma 2, che riduce – esclusivamente per le elezioni del 2022 – il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15 mila abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista: la norma dispone che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e sempre per le elezioni 2022, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) « che non esercitano il diritto di voto ».

Infine, evidenzia che il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l'introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum* si applica per l'anno 2023 anziché per il turno elettorale del 2022. Inoltre, viene rifinanziato per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato alla sperimentazione introdotto dalla medesima legge di bilancio 2020.

Sottolinea che, come evidenziato nella relazione illustrativa, tale rinvio della sperimentazione è stato deciso alla luce delle rilevanti criticità sul piano della sicurezza da attacchi informatici emerse a seguito di intense interlocuzioni tecniche tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, in esito alle quali sono emerse.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la collega Boldrini ha presentato un'ulteriore riformulazione della risoluzione, valutata favorevolmente dal Governo, e che il voto sull'atto di indirizzo è stato rinviato alla seduta odierna su richiesta dei Gruppi della Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, al fine di favorire un supplemento di riflessione nell'obiettivo di un'approvazione unanime della risoluzione.

Ricorda, altresì, che il collega Formentini aveva comunque anticipato che l'assenso del Gruppo sulla risoluzione era subordinato alla disponibilità della presentatrice ad espungere dal primo punto della premessa il riferimento ai cambiamenti climatici, nonché a sopprimere l'ultimo punto della premessa, relativo al sondaggio *online*.

Laura BOLDRINI (PD) accoglie le proposte di soppressione avanzate dal collega Formentini, ritenendo opportuno procedere in tal senso malgrado l'atto abbia ottenuto il parere favorevole del Governo, nell'intento di raccogliere il massimo consenso in seno alla Commissione.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), preannunciando il voto favorevole della propria componente politica nell'ottica di assicurare un consenso unanime all'atto di indirizzo, sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato opportuno rendere più incisivo e vincolante l'ultimo impegno della parte dispositiva che nella versione attuale rende troppo aleatoria la possibilità di partecipare come « Paese osservatore » alla prima riunione degli Stati Parti, tenuto conto che tale riunione si svolgerà entro il prossimo mese di giugno.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando la presentatrice, onorevole Boldrini, per la disponibilità ad accogliere le richieste di riformulazione del proprio gruppo, a nome del quale preannuncia il voto favorevole, ribadisce la necessità che il nostro Paese operi in piena consonanza con gli alleati della NATO, di cui bisogna preservare la compattezza, specie in un frangente delicato come quello attuale. Inoltre, pur condividendo la speranza di un mondo finalmente libero dalle armi nucleari, ricorda che l'equilibrio della deterrenza ha assicurato lunghi decenni di pace e, nonostante la crisi attuale, potrebbe farlo anche in futuro.

Iolanda DI STASIO (M5S), associandosi agli apprezzamenti per il lavoro svolto dalla collega Boldrini, chiede di sottoscrivere l'atto di indirizzo in esame e preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), proprio sulla scorta delle ambiguità

del testo segnalate dalla collega Ehm, preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia. A suo avviso, il testo attuale della risoluzione è frutto di una mediazione al ribasso che, da un lato, svislisce gli intenti iniziali della collega Boldrini – nobili, anche se non condivisi dalla sua parte politica –, dall'altro contiene una palese contraddizione: infatti, non si può in alcun modo conciliare l'adesione dell'Italia, sia pure come « Paese osservatore », al Trattato per la proibizione delle armi nucleari con gli obblighi che incombono sul nostro Paese in conseguenza dell'appartenenza all'Alleanza atlantica, dal momento che il Trattato in questione vieta agli Stati Parti di detenere armi nucleari, sia pure solo per conto di terzi.

Pur apprezzando i costanti sforzi del Presidente Fassino per costruire un consenso unanime sugli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, nonché la disponibilità della collega Boldrini ad accedere alle richieste di modifica avanzate da altre forze politiche, ribadisce che la versione attuale della risoluzione è un mero esercizio di equilibrismo politico, privo di efficacia politica e buono solo per accontentare frange di elettorato senza alcun denominatore comune.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO conferma il parere favorevole del Governo, anche con le ultime modifiche accolte dalla presentatrice.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione n. 7-00766 Boldrini, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3

*Al comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.*

**3.1.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.****NUOVA ULTERIORE FORMULAZIONE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

le armi nucleari costituiscono ancora oggi una grave minaccia per l'umanità ed è quindi fondamentale continuare gli sforzi per la loro riduzione con l'obiettivo di una definitiva eliminazione, con un approccio progressivo, graduale e di natura inclusiva al disarmo nucleare;

le catastrofi umanitarie e i danni irreversibili che possono essere prodotti dalle armi nucleari appaiono inconciliabili con il diritto internazionale umanitario e hanno indotto la comunità internazionale a rendere prioritari gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo;

l'Italia ha sempre ribadito che l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari è uno dei cardini della propria politica estera, pur considerando l'articolata cornice degli impegni internazionali e gli aspetti di sicurezza collegati;

Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) è il principale pilastro dei percorsi di disarmo nucleare e va rafforzato in tutti i suoi aspetti, rilanciandone l'universalizzazione e sollecitando gli Stati, in particolare quelli dotati di armamenti nucleari, ad aderirvi senza condizioni;

tal senso è fondamentale proseguire l'impegno per ulteriori passi avanti in tema di disarmo nucleare ai sensi dell'articolo VI del TNP, nel contesto del « Ciclo di Riesame » attualmente in corso e in vista della Conferenza di revisione del Trattato fissata per agosto 2022 dopo i diversi spostamenti dovuti all'emergenza pandemica;

il 7 luglio 2017 è stato adottato da una Conferenza delle Nazioni Unite, su

impulso dell'Assemblea Generale, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) promosso anche dal lavoro della società civile internazionale, con l'intento di fornire uno strumento giuridico per la progressiva eliminazione totale delle armi nucleari rafforzando gli obiettivi della non proliferazione nucleare e del disarmo generale conformemente all'articolo VI del TNP;

dopo il raggiungimento, nell'ottobre del 2020, della cinquantesima ratifica, il Trattato TPNW è entrato in vigore il 22 gennaio del 2021, diventando, dunque, la prima norma internazionale volta a sancire l'illegalità delle armi nucleari. Attualmente il TPNW è stato firmato da 86 Stati e ratificato da 60 (in Europa da Austria, Irlanda, San Marino, Santa Sede);

in occasione dell'entrata in vigore del trattato TPNW il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota in cui, pur evidenziando che « l'Italia conferma di condividere pienamente l'obiettivo di un mondo libero da armi nucleari e resta particolarmente impegnata nei settori del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione, che sono componenti essenziali della nostra politica estera » e nel contempo apprezzando « il ruolo della società civile nel sensibilizzare sulle conseguenze catastrofiche dell'uso delle armi nucleari » e « nutrendo profondo rispetto per le motivazioni dei promotori del Trattato e dei suoi sostenitori », sottolinea « che l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari possa essere realisticamente raggiunto solo attraverso un articolato percorso a tappe che tenga conto, oltre che delle considerazioni di carattere umanitario, anche delle



esigenze di sicurezza nazionale e stabilità internazionale »,

impegna il Governo:

a continuare gli sforzi verso l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo della diplomazia italiana in tal senso ed articolando proposte concrete e condivise soprattutto in ambito di Unione europea e con i *partner* storici dell'Italia;

a continuare a valutare, in questo contesto, compatibilmente con l'obiettivo delineato, con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri Alleati possibili azioni di avvicinamento ai contenuti del Trattato TPNW, in

particolare per quanto riguarda azioni di « Assistenza alle vittime e risanamento ambientale », considerando la grande tradizione umanitaria dell'Italia e come previsto dall'articolo VI dello stesso Trattato;

a considerare, in consultazione con gli Alleati, l'ipotesi di partecipare come « Paese osservatore » alla Prima Riunione degli Stati Parti del Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW) che si svolgerà a Vienna nel giugno 2022, tenendo conto della partecipazione dei Governi di Paesi NATO, come la Norvegia e la Germania.

(7-00766) « Boldrini, Delrio, De Micheli, Fassino, La Marca, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Ehm, Migliore, Emiliozzi, Di Stasio ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94

#### RISOLUZIONI:

7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	92
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa. C. 3158 Ferrari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato e abb.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Conferenza dei rappresentanti dei gruppi ha stabilito di anticipare la discus-

sione sulle linee generali del provvedimento in esame alla seduta dell'Assemblea di lunedì 23 maggio. Avverte, quindi, che il prescritto parere verrà votato nella seduta odierna, al termine della discussione generale.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce che lo scopo del provvedimento, composto di soli due articoli, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici, armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. Osserva, quindi, che l'intervento normativo è stato strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modifi-

cato l'originario impianto del Codice stesso. Segnala, poi, che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Riassumendo sinteticamente il contenuto del testo trasmesso dalla Commissione di merito, rileva che la nuova normativa dovrà perseguire obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee e dovrà assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici. Dovrà essere ridefinita e rafforzata la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica. Dovranno inoltre essere semplificate, tra l'altro: la disciplina dei contratti sotto soglia e quella dei contratti esclusi; le procedure per la realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca; la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico.

Per quanto attiene agli ambiti d'interesse della Commissione difesa, segnala che il criterio direttivo di cui alla lettera *bb*) prevede che vengano individuati i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e la semplificazione della disciplina ad essi applicabile. Al riguardo, ricorda che l'articolo 159 del Codice degli appalti stabilisce che all'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81 CE) si applica la parte in materia di concessioni del codice, fatta eccezione per i contratti «sensibili» (contratti per attività di *intelligence*, contratti per la fornitura di materiale bellico *eccetera*).

Passando ad illustrare il contenuto più nel dettaglio, osserva che l'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto della delega, ovvero la disciplina dei contratti pubblici, e fissa in sei mesi il termine per il suo esercizio. Il successivo comma 2 contiene, invece, i prin-

cipi e i criteri direttivi. Il comma 3 prevede che vi sia il contestuale coordinamento normativo, ovvero l'esplicita abrogazione delle disposizioni oggetto di riforma o incompatibili nonché l'adozione di norme di coordinamento, transitorie e finali. Il comma 4, invece, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi e autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi, che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 e seguendo la procedura delineata dal comma 4. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, anche se, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, evidenzia che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 2, recante una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali. Pertanto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore, apprezzando la dettagliata illustrazione del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la sua proposta di parere.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza e condivide le finalità del provvedimento, evidenziando la necessità di ridurre i vincoli che le amministrazioni pubbliche de-

vono sopportare a causa dell'eccessiva burocrazia delle procedure di appalto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come il provvedimento in esame, come del resto già rilevato dal relatore, interessa la competenza della Commissione per l'esclusione dalla riforma degli appalti dei contratti sensibili della Difesa. Ritieni, comunque, in generale che la riforma rivesta carattere di urgenza in quanto occorre snellire quelle procedure diventate troppo pesanti negli ultimi tempi. Evidenzia, infatti, che tali appesantimenti non comportano necessariamente un aumento dell'efficienza e dei controlli e che lo snellimento della burocrazia, insieme alla trasparenza delle procedure, rimangono fondamentali per consentire alle amministrazioni tempi certi nell'aggiudicazione degli appalti e nella realizzazione delle opere pubbliche. Conclude preannunciando il voto favorevole della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 maggio 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione del secondo impegno indicato nella risoluzione, che l'onorevole Tondo si era riservato di valutare.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare la trattazione dell'atto di indirizzo a un successivo momento, poiché il dibattito svolto sull'apprezzabile iniziativa del collega Tondo ha evidenziato la necessità di approfondire aspetti sui quali la Commissione è sensibile.

Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC) accoglie la proposta del collega Aresta, apprezzando la volontà di approfondire e dibattere di un tema delicato. Ritieni, infatti, che non sia sufficiente lo sforzo fatto dal Governo nella riformulazione proposta ed auspica che dal confronto possa scaturire un'intesa senza dovere ulteriormente trascinare la soluzione di un problema che risale alla scorsa legislatura.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il collega Tondo per avere posto un tema così delicato e importante, che è stato anche strumentalizzato per denigrare l'operato della Difesa. Purtroppo, in passato, quasi tutte le regioni d'Italia hanno registrato casi di militari che hanno contratto gravi patologie e sottolinea quanto sia difficile dimostrare da parte di chi si ammala la correlazione tra la patologia contratta e l'attività prestata durante il servizio. Ricorda che ad inizio legislatura i ministri *pro tempore* della Difesa e della Salute presentarono al Parlamento la Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia nella quale si affermava l'inesistenza di alcuna correlazione tra gli eventi. Ritieni che sia giunto il momento di impegnarsi per arrivare a conclusioni che siano scientificamente provate e per prevedere che l'obbligo di dimostrare la correlazione debba ricadere sulle autorità, anziché gravare sui soggetti ammalati.

Andrea FRAILIS (PD) condivide la proposta del collega Aresta, sottolineando come ci sia l'effettiva necessità di approfondire la questione sollevata con la risoluzione del collega Tondo. Il bisogno di risposte certe, basate su dati scientifici provati, non è eludibile e, pertanto, accoglie positivamente la proposta di avviare un proficuo dibattito.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide pienamente le considerazioni del collega Frailis e apprezza la volontà di ricercare la verità su un tema così delicato e importante. Ritene fondamentale affidarsi alla scienza e auspica che dal confronto e dagli approfondimenti svolti possano emergere elementi utili per le decisioni della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, rileva che il dibattito ha evidenziato la sensibilità della Commissione sul tema delle gravi patologie linfatiche contratte dai militari. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa.**

**C. 3158 Ferrari.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI osserva che il Governo non ravvisa aspetti problematici nel provvedimento, tuttavia domanda di attendere ulteriormente nella prosecuzione dell'esame, poiché è in attesa di ricevere ulteriori elementi di informazione.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), *relatore*, acconsente alla proposta del Governo, ritenendo, peraltro, utile svolgere un breve e proficuo ciclo di audizioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato e abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato) con le abbinate proposte di legge C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello e C. 3433 Consiglio regionale Basilicata;

premessi che lo scopo del provvedimento, composto di soli due articoli, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici, armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;

rilevato che l'intervento normativo intende, dunque, assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profonda-

mente modificato l'originario impianto del Codice stesso;

evidenziato che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che il criterio direttivo di cui alla lettera *bb*) prevede che vengano individuati i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e la semplificazione della disciplina ad essi applicabile;

ricordato che l'articolo 159 del Codice degli appalti stabilisce che all'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 si applica la parte in materia di concessioni del codice, fatta eccezione per i contratti « sensibili » (contratti per attività di *intelligence*, contratti per la fornitura di materiale bellico eccetera),

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	96
5-06948 Fragomeli: Sulla disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	116

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	97
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	118
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione*) ..... 108

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 111

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 115

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

**La seduta comincia alle 13.50.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-06948 Fragomeli:** Sulla disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, nel dichiarare di non condividere l'affermazione della rappresentante del Governo secondo la quale, nella materia di disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica, non vi sarebbe un vuoto normativo, si dichiara soddisfatto, invece, per la parte della risposta nella quale il Governo afferma che le società a partecipazione pubblica, nei casi di operazioni straordinarie in cui sia prevista la partecipazione di soci privati, sono soggetti al principio secondo cui la scelta del socio contraente deve avvenire con procedure ad evidenza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vi-*



cepresidente Giorgio LOVECCHIO. – *Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

### La seduta comincia alle 14.05.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2298 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente quanto segue. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, che prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali al fine di individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, attribuendo specificatamente ai comuni compiti di riconversione e utilizzo in via prioritaria, per le finalità descritte nella norma, degli immobili di proprietà comunale purché idonei, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Le citate strutture sono infatti individuabili dagli enti locali in maniera eventuale, anche per quanto riguarda l'attribuzione ai comuni della possibilità di riconvertire, in via prioritaria, immobili di proprietà degli stessi comuni.

Le strutture distribuite sul territorio nazionale appaiono già sufficienti a ospitare le detenute madri con prole a seguito, mentre l'individuazione e ristrutturazione di altri eventuali edifici potranno sostenersi attraverso le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori dete-

nuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, che tuttavia reca a legislazione vigente una dotazione pari a 1,5 milioni, riferita ai soli anni 2021, 2022 e 2023.

In tale quadro, appare necessario, da un lato, espungere il riferimento all'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli enti locali interessati, dall'altro, introdurre un apposito rifinanziamento a regime della dotazione del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, nella misura di 1,5 milioni di euro annui, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità.

Contestualmente, appare necessario prevedere l'aggiornamento con cadenza triennale, ove necessario, del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 1, comma 323, della citata legge n. 178 del 2020, con cui si procede al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo medesimo.

Risulta, infine, necessario sostituire la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, che allo stato imputa la copertura degli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette a valere sulle disponibilità della Cassa delle ammende, prevedendo che agli oneri derivanti del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2298 e abb.-A, recante Modifiche al codice pe-

nale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, che prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali al fine di individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, attribuendo specificatamente ai comuni compiti di riconversione e utilizzo in via prioritaria, per le finalità descritte nella norma, degli immobili di proprietà comunale purché idonei, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

le citate strutture sono infatti individuabili dagli enti locali in maniera eventuale, anche per quanto riguarda l'attribuzione ai comuni della possibilità di riconvertire, in via prioritaria, immobili di proprietà degli stessi comuni;

le strutture distribuite sul territorio nazionale appaiono del resto già sufficienti a ospitare le detenute madri con prole a seguito, mentre l'individuazione e ristrutturazione di altri eventuali edifici potranno sostenersi attraverso le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, che tuttavia reca a legislazione vigente una dotazione pari a 1,5 milioni, riferita ai soli anni 2021, 2022 e 2023;

in tale quadro, appare quindi necessario, da un lato, espungere il riferimento all'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli enti locali interessati, dall'altro, introdurre un apposito rifinanziamento a regime della dotazione del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, nella misura di 1,5 milioni di euro annui, provvedendo alla relativa

copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità;

contestualmente, appare necessario prevedere l'aggiornamento con cadenza triennale, ove necessario, del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 1, comma 323, della citata legge n. 178 del 2020, con cui si procede al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo medesimo;

risulta necessario sostituire la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, che allo stato imputa la copertura degli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette a valere sulle disponibilità della Cassa delle ammende, prevedendo che agli oneri derivanti del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , utilizzando i fondi disponibili.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 4 sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023" sono

sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2021”;

b) al comma 323, dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale”.

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *relatrice*, avverte che l’Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, segnale le seguenti:

Corda 1.150 e 1.151, rispettivamente volte a disporre l’abrogazione della norma del codice di procedura penale che prevede l’assenso dell’imputato all’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici e a stabilire che, in relazione a talune specifiche fattispecie, dette procedure siano obbligatoriamente prescritte dal giudice, appaiono suscettibili di determinare un ampliamento

della platea di soggetti da sottoporre alle medesime procedure di controllo. Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle proposte emendative in commento;

Bellucci 4.8, volta a prevedere che le convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e gli enti locali siano volte al recupero e alla valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette, anziché alla loro mera « individuazione », come attualmente previsto dal testo della proposta di legge in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento – che comporta un ampliamento dell’oggetto delle convenzioni ivi previste – nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Turri 4.116, volta a prevedere che le attività di riconversione e utilizzazione da parte dei comuni degli immobili di loro proprietà da adibire a case famiglia protette, nonché gli interventi di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena detentiva, avvengano a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 e destinato all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio, che reca una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo, senza che dallo stesso derivi pregiudizio per la realizzazione delle finalità cui le risorse stesse risultano preordinate ai sensi della normativa vigente;

Turri 4.115, volta a prevedere che le attività di riconversione e utilizzazione da parte dei comuni degli immobili di loro proprietà da adibire a case famiglia protette avvenga a valere sulle risorse del Fondo

istituito dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 e destinato all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio, che reca una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, senza che dallo stesso derivi pregiudizio per la realizzazione delle finalità cui le risorse stesse risultano preordinate ai sensi della normativa vigente;

Bellucci 4.9, che prevede che le amministrazioni comunali possano individuare, ai fini della loro riconversione in strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, i beni confiscati alla criminalità organizzata o gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per gli enti locali interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 4.10 volta a prevedere che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento lavorativo – oltre che quello sociale, come allo stato previsto dal testo della proposta di legge in esame – delle donne, una volta espiata la pena detentiva. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per i servizi sociali degli enti locali interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 4.11, volta a prevedere che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi della rete assistenziale territo-

riale, anziché dei propri servizi sociali, come attualmente previsto dal testo della proposta di legge in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione agli interventi in questione avvalendosi della rete assistenziale territoriale ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 4.01, volta a prevedere che presso le case-famiglia operi un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che non risultano peraltro esplicitati i soggetti pubblici chiamati a farsi carico degli interventi ivi indicati.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.150, 1.151, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.115 e 4.116 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di espri-

mere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di precisare le ragioni del parere contrario sugli emendamenti presentati dalla collega Bellucci, giacché gli stessi propongono di utilizzare la rete di servizi già esistente in modo più razionale, senza aumentare i costi strutturali e di gestione. In particolare, fa presente che l'emendamento Bellucci 4.9 è volto ad utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata avvalendosi delle strutture di coordinamento tra autorità centrali e periferiche già esistenti e l'emendamento Bellucci 4.10 amplia le finalità delle case famiglia già esistenti senza ulteriori oneri finanziari.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel confermare il parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dall'onorevole Lucaselli, ivi inclusi gli emendamenti Bellucci 4.9, concernente i beni confiscati alla criminalità organizzata, 4.10 e 4.11, precisa che le stesse – affidando a vario titolo alle amministrazioni comunali lo svolgimento di attività comunque ulteriori rispetto a quelle già ad esse attribuite dalla normativa vigente – necessitano lo stanziamento di risorse aggiuntive e l'individuazione di una corrispondente copertura finanziaria, non potendosi all'evidenza fare mero riferimento all'utilizzo delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *relatrice*, anche alla luce delle considerazioni da ultimo svolte dalla sottosegretaria Sartore, ribadisce la proposta di parere in precedenza formulata, fermo restando che la contrarietà espressa non riguarda naturalmente il merito delle singole proposte emendative, di cui pure apprezza le finalità, tenuto anche conto del notorio impe-

gno profuso sulle tematiche di carattere sociale dagli onorevoli Bellucci e Turri, bensì risulta motivata esclusivamente sulla base di valutazioni di ordine finanziario, dal momento che gli ulteriori compiti assegnati alle amministrazioni pubbliche appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 243 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa delle integrazioni alla relazione tecnica, consegnata in precedenza dal Governo, che verificava in senso negativo il provvedimento.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che le integrazioni alla relazione tecnica non sono ancora state ultimate e, pertanto, chiede rinvio dell'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), nel ricordare che il calendario dei lavori prevedeva che il provvedimento fosse esaminato dall'Assemblea già la settimana scorsa, chiede alla rappresentante del Governo di assicurare che le integrazioni alla relazione tecnica saranno consegnate in modo da consentire alla Commissione di esprimere il parere la prossima settimana, senza ulteriori rinvii.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta al deputato Pella, garantisce che

il Governo si impegnerà per fornire le integrazioni richieste entro la settimana prossima in modo da consentire l'approvazione del provvedimento in tempi brevi.

Fabio MELILLI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.**

**Nuovo testo C. 1430 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, sulla base della nota della Ragioneria dello Stato consegnata nella precedente seduta, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica che dovrebbe essere trasmessa entro 10 giorni.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in**

**materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.**

**C. 3538 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE chiede un rinvio dell'esame perché il Governo deve verificare alcuni rilievi che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato sul provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.**

**C. 3532, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione di relatore, fa presente che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e approvato dal Senato, ha ad oggetto la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento e che oggetto del presente esame è il testo approvato dal Senato in prima lettura, trasmesso alla Camera in seconda lettura e al quale non sono state introdotte modificazioni.

Rammenta che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti « Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento », non formula

osservazioni, considerato che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò premesso, formula la proposta di parere favorevole.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, osserva che il progetto di legge, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato (AS 2330), reca una delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Evidenzia che il testo in esame è quello risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione VIII (Ambiente) e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta dell'11 maggio 2022).

Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale (AS 2330) e che la relazione tecnica risulta comunque tuttora in gran parte utilizzabile per la verifica delle quantificazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede una delega al Governo in materia di contratti pubblici, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 5, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento e si dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione di un decreto legislativo, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò premesso, rileva altresì che tra i principi e i criteri di delega, il comma 2, lettera *b*) prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione. In proposito, la relazione tecnica afferma che, stante la numerosità delle stazioni appaltanti, l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale prevedendo, quindi, genericamente che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, considera comunque utile acquisire ulteriori chiarimenti, ove disponibili, circa gli specifici strumenti che si ipotizza di utilizzare e i soggetti – Stato centrale o singole amministrazioni – che saranno chiamati a finanziarli.

Inoltre, pur tenendo conto, come sopra ricordato, che le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni profili ine-

renti i principi e criteri di delega illustrati, rispetto ai quali ritiene utile acquisire elementi di informazione e valutazione dal Governo per una verifica dei potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega:

revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza, di cui al comma 2, lettera *a*-bis) in quanto suscettibile di determinare la necessità di far fronte alle nuove funzioni con l'aumento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente;

riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informaticizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, di cui al comma 2, lettera *i*);

sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui al comma 2, lettera *n*). In proposito ritiene opportuno chiarire se da tale criterio di delega possano emergere maggiori spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, di cui al comma 2, lettera *q*).

Ritiene inoltre opportuna un'ulteriore conferma al fine di escludere profili di onerosità per quanto attiene al criterio che

dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia (comma 2, lettera *aa*)) e a quello relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti (comma 2, lettera *gg*)).

Segnala inoltre ulteriori profili per i quali considera utile una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti finanziari, peraltro di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti:

obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali (comma 2, lettera *f*));

divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (comma 2, lettera *h*-bis)).

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale i decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, inoltre, che il secondo periodo del medesimo comma dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita una nota contenente i chiarimenti



richiesti dalla relatrice (*vedi allegato 2*). In particolare, quanto al criterio relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti, articolo 1, comma 2, lettera *gg*), rappresenta che esso è foriero di prevedere una nuova tempistica, seppur molto generica, sulle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Pertanto, esprime parere contrario in ordine alla previsione di una accelerazione delle procedure di pagamento, tenuto conto che l'eccessiva genericità della stessa non ancorata ad elementi e termini contrattuali, è suscettibile di impatto sui profili di cassa.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, in riferimento all'osservazione della rappresentante del Governo concernente l'introduzione tra i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega del criterio dell'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, evidenzia che il carattere generico di tale termine impedisce di ritenere che possa comportare aggravii finanziari per la finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel condividere la considerazione della relatrice, ricorda che i pareri della Commissione Bilancio non possono contenere condizioni che influiscono sui pagamenti di cassa, che rimangono di competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE ricorda che, durante l'esame in sede referente, il Governo aveva affermato che la proposta emendativa, che ha introdotto il riferimento all'accelerazione delle procedure di pagamento tra i principi e i criteri direttivi, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, tuttavia, che tale disposizione può comportare conseguenze sui tempi dei pagamenti e, quindi, sulla cassa, pur non determinando modifiche riguardanti le modalità di pagamento da parte dello Stato e degli enti pubblici. Conclude, quindi, che, intendendo in tal senso il riferimento all'accelerazione

dei pagamenti di cui alla lettera *gg*) del comma 2 dell'articolo 1, sia possibile esprimere parere favorevole sul testo approvato in sede referente, rimettendosi comunque alla Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel concordare con la posizione espressa dalla sottosegretaria Sartore, precisa che, per gli stessi motivi, non ritiene necessario che il provvedimento preveda che i decreti delegati non possano modificare le modalità di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abb. recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riguardo alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), la quale prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione, il suddetto processo di accorpamento delle stazioni appaltanti, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, avverrà in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni attuative in ottemperanza con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge delega il quale prevede la non onerosità dei provvedimenti attuativi e dispone che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne i percorsi di formazione del personale previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera *b*), si conferma che gli stessi saranno effettuati avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le amministrazioni coinvolte dispongono a legislazione vigente, nell'ambito dei propri bilanci, di adeguate risorse economiche per far fronte a tali adempimenti;

le previsioni riguardanti la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza e alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 1, comma 2, lettere *a-bis*) e *q*), saranno attuate dall'Autorità medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), relativa alla riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, sarà attuata dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dall'attuale articolo 40 del codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, nonché delle recenti modifiche apportate all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico;

la previsione di sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *n*), ha carattere ordinamentale in quanto tale criterio di delega riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'attuale articolo 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici che già prevede che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *aa*), che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la ritenuta è effettuata sull'importo dovuto agli operatori economici in relazione agli stati di avanzamento o di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

con riguardo all'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, lettera *f*), la disposizione è finalizzata a prevedere la necessità di tenere conto anche del costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la medesima lettera *f*) già stabilisce che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali

altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), relativa al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, non vieta in maniera categorica gli incarichi gratuiti ma si limita a qualificarli come eccezionali e risulta coerente con le attuali disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare, con l'articolo 24, comma 8, di detto codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, le quali sono utilizzate dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto circa l'esigenza di acquisire dal Governo un'integrazione della relazione tecnica, negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

depositata nella seduta dello scorso 27 aprile, al fine di disporre di elementi aggiuntivi onde risolvere le diverse criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE chiede un ulteriore rinvio, non essendo ancora pervenuti, ad opera dei competenti uffici, le predette integrazioni alla citata relazione tecnica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.**

**Nuovo testo C. 1972 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C. 1650 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.**

**Nuovo testo C. 2531.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

**Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica è pervenuta ma che sulla stessa sono tuttora in corso le necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.**

**Atto n. 374.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel rinviare ai chiarimenti del Governo contenuti nella documentazione depositata agli atti della Commissione nella precedente seduta e rammentando che sullo schema di decreto in esame è altresì pervenuto il pre-

scritto parere del Consiglio di Stato, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, integralmente abrogato dall'articolo 45 del presente provvedimento, sono state riprodotte quasi integralmente nell'articolo 6, capoverso articolo 13, dello schema di decreto legislativo in esame;

la quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 6, capoverso articolo 13, corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'adozione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021;

l'estensione, operata dall'articolo 6, capoverso articolo 25-*novies*, anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stessi possono essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

le soglie di debito, individuate dall'articolo 6, capoverso 25-*novies* del presente schema di decreto, a partire dalle quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, devono rappresentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, un segnale di allerta precoce;

le predette soglie sono state peraltro individuate, previa interlocuzione con i creditori qualificati (Agenzia entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione), per intercettare tempestivamente situazioni di prima difficoltà in modo da prevenire situazioni di grave crisi o di crisi irreversibile;

la stessa disposizione, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le segnalazioni di allerta, prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

tuttavia, per evitare l'applicazione retroattiva di tale disposizione, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

per quanto riguarda, in particolare, il supporto fornito all'esperto di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, da parte delle associazioni di categoria, si rileva che tale possibilità è già prevista dalla normativa vigente, che consente all'esperto di avvalersi dell'ausilio di altri professionisti da lui stesso individuati nell'ambito della procedura per la composizione negoziata della crisi di impresa;

tali professionisti sono soggetti di sua fiducia che l'esperto individua in ragione delle caratteristiche dell'impresa che ha richiesto l'accesso alla composizione e delle peculiari esigenze della stessa o delle trattative da avviare, non può essere dun-

que una valutazione lasciata a terzi né si può ammettere la partecipazione di soggetti ulteriori che potrebbero allungare i tempi delle trattative e appesantire la composizione negoziata;

i costi dei professionisti che coadiuvano l'esperto peraltro sono a carico dello stesso esperto e non dell'impresa, come prevede espressamente l'articolo 25-ter, comma 10, del Codice, introdotto dall'articolo 6 del presente schema di decreto legislativo;

la nozione di insolvenza incolpevole non rientra nella delega conferita per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, che non contiene alcun principio sul punto, ed è del tutto asistemica oltre che produttiva di rilevanti problemi applicativi e di compatibilità con il sistema;

la predetta nozione infatti non si giustifica né nell'ottica di evitare l'apertura di una procedura di insolvenza né nell'ottica di evitare la responsabilità degli amministratori verso i creditori e verso la stessa società;

l'impresa decotta, pur se incolpevolmente decotta, non può restare nel mercato perché produce effetti dannosi sul funzionamento del mercato di riferimento e quindi sulla concorrenza;

la responsabilità attiene al profilo risarcitorio ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile, che già impongono una valutazione sulla non imputabilità del danno e sul collegamento causale rispetto alle condotte che devono essere puntualmente contestate, tra cui rientra anche la valutazione della condotta rispetto al danno provocato dalla congiuntura economica sfavorevole quale quella in corso;

le disposizioni di cui all'articolo 6, capoversi articolo 15, comma 3, lettera b), e 19, comma 6, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche

in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, riproducono, rispettivamente, le disposizioni già vigenti di cui agli articoli 182-bis, quarto comma, e 180, quarto comma, della legge fallimentare;

esse pertanto non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica giacché l'omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo ivi previsti è subordinata alla presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, disposta dall'articolo 19, comma 4, trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari;

la predetta eliminazione garantirà la prosecuzione dell'attività aziendale e quindi il recupero, seppur non integrale, dei crediti tributari, con un impatto sulla finanza pubblica inferiore a quello che si verificherebbe in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione;

i risparmi rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, risultano integralmente disponibili ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 50, comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13;

rilevata la necessità di:

inserire, all'articolo 6, capoverso articolo 13, un'apposita disposizione volta, da un lato, a precisare che gli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale sono quelli risultanti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, dall'altro, a provvedere alla coper-

tura finanziaria dei predetti oneri con le risorse rivenienti dall'abrogazione del citato articolo 3, sopprimendo contestualmente il comma 1 dell'articolo 50;

riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 50, comma 2, in modo da escludere dal suo ambito di applicazione quanto previsto dall'autorizzazione di spesa e dalla relativa copertura finanziaria da inserire al citato articolo 6, capoverso articolo 13,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 6, capoverso articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

*Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere il comma 1;*

*al comma 2 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 9-bis;*

e con la seguente osservazione:

*All'articolo 6, capoverso articolo 25-novies, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che con riferimento all'INAIL tale disposizione si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ».*

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**Atto n. 390.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021, articoli 1 e 25 – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Segnala, in particolare, che le disposizioni in esame apportano modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di individuare nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella

COVIP le autorità nazionali competenti ai sensi del citato regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni, e ad assegnare loro i compiti di vigilanza in materia di cartolarizzazioni, introducendo altresì nuove sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento medesimo. Rileva, inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma che le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina finanziaria (TUF), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza e sanzionatori affidati alle predette autorità nazionali, e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria.

Osserva che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, eventuali oneri legati all'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, saranno interamente sopportati dalle medesime autorità e che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, mentre le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, ragion per cui le disposizioni normative in esame non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in considerazione della citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 – ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – e tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 381.**

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega recata dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

In merito agli articoli 1 e 2, concernenti l'oggetto e le finalità del provvedimento, non ha nulla da osservare.

Riguardo all'articolo 3, relativo alle autorità competenti e all'autorità veterinaria centrale, rilevato che l'articolo non sembra apportare significative modifiche al vigente assetto normativo e che comunque è già operativo il meccanismo di copertura dei costi dei controlli attraverso un sistema tariffario, che integra le risorse attinte dal Fondo sanitario nazionale, e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla banca dati informatiz-



zata nazionale (BDN), cui si fa cenno nel comma 1, rinvia all'analisi relativa all'articolo 5.

Relativamente all'articolo 4, in materia di competenze e responsabilità, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al fatto che le competenze e le responsabilità descritte nel presente articolo sono già previste a legislazione vigente e risultano pertanto oggetto soltanto di un processo di riordino organico, il che appariva comunque plausibile a prescindere da quanto riferito dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 5, in materia di registrazione, chiede preliminarmente esplicita conferma che le visite presso i luoghi indicati al comma 3 e la valutazione di congruità di cui al comma 6, entrambi posti a carico delle ASL, rientrano già nelle attività ufficiali demandate a tali enti, come peraltro sembra asserire la stessa relazione tecnica, sia pur soltanto genericamente, atteso che di tali specifici compiti non sono stati individuati i corrispondenti riferimenti nella vigente normativa. Per quanto attiene alla BDN, nel rinviare all'articolo 23 la valutazione dei possibili profili problematici connessi con la copertura dei suoi oneri di gestione ed aggiornamento attraverso un sistema tariffario, sottolinea che attualmente tale banca dati nazionale, effettivamente già esistente ed operativa, ha competenza soltanto per gli animali appartenenti alle specie bovina e suina, mentre l'articolo 1, comma 2, contempla espressamente anche le specie equina, ovina, caprina, dei camelidi e dei cervidi nonché animali diversi. Pertanto, gli oneri di aggiornamento cui fa cenno l'articolo 23, comma 5, non sembrano destinati ad essere di ammontare trascurabile. Ritiene che una quantificazione, perlomeno di massima, appare necessaria, anche nell'ottica di chiarire la tempistica e l'ammontare medio previsto dell'aggravio tariffario che si dovrà disporre e alla luce dei possibili riflessi negativi che vengono prospettati nella disamina del citato articolo 23 in termini di gettito fiscale.

Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di riconoscimento, preso atto che le

attività poste a carico delle ASL dal comma 3 sarebbero già ricomprese nell'ambito di quelle ufficialmente demandate a tali enti, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce del fatto che il comma 6 pone a carico degli operatori le spese relative ai riconoscimenti, fra le quali evidentemente sarebbero inclusi gli oneri che le ASL affrontano per gli adempimenti di cui al comma 3, strettamente correlati ai riconoscimenti.

In merito all'articolo 7, relativo al registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN, ritiene che andrebbe chiarita la portata innovativa del registro nazionale degli operatori, delle attività e degli stabilimenti nell'ambito della BDN e, nel caso positivo, fornita una valutazione in ordine alla sostenibilità ad invarianza d'oneri, o comunque a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, dell'implementazione e gestione di tale nuova funzione nella BDN. Per quanto riguarda il Comitato tecnico di coordinamento, premesso che il comitato già operante limita comunque le sue competenze alla sola anagrafe bovina ed è composto di 10 membri – in luogo degli 8 ora previsti –, mentre non ha ovviamente rilievi da formulare in ordine all'esplicita esclusione di qualsiasi compenso, gettone di presenza o altro emolumento in favore dei suoi componenti, ritiene invece che andrebbero forniti elementi di valutazione in ordine all'impatto finanziario per le spese di missione degli stessi, perlomeno con riferimento ai 5 rappresentanti selezionati dalle regioni, destinati ad effettuare trasferte per partecipare alle riunioni del comitato.

Relativamente all'articolo 8, in materia di documentazione, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista messa a disposizione da parte della BDN in favore delle ASL dei dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati comporti oneri ulteriori rispetto a quelli vigenti in termini di collegamenti telematici, atteso che evidentemente si riferisce ad un accesso specifico e *ad hoc* alla banca dati da parte delle ASL stesse, nonché confermato espressamente che gli adempimenti posti a carico

delle ASL dal comma 9 rientrano nel novero delle attività che, secondo la relazione tecnica, risultano già di competenza di tali enti.

Riguardo all'articolo 9, relativo all'identificazione e registrazione degli animali e degli eventi, ritiene che andrebbe confermato espressamente che le attività, peraltro non di particolare rilevanza, che i commi 8 e 9 attribuiscono alle ASL rientrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse, atteso che l'affermazione recata dalla relazione tecnica in ordine al fatto che le spese sarebbero comunque poste a carico degli operatori non sembra trovare riscontro nel dispositivo.

In merito all'articolo 10, concernente la tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni, non ha nulla da osservare.

Sull'articolo 11, concernente i mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, ritiene che andrebbe espressamente assicurato che sia l'inserimento dei mezzi di identificazione in un apposito elenco pubblicato nel portale internet dei sistemi informativi veterinari che il processo di verifica da parte delle ASL delle condizioni di tracciabilità dell'animale per l'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti risultano già ricompresi nelle attività svolte a legislazione vigente o, in ogni caso, possono essere eseguiti ad invarianza d'oneri o a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

In merito all'articolo 12, relativo ai fornitori di mezzi di identificazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine al comma 3, chiede un chiarimento in ordine alla portata innovativa della disposizione di cui al comma 5, che sembra prefigurare un'attività che, se attualmente non rientrante fra quelle previste a legislazione vigente, sembra suscettibile di determinare maggiori oneri.

Riguardo all'articolo 13, concernente i compiti dei responsabili dei macelli, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 14, atteso che i controlli veterinari previsti dal predetto articolo risultano già rappresentare un pre-

cipuo compito delle ASL territorialmente competenti, non ha rilievi da formulare.

Riguardo all'articolo 15, concernente le azioni in caso di non conformità, ritiene che andrebbe chiarito se il complesso di azioni e provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare in presenza di un accertamento di non conformità possa essere eseguito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o, comunque, a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio. L'ampio ventaglio di possibilità e adempimenti al quale le autorità competenti sono chiamate rende necessario un adeguato approfondimento della questione, atteso che, almeno teoricamente, l'aggravio operativo a loro carico, in assenza di assicurazioni in senso contrario, non appare di scarso rilievo.

In merito all'articolo 16, relativo al sistema di identificazione e registrazione (I&R) per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività, anche alla luce del fatto che la relazione tecnica non sembra affrontare i profili critici ai quali farà di seguito cenno, osserva che le previste istituzioni e conseguenti gestioni nell'ambito della BDN della sezione SINAC per gli animali da compagnia (commi 1-3) e di quella per l'anagrafe degli stabilimenti per animali utilizzati a fini scientifici (comma 4) rappresentano attività potenzialmente onerose. Ritiene che andrebbero forniti chiarimenti di ordine quantitativo su detti oneri e in merito all'eventuale loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Riguardo agli articoli da 17 a 20, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, non ha osservazioni da formulare in linea generale, atteso che le sanzioni costituiscono una posta di entrata meramente eventuale, non considerate nei saldi tendenziali, e che le stesse, ai sensi del comma 5 del seguente articolo 21, sono introitate al bilancio dello Stato se irrogate dalle Amministrazioni centrali in materie di competenza statale. Proprio tale affermazione induce tuttavia a richiedere un chiarimento in ordine alla destinazione delle sanzioni irrogate dalle altre ammini-

strazioni, anche alla luce dell'asserzione della relazione tecnica circa la possibilità di destinare i relativi proventi al finanziamento di attività di sanità animale. Ritiene che andrebbero chiariti la portata e le implicazioni di tale meccanismo, giacché la stessa relazione tecnica conclude affermando di non ritenere che tale disposizione contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni, il che induce a non escludere che tali introiti possano costituire entrate essenziali per lo svolgimento di determinate attività. Ritiene che tale eventualità richiederebbe un approfondimento dei profili sottesi a tale questione, sia in ordine all'ammontare degli oneri stimati ai quali si fa implicitamente riferimento che all'idoneità delle somme in parola rispetto alla loro copertura, che – a prescindere dai profili quantitativi – appare comunque problematica proprio per l'intrinseca aleatorietà degli importi da sanzioni.

In merito all'articolo 21, concernente l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R), non ha nulla da osservare.

Relativamente all'articolo 22, concernente abrogazioni, non ha nulla da osservare.

Riguardo all'articolo 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, non ha osservazioni da formulare in termini di oneri diretti, nel presupposto che le tariffe poste a carico degli operatori siano calibrate in modo da essere effettivamente in grado di garantire una copertura integrale degli oneri per la gestione della BDN. Tuttavia, osserva che, trattandosi per gli

operatori in questione di una voce di costo, gli importi corrispondenti a tali tariffe sembrerebbero destinati a ridurre il reddito d'impresa degli stessi, con conseguenti riflessi negativi, indiretti ma automatici, in termini di gettito fiscale.

In merito all'articolo 24, in materia di formazione, osserva che – a rigore – la disposizione di cui al comma 2 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Ritiene che andrebbe fornito un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 25, che reca la clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento ai singoli articoli.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**5-06948 Fragomeli: Sulla disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante, in merito al progetto di *partnership* territoriale tra la società Ambiente Energia Brianza S.p.A. e A2A, chiede di sapere se il Signor Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare iniziative normative in materia per evitare che i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni da applicare possano ostacolare quei processi di aggregazione che sono invece la via maestra per l'industrializzazione delle *utilities*, in particolare specificando in quali processi e operazioni e con quale assetto societario sia da considerare necessaria la gara in ordine alla selezione dei *partner* industriali.

In merito al richiamato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il principio affermato – come sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 968/2016 del 21 aprile 2016 – «è quello di assegnare all'intervento di regolazione una valenza prettamente privatistica, con applicazione generale delle disposizioni contenute nel codice», salvo «deroghe» poste dallo stesso Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) in nome della tutela dell'interesse pubblico, nella specie di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Al riguardo, come specificato nella legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124) all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), il legislatore delegato del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) avrebbe potuto derogare alla disciplina privatistica di diritto comune, ma nel rispetto, tra l'altro, di un

principio di proporzionalità, non rientrando nei criteri di delega la modifica delle regole di fondo che disciplinano le fattispecie societarie e il sistema di regolamentazione che vi è connesso.

Pertanto, considerate le fondamenta dell'impianto normativo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), non appare coerente un intervento volto a disciplinare dettagliatamente le modalità per operazioni straordinarie di natura societaria che coinvolgono società a partecipazione pubblica, in quanto verrebbe irragionevolmente limitata l'iniziativa economica di soggetti la cui natura, nonostante il capitale pubblico, è privata. In tal senso, si esprime il Consiglio di Stato nella sentenza citata dall'interrogante, la quale conclude che «le operazioni straordinarie che, a vario titolo e in varia forma, coinvolgono società pubbliche, sono di per sé neutre: di tal che – sull'assunto che il principio concorrenziale opera, di suo, nella prospettiva funzionale dell'effetto utile e che il correlativo apparato precettivo va considerato di natura materiale e non formale – l'assoggettamento al regime interamente privatistico (*ex* articolo 1, comma 3 TU) o l'intersezione segmentale con la disciplina pubblicistica evidenziale dipende, in concreto dall'accertamento degli effetti sostanziali perseguiti e divisati».

Ma, a ben vedere, di un tale intervento non vi è necessità, dal momento che l'assimilazione operata dai giudici amministrativi tra le operazioni di acquisto e costituzione di società a partecipazione pubblica come disciplinate nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – da un lato – e il *genus* delle operazioni straordinarie, in cui annoverare anche le fusioni, scissioni e simili – dall'altro – avendo presenti gli effetti sostanziali

ziali perseguiti dal legislatore, porta ad escludere l'esistenza di un vuoto normativo. Risulterà, quindi, applicabile a tutti i casi di operazioni straordinarie, in cui sia prevista la partecipazione di soci privati, il

principio secondo cui la relativa scelta deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, come previsto dall'articolo 7, comma 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo  
C. 3514, approvato dal Senato, e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

Roma, 18 maggio 2022



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

**APPUNTO**

**OGGETTO:** Atto camera 3514 (già A.S. 2330) - "Delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura al Senato, è all'esame della Commissione Bilancio della Camera, nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate da parte della Commissione VIII Ambiente in sede Referente.

È pervenuto sul testo il Dossier di verifica delle quantificazioni, che richiede al Governo alcuni chiarimenti di carattere finanziario riportati nella tabella sottostante.

<p align="center"><b>RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL DOSSIER DEL SERVIZIO BILANCIO</b></p>	<p align="center"><b>CHIARIMENTI DEL GOVERNO</b></p>
<p><b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 5, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento e si dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, che subordina l'emanazione di un decreto legislativo, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò premesso, si rileva altresì che tra i principi e i criteri di delega, il comma 2, lettera b) prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di</p>	<p>Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio Dello Stato in relazione al progetto di legge, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato (AS 2330), che reca una delega al Governo in materia di contratti pubblici, si rappresenta quanto segue. Con riguardo alla previsione di cui al comma 2, lettera b), la quale prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione, si conferma che il processo di accorpamento delle stazioni appaltanti, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, dovrà avvenire in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni attuative in ottemperanza del</p>

<p>committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione. In proposito, la relazione tecnica afferma che, stante la numerosità delle stazioni appaltanti, l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale prevedendo, quindi, genericamente che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, appare comunque utile acquisire ulteriori chiarimenti, ove disponibili, circa gli specifici strumenti che si ipotizza di utilizzare e i soggetti (Stato centrale o singole amministrazioni) che saranno chiamati a finanziarli.</p> <p>Inoltre, pur tenendo conto, come sopra ricordato, che le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, <b>appare comunque opportuno evidenziare alcuni profili inerenti i principi e criteri di delega illustrati, rispetto ai quali si ritiene utile acquisire elementi di informazione e valutazione dal Governo per una verifica dei potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzare le funzioni di vigilanza, di cui al comma 2, lettera a-bis) in quanto suscettibile di determinare la necessità di far fronte alle nuove funzioni con l'aumento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente,</li> <li>• riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, di cui al comma 2, lettera i);</li> <li>• sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui al comma 2, lettera n). In proposito andrebbe chiarito se da tale criterio di delega possano emergere maggiori spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;</li> </ul>	<p>comma 5 del disegno di legge delega il quale prevede la non onerosità dei provvedimenti attuativi e dispone che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulla questione si rappresenta che già le linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 141 del 30 marzo 2022, riguardanti la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedono un sistema di qualificazione nel quale non sono previsti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne i percorsi di formazione del personale, gli stessi saranno effettuati avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente come, tra l'altro, sta già avvenendo nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, si rappresenta che le medesime amministrazioni dispongono a legislazione vigente, nell'ambito dei propri bilanci, di risorse economiche finalizzate alla formazione del personale.</p> <p>In analogo modo, anche le previsioni riguardanti la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzare le funzioni di vigilanza (comma 2, lettera a-bis) e alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale (comma 2, lettera q), saranno attuate dall'Autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali precisazioni sono da considerarsi anche con riguardo alla previsione riguardante la riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (comma 2, lettera i). Con riguardo a tali questioni si rappresenta che, all'attualità, ai sensi dell'articolo 40, in attuazione delle direttive eurounitarie, vige, dal 18 ottobre 2018, l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, e che nella prassi tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alla necessità di conseguire la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure facendo fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che nei provvedimenti attuativi della legge delega non si potrà non tenere conto delle recenti modifiche apportate all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico operate dall'articolo 53, comma 5, lett. d), n. 2), del decreto-legge 31 maggio 2021,</p>
--	--

<p>• revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, di cui al comma 2, lettera q).</p> <p><b>Un'ulteriore conferma opportuna al fine di escludere profili di onerosità per quanto attiene al criterio che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia [comma 2, lettera aa)] e a quello relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti [comma 2, lettera gg].</b></p> <p><b>Si segnalano di seguito ulteriori profili per i quali appare utile una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti finanziari, peraltro di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali [comma 2, lettera f)];</b></li> <li>- <b>divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione [comma 2, lettera h-bis)].</b></li> </ul>	<p>n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito dell'attuazione degli interventi riguardanti il PNRR.</p> <p>Con riferimento alla previsione di sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, (comma 2, lettera n), si rappresenta che tale criterio di delega riproduce, <i>de facto</i>, quanto previsto dall'attuale articolo 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici che già prevede <i>che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione</i>. Conseguentemente, si conferma il carattere ordinamentale della previsione in commento.</p> <p>In merito al criterio che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia [comma 2, lettera aa)], si conferma l'assenza di profili di onerosità, dal momento che la ritenuta è effettuata sull'importo dovuto agli operatori economici in relazione agli stati di avanzamento o di esecuzione delle prestazioni contrattuali.</p> <p>Quanto al criterio relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti [comma 2, lettera gg)], si rappresenta che esso è foriero di prevedere una nuova tempistica, seppur molto generica, sulle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti.</p> <p>Pertanto, si esprime il <b>parere contrario</b> in ordine alla previsione di una accelerazione delle procedure di pagamento, tenuto conto che l'eccessiva genericità della stessa non ancorata ad elementi e termini contrattuali, è suscettibile di impatto sui profili di cassa.</p> <p>Si chiede, quindi, lo stralcio della norma ai sensi dell'articolo 81 Cost.</p> <p>Con riguardo all'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali [comma 2, lettera f)], si osserva che la disposizione sulla revisione dei prezzi è finalizzata a prevedere – integrando quanto già era previsto nel testo licenziato dal Senato alla lettera f) del comma 2 relativamente all'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta - la necessità di tenere conto anche del costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei</p>
--	---



prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente. Nel ricordare che il prezzo di offerta contempla, tra l'altro, sia il costo dei materiali sia il costo della manodopera, la disposizione chiarisce, ai fini dell'applicazione della clausola revisionale, che dovrà tenersi conto anche dei costi, oggettivamente non prevedibili in fase di offerta (sotto i profili dell'an, del quando, del quomodo e del quantum), derivanti dal rinnovo, successivamente alla presentazione dell'offerta così come alla stipulazione del contratto, dei contratti collettivi applicabili all'appalto.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l'integrazione del criterio di delega prevista non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la lettera f) del comma 2 già stabilisce che *“gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”*. Di talché, limitandosi la previsione normativa ad esplicitare una circostanza, già astrattamente riconducibile tra quelle contemplata dall'attuale lettera f) (in considerazione del fatto che l'incremento dei costi derivanti dal rinnovo del CCNL è, come già evidenziato, oggettivamente imprevedibile sotto i profili dell'an, del quando, del quomodo e del quantum e non in alcun modo ascrivibile a comportamenti o scelte dell'operatore economico, così come della stazione appaltante), l'integrazione del criterio di delega da esso prevista ha un contenuto meramente ordinamentale.

Da ultimo, con specifico riguardo al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione [comma 2, lettera h-bis)], si rappresenta che trattasi di previsione che, lungi dal vietare *tout court* gli incarichi gratuiti, si limita a qualificarli come eccezionali. Ciò, del resto in coerenza con le attuali disposizioni del codice dei contratti pubblici e, in particolare, con l'articolo 24, comma 8, di detto codice, secondo cui: *“Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”*.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	123
5-08099 Pastorino: Criteri applicativi del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico .....	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-08012 Cattaneo: Applicazione del <i>Superbonus</i> agli interventi edili effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche .....	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-08098 Aprile: Contributi richiesti dai Consorzi di bonifica ai proprietari di immobili e terreni nella regione Puglia .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	132
5-08100 Cancelleri: Chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegno unico universale .....	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	134
5-08101 Centemero: Chiarimenti in merito alla disciplina del « <i>Sismabonus</i> acquisti » .....	124
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	136
5-08102 Fragomeli: Applicazione del <i>Superbonus</i> alle pertinenze di immobili non ricomprese nell'unità strutturale dell'edificio principale .....	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-08103 Ungaro: Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori impatriati .....	125
5-08104 Albano: Sanzioni a carico degli esercenti e professionisti sprovvisti di sistemi per i pagamenti elettronici .....	125
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	140
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	126
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. e petizione n. 84 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, con particolare riferimento al rapporto con le banche e il sistema finanziario ( <i>Deliberazione</i> ) .....	128
<i>ALLEGATO 8 (Programma deliberato dalla Commissione)</i> .....	142

## RISOLUZIONI:

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**5-08099 Pastorino: Criteri applicativi del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.**

Stefano FASSINA (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano FASSINA (LeU), ringrazia per la risposta, che però si limita, a suo giudizio, alla registrazione di una situazione che è insostenibile per gli operatori. Ritiene che l'obiettivo dell'introduzione del canone unico patrimoniale avrebbe dovuto essere non solo la razionalizzazione dei diversi pre-

lievi precedentemente esistenti, ma anche un alleggerimento dell'onere a carico degli operatori commerciali e allo stato, per le modalità con le quali sono definiti i coefficienti moltiplicatori da parte dei comuni, si registra invece in molti casi la determinazione di canoni eccessivi.

Invita quindi il Governo a vigilare sull'applicazione del canone unico patrimoniale, anche al fine di tutelare una categoria che ha subito gravissimi danni negli ultimi due anni per effetto della pandemia.

Annuncia infine l'intenzione di presentare, già in occasione della conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, cosiddetto Aiuti, appena pubblicato, proposte emendative volte a modificare la disciplina del canone unico patrimoniale al fine di scongiurare la possibile determinazione di canoni insostenibili.

**5-08012 Cattaneo: Applicazione del Superbonus agli interventi edili effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.**

Alessandro CATTANEO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro CATTANEO (FI) prende atto dell'impossibilità di consentire, in via interpretativa, una proroga della scadenza del prossimo 30 giugno per il completamento dei lavori effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Tuttavia, sottolineando l'alta valenza sociale delle attività svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e il poco tempo che è stato loro concesso per la realizzazione degli interventi edili sugli spogliatoi, fa appello alla volontà politica del

Governo, invitandolo a disporre tramite un apposito intervento normativo una proroga del *Superbonus* anche per la richiamata fattispecie, e assicura che il proprio gruppo si attiverà in tale direzione.

**5-08098 Aprile: Contributi richiesti dai Consorzi di bonifica ai proprietari di immobili e terreni nella regione Puglia.**

Nadia APRILE (Misto), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nadia APRILE (Misto), intervenendo da remoto, si riserva di esaminare con attenzione quanto indicato dal sottosegretario nella propria risposta. Osserva comunque come il Governo non abbia indicato alcuna alternativa alla presentazione di ricorsi alle Commissioni tributarie per i cittadini che non intendono versare quanto loro richiesto. Avrebbe invece auspicato l'adozione di iniziative da parte dell'Esecutivo per la sospensione delle cartelle esattoriali inviate dai Consorzi di bonifica.

**5-08100 Cancellieri: Chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegno unico universale.**

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ringrazia della risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Ribadisce infatti l'esistenza di una disparità, nell'ambito dei soggetti non attivi, tra coloro che hanno un'età compresa tra 18 e 21 anni — che non godono né dell'assegno familiare né della detrazione — e quelli di età superiore ai 22 anni, per i quali continua ad applicarsi la detrazione per carichi di fa-

miglia, di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare quanto prima una proposta emendativa, corredata della relativa copertura finanziaria, per superare la disparità evidenziata.

**5-08101 Centemero: Chiarimenti in merito alla disciplina del « Sismabonus acquisti ».**

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

**5-08102 Fragomeli: Applicazione del Superbonus alle pertinenze di immobili non ricomprese nell'unità strutturale dell'edificio principale.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, che riguarda il trattamento delle pertinenze in relazione al loro essere o meno separate dall'immobile principale. Ritene che la soluzione prospettata sia di maggiore evidenza nell'ambito dell'*ecobonus* e meno comprensibile in relazione al *sismabonus*.

Quindi, pur ritenendo non del tutto giustificata la soluzione adottata, giudica comunque positivamente il chiarimento fornito dal sottosegretario, che consentirà ai soggetti interessati di applicare correttamente l'agevolazione.

**5-08103 Ungaro: Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori impatriati.**

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala che l'Agenzia delle entrate ha comunicato che è in fase di ultimazione la predisposizione di un documento di prassi, che sarà pubblicato in tempi molto brevi, con il quale saranno forniti tutti i chiarimenti interpretativi richiesti con l'interrogazione in titolo.

Massimo UNGARO (IV) si dichiara totalmente insoddisfatto di quanto detto dal rappresentante del Governo, che non costituisce una vera e propria risposta al suo atto di sindacato ispettivo. Osserva come il sottosegretario avrebbe perlomeno dovuto, come avvenuto più volte in passato, avvertirlo preventivamente dell'assenza di elementi di risposta alla propria interrogazione.

Sottolinea quindi la gravità della mancata risposta del Governo a un atto di sindacato ispettivo, che rappresenta uno dei più antichi strumenti di controllo a disposizione del Parlamento nei confronti del potere esecutivo. Evidenzia che il Governo avrebbe dovuto fornire indicazioni su come intende intervenire sull'importante e annosa questione del rientro dei cosiddetti « cervelli in fuga », in ogni caso indicando con precisione i tempi di pubblicazione del preannunciato documento di prassi.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, comunica di non poter consentire, durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, l'intervento del collega Bignami, che invita a posticipare ad altra fase.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) ribadisce la richiesta di intervenire sull'ordine dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, conferma, anche fatte le opportune verifiche, la decisione di non consentire ulteriori interventi in questa fase.

**5-08104 Albano: Sanzioni a carico degli esercenti e professionisti sprovvisti di sistemi per i pagamenti elettronici.**

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia il sottosegretario per la cura con la quale è stata formulata la risposta. Osserva peraltro come, se anche non vi sono contraddizioni dal punto di vista semantico tra le limitazioni all'uso del contante e le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, vi sia quanto meno una stonatura nell'introduzione di sanzioni per incentivare l'uso della moneta elettronica. Ritiene infatti come l'idea di incentivazione si debba ricollegare a misure di segno positivo, come la riduzione delle commissioni bancarie o la gratuità dei POS, piuttosto che alla previsione di sanzioni.

Proseguendo segnala come non si debba demonizzare l'uso del contante ricollegandolo direttamente all'evasione fiscale e che tale collegamento sia stato contestato anche dalla Banca centrale europea che, nel 2019, in una lettera all'allora Ministro Gualtieri, aveva ritenuto congruo fissare a 10.000 euro il limite all'utilizzo del contante.

Segnala quindi che il proprio gruppo continuerà a portare avanti la battaglia contro l'obbligo di utilizzo della moneta elettronica.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 15.****Sull'ordine dei lavori.**

Galeazzo BIGNAMI (FdI) interviene sull'ordine dei lavori della Commissione richiamando quanto accaduto poco fa nel corso della seduta dedicata allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Chiede preliminarmente al Presidente se la discussione svoltasi appena dichiarata conclusa la seduta di interrogazioni sia stata verbalizzata o meno.

Luigi MARATTIN, *presidente*, precisa — acquisite sul punto informazioni dal vicepresidente Currò, che presiedeva la seduta di interrogazioni a risposta immediata — che nel momento in cui si è svolta la discussione cui fa riferimento il collega Bignami la presidenza aveva già dichiarato conclusa la seduta e quanto detto non è stato quindi oggetto di verbalizzazione.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) rileva di essere in realtà conscio del fatto che il suo intervento non sia stato messo a verbale ma voleva di tale fatto una conferma formale, ritenendo che la Presidenza avrebbe potuto disporre diversamente. Desidera quindi che resti agli atti della Commissione quanto aveva avuto modo di rappresentare dopo la conclusione della seduta.

La vicenda nasce dallo svolgimento di una interrogazione a risposta immediata, a firma del collega Ungaro, alla quale gli uffici dell'Agenzia delle entrate, non certo il Sottosegretario Freni che è sempre molto cortese, non hanno inteso fornire risposta. Si tratta a suo avviso, al netto evidentemente delle valutazioni che vorrà svolgere il collega Ungaro, sulle quale non si intramette, di un *vulnus* rispetto alle funzioni ispettive che rappresentano uno dei cardini

delle funzioni parlamentari e delle prerogative istituzionali. Ha infatti chiesto al vicepresidente Currò che gli atti della seduta venissero trasmessi alla Procura della Repubblica, perché a suo giudizio nel momento in cui un parlamentare pone un quesito al quale gli uffici dell'Agenzia delle entrate si rifiutano di rispondere ciò costituisce una omissione di atti di ufficio, fattispecie purtroppo ormai ricorrente in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo. Si sostanzia in tal modo una lesione delle prerogative parlamentari.

Chiede pertanto quali siano gli orientamenti della Presidenza rispetto a quanto rappresentato e riguardo alla sua richiesta di trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, facendo presente che, ove la Presidenza non intendesse attivarsi nel senso da lui indicato, si riserva di farsene carico.

Rappresenta altresì, fatto che ritiene anch'esso grave, che, senza fornirne motivazione, la Presidenza della Commissione, sentiti gli uffici, abbia deciso di non procedere alla verbalizzazione delle considerazioni da lui svolte dopo la conclusione della seduta.

Luigi MARATTIN, *presidente*, assicura al collega Bignami che svolgerà le opportune verifiche su quanto da lui rappresentato. Si riserva di comunicare nei modi più opportuni gli esiti di tale verifica.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. e petizione n. 84.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 3514 e abb. e

petizione n. 84, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici, già approvato dal Senato lo scorso mese di marzo, come risultante dall'approvazione di proposte emendative.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici.

Come emerge dal testo dell'articolo 1, comma 1, l'intervento normativo è volto ad adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, in materia di contratti pubblici.

L'obiettivo complessivo della riforma è, più in generale, quello di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nel corso degli ultimi anni, infatti, si sono registrati una serie di interventi normativi di natura primaria e secondaria che hanno inserito numerose modifiche sull'impianto originario previsto dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. A distanza di alcuni anni, quindi, si registra un quadro normativo di settore che ha perduto nel tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte nel Codice stesso a seguito della pandemia da COVID-19.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca circa trenta principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato, per i quali rinvia all'illustrazione dettagliata predisposta dagli uffici.

Al riguardo, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala che la lettera *n*) prevede, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, che sia introdotto un obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte

le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati.

Il comma 4 dell'articolo 1 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Lo stesso comma 4 autorizza l'emissione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e seguendo la procedura delineata dal medesimo comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si stabilisce inoltre che, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Infine l'articolo 2 reca una clausola di salvaguardia a norma del quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, con particolare riferimento al rapporto con le banche e il sistema finanziario.**

*(Deliberazione).*

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento al rapporto con le banche e il sistema finanziario, sulla quale si era già convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 maggio scorso.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 aprile 2022.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Davide ZANICHELLI (M5S) avverte di aver ricevuto pareri e suggerimenti sulla risoluzione da parte di alcuni gruppi e che, sulla base di tali interventi, sta predisponendo un nuovo testo dell'atto, che prevede di presentare a breve all'attenzione della Commissione.

Chiede pertanto di fissare nella prossima settimana una seduta per il seguito della discussione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della richiesta avanzata dal collega Zanichelli e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.



## ALLEGATO 1

**5-08099 Pastorino: Criteri applicativi del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo avere richiamato brevemente la disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree di mercato (CUP) di cui all'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, precisano che numerosi comuni hanno applicato coefficienti moltiplicatori in base al valore economico delle aree oggetto delle occupazioni o al presunto sacrificio economico imposto alla collettività, « disattendendo, in tal modo, l'obiettivo dell'alleggerimento del peso impositivo ed acuendo la crisi di un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19 ».

Gli Onorevoli interroganti richiamano, altresì, le risoluzioni n. 6/2021 e n. 1/2022 del Dipartimento delle finanze nelle quali è stata ribadita l'autonomia regolamentare degli enti locali in ordine all'individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del CUP relativo alle occupazioni di carattere temporaneo, autonomia che può essere legittimamente esercitata senza però travalicare i limiti espressamente previsti dal comma 843 del citato articolo 1.

Tanto premesso gli Interroganti chiedono di sapere come si intenda garantire un'applicazione della normativa coerente con la legge e proporzionata alla redditività dell'attività interessata, « dati i sempre più numerosi casi di deliberazioni di canoni insostenibili per le attività di commercio su suolo pubblico ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente sottolineare che la disciplina del CUP è stata emanata per esigenze di razionalizzazione e di semplificazione dei diversi prelievi che il CUP ha sostituito; è pur vero che l'attuazione di

tale obiettivo potrebbe determinare anche l'effetto dell'alleggerimento del peso impositivo ma non si può affermare che questo sia stato lo scopo principale del legislatore, dal momento che il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tuttavia, proprio in considerazione della particolare attenzione che si è voluto rivolgere alle occupazioni in argomento, il citato comma 843 ha arginato la potestà regolamentare dei comuni prevedendo apposite agevolazioni, come richiamato dagli stessi interroganti.

Si deve aggiungere, inoltre, che proprio in considerazione della particolare attenzione rivolta a favore del settore in parola, sono state emanate diverse disposizioni di agevolazione concernenti proprio le occupazioni di aree di mercato, quali ad esempio la proroga fino al 31 marzo scorso prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

In ordine, poi, alla richiesta di intervento per garantire un'applicazione della normativa coerente con la legge e proporzionata alla redditività dell'attività interessata, occorre sottolineare che, vista la natura patrimoniale dell'entrata in discorso, il Dipartimento delle finanze non può neanche esercitare la facoltà prevista dall'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale « Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ». Come anche chiarito nella circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, infatti, l'articolo 13, comma 15,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e

la conseguente pubblicazione nel sito internet <i>www.finanze.gov.it</i> , alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle « entrate tributarie dei comuni ».
--

## ALLEGATO 2

**5-08012 Cattaneo: Applicazione del *Superbonus* agli interventi edili effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla fruizione del cosiddetto *Superbonus* da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, fanno presente come sul punto l'Agenzia delle entrate « ha chiarito che sono ammessi gli interventi effettuati da ASD e SSD titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oppure che lo detengono in base a un contratto di locazione... » e che, quanto ai massimali di spesa, « si applicano quelli previsti per gli edifici costituiti da un'unica unità immobiliare o più unità, differenziati se l'intervento è sugli involucri degli edifici o si sostituisca l'impianto di climatizzazione invernale ».

Gli Interroganti evidenziano che sul portale « Detrazioni fiscali ENEA – Asseverazioni », per le ASD e SSD fino al 5 aprile 2022 risultava possibile caricare la pratica relativa al « *Superbonus* » per una singola unità immobiliare e che solo « dal 7 aprile 2022 è stato possibile caricare la pratica Ecobonus con un numero di unità immobiliari destinate a spogliatoio superiore a due », specificando altresì che « la gran parte delle pratiche Ecobonus legate agli spogliatoi degli impianti sportivi gestiti da

ASD e SSD prevede la scadenza del 30 giugno 2022 ».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se « non (si) ritenga utile emanare disposizioni anche interpretative che consentano una proroga dei tempi di scadenza per gli interventi proposti dalla ASD-SSD, definendo un virtuale "Condominio Sportivo" ed equiparando le scadenze a quelle attualmente previste per i condomini a uso abitativo (fine anno 2023 e successivi) », tenuto conto della « tardiva possibilità di inserire sul portale ENEA e di asseverare gli interventi con più di due unità immobiliari destinate a spogliatoio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che la proposta di proroga dei termini di vigenza delle disposizioni che disciplinano la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto *Superbonus*), con riferimento agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ai fini del *Superbonus* equiparando la scadenza prevista per la fruizione del beneficio a quella dei condomini degli edifici, non può essere accolta in via interpretativa essendo necessaria un'apposita previsione normativa che individui conseguentemente anche i relativi mezzi di copertura finanziaria degli effetti di minor gettito da essa determinati.

## ALLEGATO 3

**5-08098 Aprile: Contributi richiesti dai Consorzi di bonifica ai proprietari di immobili e terreni nella regione Puglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente come da mesi ai cittadini salentini vengano recapitate, da parte dei Consorzi di Bonifica, cartelle esattoriali per la riscossione dei pagamenti dovuti a titolo del tributo 630, vale a dire il tributo posto a carico di tutti i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio di bonifica e richiesto, indistintamente, senza previa valutazione in merito agli effettivi benefici ricevuti.

A tale proposito, gli interroganti rilevano che il contributo di bonifica viene richiesto senza alcuna valutazione in merito agli effettivi benefici ricevuti, sostenendo che ciò si ponga in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018 che, a loro parere, ha sancito come non possa esserci tributo di bonifica senza beneficio per l'utente.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire al fine di impedire ai Consorzi di Bonifica di richiedere il pagamento del tributo di cui in parola in assenza di un effettivo beneficio per l'utente.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa e di autogoverno, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e concreta espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale.

Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i Consorzi di bonifica e di irrigazione sono titolari di potere impositivo sugli immobili consorziati urbani ed agricoli, che traggono beneficio dall'attività dell'ente.

La normativa di riferimento è tuttora costituita dal R.D. n. 215 del 1933 che, all'articolo 59 dispone che i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche i quali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate.

L'articolo 860 del codice civile dispone che i proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che da un esame di pronunce giurisprudenziali si rileva che la natura tributaria delle quote consortili appare pacifica.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 1998, in merito alla possibilità o meno di sospendere i ruoli esattoriali, affermava che « pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'articolo 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione ».

Ancora la Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 2018, citata nel documento di sindacato ispettivo in esame, afferma che, dopo la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 – disposizioni sul processo tributario, con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (*ex multis* Cassazione S.U. n. 17943/2009; Cassazione S.U. n. 8770/2016).

Nella stessa sentenza n. 188/2018, la Corte costituzionale chiarisce, inoltre, che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo. Deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del « beneficio » che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.

Inoltre, la Corte rileva che, nel caso dei contributi di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di

una prestazione obbligatoria di natura tributaria.

In relazione all'invio delle cartelle di pagamento emesse dell'agente di riscossione si rappresenta che la verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'iscrizione a ruolo costituisce onere esclusivo di ciascun ente creditore e quindi – nel caso dei contributi consortili – del singolo consorzio di bonifica titolare del diritto di credito.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, procede all'attività di riscossione dei ruoli formati e consegnati dai singoli enti creditori, sotto l'esclusiva responsabilità degli stessi enti, sui quali incombe l'assolvimento dell'onere motivazionale, anche per effetto di quanto specificamente previsto dagli articoli 1, comma 2, e 6, del decreto ministeriale n. 321 del 1999.

## ALLEGATO 4

**5-08100 Cancellieri: Chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegno unico universale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'assegno unico universale introdotto con la legge 1° aprile 2021, n. 46, il quale rappresenta una sintesi dei diversi *bonus* straordinari e delle agevolazioni anche fiscali previsti in questi anni a favore delle famiglie con figli a carico.

Considerando che l'assegno unico universale, determinato in base all'entità dell'ISEE dei soggetti beneficiari, è riconosciuto, al verificarsi di specifiche condizioni, anche per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, e che al compimento del ventunesimo anno di età trova applicazione la detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR – che risulta erogabile anche in assenza delle predette condizioni – gli interroganti rilevano come il suesposto quadro regolatorio non risulti coerente con lo spirito di sostegno alle famiglie atteso che si creerebbe un'area di soggetti (quelli tra i 18 e 21 anni di età) non attivi, i quali non risultano destinatari né dell'assegno unico universale né della detrazione *ex* articolo 12 del TUIR.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda chiarire la *ratio* fiscale sottesa all'esclusione dei soggetti non attivi compresi tra i 18 e 21 anni dall'assegno unico e dalla detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto rammentare che l'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevede che l'assegno unico e universale sia erogato anche ai figli di età

fra 18 e 21 anni qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.

Considerata l'ampiezza e l'alternatività dei requisiti richiesti, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46 fu ritenuto che l'area di soggetti fra 18 e 21 anni che non avrebbero beneficiato dell'assegno unico sarebbe stata alquanto limitata.

Peraltro, nella stessa sede tale questione fu valutata anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge delega n. 46 del 2021 sopra citata, che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega si sarebbe provveduto utilizzando anche le risorse provenienti dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli previste dall'articolo 12, commi 1, lettera *c*), e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In ogni caso, resta fermo che qualsiasi determinazione in merito ad un allargamento della platea dei beneficiari dell'assegno unico a tutti i figli con un'età tra 18

e 21 anni, ovvero ad una reintroduzione della detrazione fiscale a favore dei medesimi soggetti che non beneficiano dell'asse-

gno unico, richiederebbe una modifica normativa in relazione alla quale occorrerebbe individuare idonea copertura finanziaria.
--

## ALLEGATO 5

**5-08101 Centemero: Chiarimenti in merito alla disciplina del « Sismabonus acquisti ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al cosiddetto *Sismabonus* acquisti di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 secondo cui qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al precedente comma 1-*quater* del medesimo articolo 16 « siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare ».

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. *Superbonus*) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.

Tanto premesso, gli Onorevoli lamentano l'incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, ovvero quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio

2022 con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « quali iniziative di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il c.d. « *Sismabonus* acquisti », che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata), che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

Come chiarito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. « *Sismabonus* » (disciplinato dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.1 del medesimo articolo 16) mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la predetta agevolazione del « *Sismabonus* acquisti », è stata elevata al 110



per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. *Superbonus*) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.

Con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 30/E del 2020), l'Agenzia delle entrate ha precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del *Superbonus*, è necessario che i requisiti richiesti dalla norma agevolativa sussistano nel periodo di vigenza della stessa.

Conseguentemente, considerato che la norma fa espresso riferimento « agli acquirenti » delle predette unità immobiliari, è necessario, tra l'altro, che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine di vigenza dell'a-

gevolazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022.

Pertanto, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti circa la percentuale di detrazione applicabile nell'ipotesi di spese sostenute dal 1° luglio 2022, con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle predette unità immobiliari non potranno fruire del *Superbonus*, ma, ricorrendo le condizioni normativamente previste, potranno beneficiare della detrazione del 75 per cento ovvero dell'85 per cento delle spese sostenute, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013, qualora l'atto di compravendita sia stipulato entro il termine di vigenza ivi previsto, attualmente fissato al 31 dicembre 2024.

## ALLEGATO 6

**5-08102 Fragomeli: Applicazione del *Superbonus* alle pertinenze di immobili non ricomprese nell'unità strutturale dell'edificio principale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la circolare dell'Agenzia delle entrate 30/E del 22 dicembre 2020 la quale prevede che si possa applicare il *Superbonus* anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.

In proposito, tuttavia, l'interrogante fa presente come, mentre la risposta n. 231 del 9 aprile 2021 rimanda a un massimale unico sottolineando il nesso di pertinenzialità, la risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 prevede un massimale dedicato per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza nell'interpretazione della norma.

Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede di sapere « se (si) intenda fornire i necessari chiarimenti per l'applicazione dei *bonus* fiscali nel settore edilizio esplicitando, nel caso specifico, se la pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell'unità strutturale, possa accedere ai benefici previsti per il *Superbonus*, con un proprio massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando l'invarianza della destinazione d'uso ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. « decreto Rilancio »), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), disciplina la detrazione, nella mi-

sura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. *superbonus*).

Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di « *ecobonus* » e « *sismabonus* » attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

In merito alle menzionate disposizioni l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E del 2020, ha precisato che, per gli interventi « *trainanti* » antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di spesa agevolabile è determinato in funzione del numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio oggetto di intervento.

Ha altresì chiarito che, nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti nell'edificio, devono essere conteggiate anche le pertinenze ubicate nell'edificio oggetto di intervento mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

Nella richiamata circolare n. 30/E del 2020 è stato, peraltro, evidenziato che un intervento « *trainante* » può essere eseguito « anche su una pertinenza e beneficiare del *Superbonus* indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio ».

Nella circolare 24/E del 2020 l'Agenzia delle entrate con riferimento agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza.

Alla luce di quanto suesposto non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza tra le due risposte ad istanze di interpello citate dall'Onorevole interrogante.

In particolare, la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all'ipotesi di interventi antisismici effettuati su due distinte unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a 192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le

due unità immobiliari e le relative pertinenze.

La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti parti dell'edificio ma collocate in un fabbricato distinto da quello condominiale. In tale caso, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo, ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi effettuati sulle pertinenze « separate » dall'edificio condominiale si applica l'autonomo limite di spesa complessivamente pari a 96 mila euro indipendentemente dal numero delle pertinenze. Tanto in coerenza con i chiarimenti resi dalle suddette circolari n. 24/E e 30/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate.

## ALLEGATO 7

**5-08104 Albano: Sanzioni a carico degli esercenti e professionisti sprovvisti di sistemi per i pagamenti elettronici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Va evidenziato preliminarmente che la normativa in tema di limitazioni all'uso del contante (cfr. articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007) è strettamente connessa al concetto di « moneta avente corso legale ». Sebbene tale espressione non sia direttamente definita a livello comunitario, il suo significato può essere agevolmente dedotto dall'interpretazione del quadro normativo disciplinante la materia. In particolare, l'articolo 128, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sancisce espressamente che « le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale ». Tale previsione, inoltre, deve essere letta in linea con quanto previsto, tra gli altri, dal considerando 19 del regolamento (CE) 974/1998, che contiene disposizioni di dettaglio relativamente all'introduzione e alla circolazione dell'euro, e prevede che « le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari ». Ciò è confermato anche dalla raccomandazione della Commissione 2010/191/UE. Inoltre, si fa presente che, con sentenza del 26 gennaio 2021, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la Corte di giustizia Europea ha rilevato che eventuali limitazioni al pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, là dove tali restrizioni siano giustificate dal perseguimento di finalità di interesse pubblico.

Pertanto, in linea con la regolamentazione comunitaria, limitazioni ai pagamenti in contanti possono essere validamente previste da ciascuno Stato membro ove sussistano « motivi di interesse pubblico » e a condizione che siano disponibili « altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari ». Nel caso di specie, non può non riconoscersi come in Italia siano generalmente disponibili mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti. D'altro canto, l'introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti persegue le finalità pubbliche di *tax compliance*, prevenzione e contrasto al riciclaggio, e promozione dei pagamenti elettronici e digitali.

A ciò si aggiunga che, già con le *Country Recommendation* per il 2019 la Commissione europea e il Consiglio raccomandavano all'Italia di adottare provvedimenti nel 2019 e nel 2020 al fine di « contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti ».

Atteso che la normativa vigente in tema di limitazione all'uso del contante è conforme con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria sul corso della moneta in euro, il tema non sembra in contrasto con quello delle sanzioni per mancata accettazione di strumenti di pagamento elettronici, anch'esso oggetto della presente interrogazione.

Sul punto, come rappresentato dall'interrogante, l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, ha disposto l'anticipazione al 30 giugno 2022 dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012. La sanzione per mancata accetta-

zione di pagamenti elettronici, nel dettaglio, era stata già introdotta dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione.

Tuttavia, la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, inserendosi in una più ampia strategia di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella Milestone M1C1 - 103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (*tax compliance*) e migliorare gli *audit* e i controlli), che al punto iii) prevede «l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici».

Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata Milestone del PNRR, la modifica normativa di cui all'articolo 18 decreto-legge n. 36 del 2022 ha allineato la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta alle previsioni del PNRR.

L'obbligo per gli esercenti di dotarsi delle apparecchiature tecniche necessarie per consentire che i consumatori possano effettuare pagamenti elettronici (cd. *Point of Sale* o *POS*) di qualsiasi importo non pare in contraddizione con la previsione di

limiti all'uso del contante, posto che le due discipline, oltre a rivolgersi a soggetti differenti, perseguono anche delle finalità diverse, come sopra rappresentato.

Ne discende, infine, che il consumatore, a fronte dell'obbligo dell'esercente di dotarsi di POS, ha la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all'uso del contante, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Da ultimo, si segnala che il Governo ha previsto rilevanti sostegni per commercianti e professionisti in relazione alle spese sostenute per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; in particolare, l'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha incrementato al 100 per cento il credito d'imposta sulle commissioni bancarie maturate nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; si è inoltre previsto un credito d'imposta in favore degli esercenti che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico.

Tutto ciò premesso, non sembra possano rilevarsi contraddizioni tra la normativa vigente in tema di limitazioni all'uso del contante e quella relativa alle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici. Ne consegue che, allo stato, non appaiono necessarie ulteriori iniziative normative sulla tematica dinanzi illustrata, che, peraltro, potrebbe rivelarsi potenzialmente non compatibile con le previsioni del PNRR.

## ALLEGATO 8

**Indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, con particolare riferimento al rapporto con le banche e il sistema finanziario.**

**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto Rilancio), prevede la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica (incluso il cosiddetto *Superbonus* al 110 per cento), per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni.

Il 10 febbraio 2022, il direttore dell'Agenzia delle entrate – nel corso di una audizione svoltasi dinnanzi alla Commissione Bilancio del Senato – ha rappresentato che alla data del 31 dicembre 2021, le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita piattaforma telematica sono stati quasi 4,8 milioni (di cui 0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021) per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021).

Nel corso dell'informativa urgente del Governo in merito alla cessione dei *bonus* edilizi svoltasi alla Camera il 2 marzo 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze ha quindi presentato i dati relativi all'attività di analisi e controllo svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza sulla circolazione dei crediti d'imposta. Secondo tali informazioni l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta inesistenti – riguardanti solo marginalmente il *Superbonus* al 110 per cento – ammonta a circa 4,4 miliardi di euro. In particolare: 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall'Agenzia sulla piattaforma « cessione crediti », per effetto delle disposizioni intro-

dotte con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto decreto Anti-frode, i cui contenuti sono poi confluiti nella legge di bilancio per il 2022), che consente all'Agenzia di effettuare un controllo preventivo in presenza di profili di rischio; 2,3 miliardi di euro sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza; i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie.

In relazione alle citate frodi fiscali rilevate dall'attività di analisi e controllo, il Governo è intervenuto rafforzando quanto già precedentemente previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), con la quale era stato introdotto l'obbligo del visto di conformità, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta – già previsto per il *Superbonus* al 110 per cento – anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativi alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi.

In seguito, il Governo ha introdotto, nell'originaria formulazione dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cd. *Sostegniter*), un'ulteriore restrizione: si disponeva che, ove il contribuente usufruisse delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo, ovvero optasse per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, fosse consentita una sola cessione del credito d'imposta. Tale limite è stato reso meno stringente per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, non convertito e il cui testo è confluito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 4 del 2022,

nel testo dell'articolo 28 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, come convertito in legge. Tale mitigazione ha consentito di effettuare due ulteriori cessioni, dopo la prima, ma solo in favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I vincoli introdotti, anche con effetti sostanzialmente retroattivi, hanno creato incertezza tra gli operatori, anche per i contratti già stipulati e difficoltà legate alla cessione dei crediti al circuito bancario che ha razionato l'offerta per ridurre i rischi connessi. Si è assistito così ad un sostanziale blocco dei lavori nei cantieri, aggravato inoltre dalla mancanza di materiali, diventati irrimediabili e con prezzi inaccessibili.

Data la contingente situazione di stallo del mercato, per dare più tempo ai beneficiari per poter accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 ha prorogato al 29 aprile 2022 il termine della comunicazione all'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito.

Da ultimo, allo scopo di sbloccare l'operatività del settore, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 ha elevato a quattro il numero di cessioni effettuabili, in particolare permettendo una ultima cessione, da parte delle sole banche, in favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Tali novità si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Inoltre il successivo articolo 29-*ter*, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito permette, per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i

titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

È necessario chiarire, sulla base di dati certi, gli effetti della misura della cessione del credito e dello sconto in fattura sul gettito erariale, gli impatti economici del blocco e/o disincentivo della misura stessa sui potenziali fruitori e soggetti coinvolti, nonché gli eventuali profili di incostituzionalità che dovessero sorgere in virtù dell'efficacia retroattiva di talune delle disposizioni richiamate.

È altresì necessario trovare una soluzione più organica che contempli sia una previsione di lungo periodo sull'utilizzo dello strumento della cessione del credito – anche considerando le eventuali ricadute sui conti pubblici, nell'ottica del riordino e ripristino dei vincoli di bilancio della UE nella fase post-pandemica –, sia un migliore raccordo con il sistema bancario e degli intermediari finanziari, finalizzato a dare maggiori garanzie e certezze agli operatori, ovviando così ai blocchi e ai rallentamenti per la filiera.

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati avvia una indagine conoscitiva al fine di individuare le criticità dell'attuale sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento al rapporto con le banche, di esaminare le possibili e alternative soluzioni normative, e di analizzare l'eventuale impatto delle soluzioni proposte anche in termini di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e di crescita economica.

L'indagine, che si concluderebbe entro il 15 luglio 2022, si articolerebbe nello svolgimento di audizioni e nell'acquisizione di contributi scritti dei seguenti soggetti:

Banca d'Italia;

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ragioneria generale dello Stato;	Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI);
Corte dei Conti;	Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
Agenzia delle entrate;	Confedilizia;
Guardia di finanza;	Associazioni e ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Cassa Depositi e Prestiti;	Ordine professionale degli ingegneri;
Poste Italiane;	Ordine professionale degli architetti;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);	Ordine professionale dei geometri;
Eurostat;	Associazione Nazionale Amministratori Professionisti (Anapic);
Associazione Bancaria Italiana (ABI);	Rete delle professioni tecniche;
Confindustria;	PricewaterhouseCoopers (PwC);
Casartigiani, Confartigianato, Confe- sercenti, CNA e Confcommercio (ex R.ETE. Imprese Italia);	Kpmg;
Alleanza delle cooperative italiane;	Ernst & Young;
Confimi;	Deloitte;
Confapi;	Ulteriori esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali e di categorie professionali coinvolte.
Conflavoro PMI;	



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	145
5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	153
5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo « Sturzo-Asta » di Marsala (Trapani) .....	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche .....	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	156
5-07820 Vallasca: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato .....	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	158
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del servizio di psicologia scolastica. C. 1413 Bellucci, C. 3121 Carelli e C. 3365 Marrocco ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina, C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro, C. 3460 Orfini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro e C. 3460 Orfini</i> ) .....	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione

il deputato Francesco ZICCHIERI ed è entrato a farne parte il deputato Matteo Luigi BIANCHI.

**5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine.**

Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cosimo Maria FERRI (IV) prende atto della risposta della quale non è soddisfatto. Sottolinea, infatti, che la decisione del Ministero determinerà l'esclusione dalle graduatorie di coloro che conseguiranno il titolo di laurea dopo il mese di maggio non sono incluse. Esprime l'avviso che l'estensione della procedura anche a coloro che conseguiranno la laurea nel corso della sessione estiva non avrebbe pregiudicato l'avvio dell'anno scolastico. Ritiene che la deroga introdotta per gli specializzandi sul sostegno avrebbe potuto essere estesa anche ai laureandi che avessero conseguito il titolo entro il mese di luglio. Insiste quindi per una rivalutazione della decisione assunta dal Ministero.

**5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo « Sturzo-Asta » di Marsala (Trapani).**

Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, dichiara che sarebbe stata necessaria qualche ulteriore indicazione su un tema di particolare peso e significato perché riguarda una classe di una scuola primaria. Evidenzia che occorre garantire che la composizione delle classi comprenda in maniera eterogenea le rappresentanze di tutti i gruppi sociali presenti nel territorio, specialmente quando si tratta di un territorio come quello oggetto dell'interrogazione. Ricorda che la modalità di composizione della classe dell'Istituto Sturzo-Asta sono state documentate attraverso un'inchiesta condotta dalla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. Conclude, sottolineando che la risposta del Ministero si limita a dare conto dell'ordinaria procedura per la formazione delle classi.

**5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche.**

Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE (FDI), premesso che conosce bene la sensibilità del Sottosegretario sul giorno del ricordo, precisa che la sua replica deve intendersi indirizzata al Ministro Bianchi. Pur apprezzando il numero delle iniziative svolte di cui si dà conto nella risposta, rispetto al quale non può che dichiararsi soddisfatto, precisa di non poter esprimere altrettanta soddisfazione con riferimento all'adesione delle scuole. Si riferisce al fatto che dietro l'autonomia scolastica si nasconde, a suo avviso, una « nolontà » da parte di diversi dirigenti scolastici e docenti che ancora non considerano alla stregua del 27 gennaio il giorno del ricordo della giornata delle foibe che è diventata patrimonio comune soprattutto grazie a una *fiction* e al testo teatrale di Simone Cristicchi (Magazzino 18). Teme che l'autonomia scolastica costituisca l'alibi del Ministero per giustificare una resistenza culturale a celebrare il giorno del ricordo. Apprezza che, come richiesto, sia stata emanata la circolare di sensibilizzazione, tuttavia reputa necessario andare oltre la semplice raccomandazione, sensibilizzando i capi di istituto per richiamarli al rispetto di una legge che prevede iniziative nelle scuole da svolgersi analogamente a quanto avviene per la giornata della memoria. Si dichiara pertanto non completamente soddisfatto.

**5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato.**

Il Sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta con la quale si dà atto ancora una volta di

una sanzione spropositata e punitiva nei riguardi del personale scolastico.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Istituzione del servizio di psicologia scolastica.**

**C. 1413 Bellucci, C. 3121 Carelli e C. 3365 Marrocco.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge di cui si avvia oggi l'esame in sede referente – e le omologhe abbinata – sono volte a istituire il servizio di psicologia scolastica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Il fine è quello di portare a regime un servizio che, nel corso del tempo, è stato oggetto di diversi interventi caratterizzati da prospettive, strumenti e finalità specifiche. Più di recente, la necessità di intervenire è emersa in modo preponderante a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 che ha richiesto lo stanziamento di risorse finalizzate a garantire un sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di stress e di ansia legate alla pandemia. Tutte e tre le proposte aspirano a delineare una disciplina organica della materia, portando a regime il servizio per l'assistenza e il supporto psicologico in ambito scolastico.

Dal punto di vista della struttura, la proposta di legge C. 1413 consiste di 11 articoli; le proposte C. 3121 e C. 3365, sostanzialmente coincidenti, di 7 articoli. Tutte e tre, pur con soluzioni in parte differenti e diversi gradi di analiticità in relazione ai

singoli temi, presentano un primo articolo che istituisce il servizio e la figura dello psicologo scolastico; seguono, quindi, un gruppo di articoli dedicati agli ambiti d'intervento e alle finalità del servizio, anche con riguardo al quadro dei rapporti con le strutture scolastiche e con altre strutture esterne alla scuola; poi un altro gruppo di articoli con i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, con le disposizioni finanziarie in chiusura.

La proposta di legge C. 1413 Bellucci, all'articolo 1, affida al Ministero dell'istruzione l'istituzione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, del servizio di psicologia scolastica, finalizzato a: *a)* contribuire al miglioramento della vita scolastica; *b)* supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le famiglie; *c)* fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti.

Con formulazioni sostanzialmente sovrapponibili fra loro, gli articoli 1 delle proposte C. 3121 e C. 3365 istituiscono la figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con una duplice finalità: 1) sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni e degli studenti; 2) individuare, contrastare e prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale, fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie. La proposta C. 3121 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dei termini per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.

L'articolo 2 della proposta C. 1413 individua le aree d'intervento del servizio di psicologia: progettazione e programmazione di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico e organizzativo; formazione del personale direttivo, docente e amministrativo delle scuole; consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale non docente.

Un'analoga previsione, dedicata alle aree d'intervento, si trova anche negli articoli 3 delle proposte C. 3121 e A.C. 3365, le quali, prevedono: supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dello studente all'interno del sistema scolastico; sostegno alla costruzione della personalità degli studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali; predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico; individuazione precoce delle situazioni di devianza, nonché dei bisogni educativi speciali; supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti; supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità; interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola; consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori.

L'articolo 3 della proposta C. 1413 stabilisce i compiti e le funzioni del servizio di psicologia scolastica. Con riferimento ai compiti, il servizio: *a)* instaura con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e le famiglie rapporti individuali e di gruppo, secondo quanto disposto dal codice deontologico predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP); *b)* richiede la collaborazione delle famiglie per le problematiche inerenti al rapporto tra scuola e famiglia; *c)* accede alle informazioni in possesso dell'istituto scolastico relative agli studenti al fine di attivare percorsi sinergici con i servizi sociosanitari del territorio. Per quanto attiene, invece, alle funzioni, la disposizione individua le attività attraverso cui esse si realizzano: *a)* consulenza e informazione nei confronti del dirigente scolastico, degli organi collegiali e dei docenti,

con riferimento agli aspetti psicologici specifici per fascia di età degli alunni, sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa; *b)* formazione destinata ai docenti in tema di psicologia scolastica, volta a sostenere la gestione delle situazioni di disagio; *c)* consulenza psicologica dedicata alle famiglie; *d)* informazione e sostegno agli studenti su temi riguardanti l'età evolutiva; *e)* individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno; *f)* promozione di percorsi individualizzati; *g)* orientamento e ri-orientamento nella scelta del percorso di studi o professionale più rispondente agli interessi e alle capacità dello studente; *h)* screening finalizzati alla diagnosi precoce di eventuali disturbi specifici di apprendimento; *i)* *counseling* e sostegno psicologico rivolti agli studenti; *l)* prevenzione di comportamenti a rischio quali dipendenze patologiche, bullismo, cyberbullismo e disturbi del comportamento alimentare; *m)* in caso di studenti con rilevanti problematiche, attivazione e coordinamento dell'intervento dei servizi sociosanitari territoriali; *n)* promozione di adeguate competenze relazionali per favorire l'integrazione e la gestione del conflitto nel rispetto reciproco e delle diversità; *o)* collaborazione con i consigli di classe e con le famiglie per la gestione degli studenti con bisogni educativi speciali; *p)* eventuale interazione con le famiglie e con le figure professionali competenti per il sostegno e l'integrazione delle persone disabili nel contesto scolastico.

Ad analoga finalità di individuazione delle modalità operative attraverso cui si realizzano le funzioni dello psicologo scolastico sono dedicati gli articoli 2 delle proposte C. 3121 e C. 3365 le quali prefigurano un rapporto di stretto coordinamento e collaborazione fra psicologo scolastico e dirigente scolastico, ma mentre la pdl C. 3121 richiama la più ampia libertà professionale dello psicologo scolastico, la pdl C. 3365 fa riferimento alla diretta dipendenza dello psicologo scolastico dal dirigente scolastico. Tale coordinamento si realizza in diverse forme, che si sostan-

ziano nel riconoscimento di un ruolo d'impulso al dirigente scolastico. Inoltre, la pdl A.C. 3121 prevede che lo psicologo scolastico fornisca supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti.

L'articolo 4 della proposta C. 1413 definisce i destinatari del servizio di psicologia scolastica, individuandoli negli studenti di ogni età, nei dirigenti scolastici, nei docenti, nelle famiglie degli studenti e nel personale scolastico non docente. Analoga finalità è assolta dagli articoli 2 e 3 delle proposte C. 3121 e C. 3365.

L'articolo 5 della proposta C. 1413 disciplina l'organizzazione del servizio di psicologia scolastico da istituire in ogni istituto scolastico, garantendo la presenza di 1 psicologo per gli istituti scolastici con un numero di studenti fino a 400; 3 psicologi negli istituti scolastici con un numero di studenti da 401 a 800; almeno 3 psicologi per gli istituti scolastici con un numero di studenti superiore a 801. Nella sede dell'istituto deve essere assicurata la presenza di uno psicologo per un minimo di 36 ore settimanali. La proposta in esame prevede inoltre che ciascuno psicologo, nell'ambito del servizio di psicologia scolastica, possa coordinare un gruppo di tirocinanti abilitati all'esercizio della professione di psicologo.

L'articolo 6 disciplina i rapporti del servizio psicologico con gli organi scolastici, da esplicarsi attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni: *a)* consulenza finalizzata al superamento della dispersione scolastica e all'educazione alla salute; *b)* collaborazione e consulenza per la realizzazione della carta dei servizi e del piano educativo di istituto; *c)* consulenza e collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca psicopedagogica, anche in sinergia con le università o con i servizi sociosanitari territoriali; *d)* collaborazione con il Collegio dei docenti per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale non docente; *e)* collaborazione per la realizzazione del piano

dell'offerta formativa nell'area relativa ai programmi di educazione alla salute.

L'articolo 7 concerne i rapporti con le strutture sociosanitarie territoriali. In particolare, si prevede che il servizio di psicologia collabori in modo coordinato e sinergico con: *a)* il dirigente scolastico e gli organi scolastici per l'organizzazione della rete di collegamento con le istituzioni scolastiche e sociosanitarie territoriali; *b)* il servizio materno-infantile competente per territorio per gli alunni presi in carico dal medesimo; *c)* i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, i gruppi di lavoro e di studio di istituto e i gruppi di lavoro per l'inclusività, partecipando agli stessi, e, in caso di alunni disabili, collabora altresì alla definizione del profilo dinamico funzionale e della programmazione educativa individualizzata.

L'articolo 8 introduce un meccanismo di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 9 disciplina gli aspetti deontologici e doveri verso l'utenza relativamente alle informazioni che il servizio di psicologia scolastica deve fornire all'istituto scolastico, agli studenti e alle loro famiglie sulle sue prestazioni e al conseguimento del consenso informato allo svolgimento delle sue prestazioni da parte dei destinatari.

L'articolo 10 prevede che all'interno dei servizi di psicologia scolastica possono operare in qualità di psicologi i soggetti laureati in psicologia e iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni, con formazione ed esperienza curricolare nell'ambito degli indirizzi di psicologia clinica, dell'età evolutiva o della gestione delle organizzazioni. La specializzazione *post lauream* almeno quadriennale costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione al servizio di psicologia scolastica. Si prevede, infine, che il Ministero dell'istruzione indica un concorso pubblico per il reclutamento degli psicologi da assegnare ai servizi di psicologia scolastica.

Più articolate le disposizioni che, con previsioni quasi del tutto coincidenti, le proposte C. 3121 e C. 3365 dedicano al reclutamento e al rapporto di lavoro dello psicologo scolastico. Gli articoli 4 delle due proposte demandano la disciplina del rap-

porto di lavoro dello psicologo scolastico ad un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca, stabilendo al contempo due vincoli: da un lato, la prestazione di lavoro ordinario ha una durata pari a 36 ore settimanali; dall'altro lato, la retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso in ruolo. Gli articoli 5 prevedono che possano accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva; la sola proposta di legge C. 3121 prevede che questi soggetti possano accedere al ruolo anche ove vantino esperienza almeno quinquennale in ambito scolastico. Gli articoli 6 disciplinano le modalità di reclutamento con alcune differenze: la proposta di legge C. 3365 si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta di legge C. 3121 dispone l'assunzione in prova, per un anno, dello psicologo scolastico alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami le cui modalità di svolgimento sono demandate ad un regolamento del Ministero dell'istruzione. Dopo il superamento della prova, lo psicologo è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70-74, della legge n. 107 del 2015. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79-82, della legge n. 107 del 2015.

Le tre proposte di legge recano in chiusura le disposizioni finanziarie. L'articolo 11 della proposta C. 1413 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, ai fini del bilan-

cio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'articolo 7 della proposta C. 3121 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, determinati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. L'articolo 7 della proposta C. 3365 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Valentina APREA (FI) esprime l'auspicio che le proposte di legge in esame, frutto del periodo di pandemia e delle misure adottate per il suo contenimento, servano ad innovare il sistema scolastico con l'inserimento di figure professionali diverse da quelle tradizionali. Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni di rappresentanti non solo del Ministero dell'istruzione, ma anche del Ministero della salute.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime apprezzamento per l'incardinamento della proposta di legge a sua prima firma di cui seguirà l'*iter* in Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concer-**

nenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

**C. 877 Azzolina, C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro, C. 3460 Orfini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro e C. 3460 Orfini).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le seguenti proposte di legge: C. 2511 Mura ed altri: « Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado »; C. 2613 Ciaburro ed altri: « Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche »; C. 3460 Orfini: « Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado ». Comunica che, trattandosi di proposte di legge vertenti su materia identica a quella della proposta in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte che saranno abbinare le eventuali ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia che fossero presentate successivamente e assegnate alla Commissione.

Sul merito del provvedimento evidenzia come i tempi vissuti e che ancora viviamo hanno reso evidente un dato che, già da tempo, era sotto gli occhi di tutti: il numero di alunni per classe in ogni scuola di ordine e grado. Ricorda che l'attuale disciplina è contenuta nei commi da 344 a 347 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nel relativo regolamento di attua-

zione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante « Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

Ricorda inoltre che la proposta di legge a prima firma dell'On. Azzolina (C. 877), già illustrata nella seduta del 9 gennaio 2019, interveniva innanzitutto sull'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e che nel frattempo la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha previsto che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato, nei limiti di cui alla lettera *d*) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica già menzionato. La deroga, però, è possibile in numero limitato di casi e precisamente solo per le scuole che presentano degli indici di *status* sociale, economico e culturale e dispersione scolastica così come individuati al comma 345 del medesimo decreto.

Rileva pertanto l'opportunità di un aggiornamento della normativa in vigore anche mediante la predisposizione di un testo unificato che recepisca le istanze di tutte le proposte di legge abbinare e superi l'attuale assetto determinato dalla legge di bilancio 2022. Tenuto conto, anche, che il PNRR, Missione 4, Componente 1, prevede nell'ambito della Riforma 1.3 (organizzazione del sistema scolastico), esplicitamente, sia la riduzione del numero di alunni per classe, sia il dimensionamento della rete scolastica. L'obiettivo è, infatti, quello di superare l'identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico otto/novecentesco.

Dal punto di vista della tecnica normativa reputa necessario intervenire novellando la legge di bilancio per l'anno 2022 che attualmente disciplina la materia.

Valentina APREA (FI), dopo aver ricordato che al Senato è in corso l'esame del decreto-legge n. 36 recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, che contiene

disposizioni di rilievo che riguardano il sistema scolastico, richiama l'attenzione dei colleghi sulla inopportunità di proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo, fintanto che non sia stato concluso l'esame del decreto-legge con il quale le proposte in esame sono in contrasto. Rileva, in ogni caso, l'opportunità di costituire un comitato ristretto per procedere all'elaborazione di un testo unificato condiviso.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, dopo aver chiarito che l'intento principale è quello di recepire, in un testo unificato, le istanze delle diverse proposte di legge in esame, conferma che intende procedere con la costituzione del comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che problemi analoghi sono presenti anche per il provvedimento che riguarda l'istituzione dello psicologo scolastico, in quanto analoghe istanze sono in corso di esame al Senato, data l'importanza del tema ritiene comunque utile che la Commissione avvii un dibattito sulle proposte in esame, tenuto conto che difficilmente si potrà intervenire sul testo del decreto-legge che sarà approvato al Senato.

Alessandra CARBONARO (M5S) ricorda che ci sono importanti avvisaglie circa i

tagli di personale nella scuola e ritiene indispensabile da parte della Commissione intervenire in questa fase, tanto più che il tema del sovraffollamento delle classi è sempre stato di primaria importanza per la Commissione.

Valentina APREA (FI) ribadisce la necessità di intervenire al Senato e non nella Commissione cultura della Camera, sottolineando che un eventuale intervento in questo senso sarebbe inutile.

Alessandra CARBONARO (M5S) concorda con la necessità di intervenire in materia e dichiara che il gruppo del Movimento 5 stelle intende lavorare in Commissione su un testo condiviso.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.



## ALLEGATO 1

**5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Ferri, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) sono state istituite per garantire un più efficace e celere funzionamento del sistema scolastico nazionale oltre che, grazie al sistema informatizzato utilizzato, la trasparenza della procedura di costituzione delle stesse e il rispetto del principio di buon andamento.

Ciò premesso, in attuazione dell'articolo 19, comma 3-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il Ministero dell'Istruzione ha adottato l'Ordinanza n. 112, del 6 maggio scorso, recante « *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* », per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Le procedure di aggiornamento delle GPS e di Istituto sono articolate in più fasi, secondo un preciso cronoprogramma, che prevede: una prima fase di presentazione delle istanze di partecipazione, una seconda di valutazione dei titoli da parte degli Uffici scolastici territorialmente competenti con conseguente pubblicazione delle graduatorie e, in ultimo, il conferimento delle supplenze.

Il rispetto del cronoprogramma è volto ad assicurare il tempestivo e corretto avvio dell'anno scolastico; in particolare per garantire la continuità didattica per tutte le studentesse e tutti gli studenti delle nostre scuole.

Coerentemente alla scansione temporale sopra accennata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della richiamata Ordinanza, con avviso prot. 18095, dell'11 maggio 2022, il Ministero ha

disposto, per gli aspiranti, l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento, aggiornamento o trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza e corrispondenti graduatorie di Istituto di II fascia e III fascia, già dal giorno successivo a quello di registrazione e, quindi, dal 12 maggio, fino al termine fissato del 31 maggio 2022.

Venendo nello specifico alla Sua interrogazione, chiarisco che, in base all'articolo 3, comma 9, lettera b) della stessa Ordinanza, tutti i soggetti che conseguiranno il titolo di laurea entro la data di scadenza di presentazione delle istanze, e, quindi, entro la sessione di laurea del mese di maggio, potranno chiedere l'inserimento nella II fascia delle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, purché in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Viceversa, estendere la partecipazione alla procedura, anche a coloro che conseguiranno il titolo successivamente al ter-

mine del 31 maggio, come da Lei auspicato, comprometterebbe il rispetto delle tempistiche di conferimento delle supplenze rispetto all'obiettivo prefissato dal cronoprogramma a detrimento degli obiettivi ricordati in premessa.

Può aggiungersi che, all'articolo 7, comma 4, lettera c) della richiamata Ordinanza vi è una deroga nella misura in cui possono essere inseriti con riserva in I fascia GPS, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione dopo 31 maggio – termine di chiusura delle funzioni telematiche – ma entro la data del 20 luglio.

Questa previsione derogatoria non è rivolta a tutti gli aspiranti in possesso del

solo titolo di laurea ma, lo ribadisco, rivolta ai soli abilitandi o specializzandi sul sostegno. Ciò in considerazione della particolare rilevanza che l'ordinamento riconosce a tali titoli, nell'ottica all'innalzamento dei livelli qualitativi dell'offerta formativa.

Onorevole, posso assicurare che quanto fin qui illustrato garantisce un equo contrappeso tra esigenze contrapposte: da un lato le legittime aspettative degli aspiranti docenti, dall'altro la necessità di assicurare che le supplenze vengano attribuite correttamente fin dai primissimi giorni dell'anno scolastico, ciò proprio nell'interesse delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

## ALLEGATO 2

**5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo « Sturzo-Asta » di Marsala (Trapani).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Miceli, l'articolo 122, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che alla formazione delle classi provveda il dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.

Inoltre, l'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dispone che, una volta determinato il numero delle classi, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le scelte effettuate dalle famiglie, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

Nel caso di specie, come ha dichiarato il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo « Luigi Sturzo-Asta » di Marsala con la relazione del 22 marzo 2022 inviata all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, i criteri di formazione delle classi prime sono stati approvati sia dal Collegio dei docenti sia dal Consiglio di Istituto nel rispetto dei principi di uniformità ed eterogeneità.

Sulla base di tali criteri, sono state formate provvisoriamente quattro classi prime di cui due a tempo ridotto (27 ore), composte entrambe da 17 alunni, e due a tempo pieno (40 ore), composte rispettivamente da 22 e 16 alunni.

A inizio anno scolastico 2021/2022, a seguito di varie segnalazioni e richieste di spostamento di alunni ad altra classe da

parte dei genitori, alle predette classi sono state apportate alcune variazioni numeriche ma sempre in ossequio e nel rispetto dei criteri stabiliti e precisamente:

alle due classi a tempo ridotto sono stati assegnati rispettivamente 17 e 15 alunni;

alle due classi a tempo pieno sono stati assegnati rispettivamente 23 e 17 alunni.

Con riferimento alla denunciata creazione di una « *classe-ghetto* », ripresa nella Sua interrogazione, il dirigente scolastico ha assicurato che la stessa non trova alcun riscontro concreto e che le procedure osservate dalla scuola rispondono al principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, volte ad escludere, quindi, ogni possibile arbitrarietà nella composizione delle classi.

Il medesimo dirigente ha, altresì, precisato come « *non emergono né mai sono emerse situazioni di grave disagio sul piano dell'apprendimento, del comportamento e del rispetto delle regole scolastiche che in alcun modo possano configurare ipotesi di ghettizzazione* ».

D'altronde, l'Istituzione scolastica in argomento non è inserita tra le nove scuole dell'ambito 28 destinatarie di interventi per le aree a rischio. Ciò a riprova che le eventuali situazioni di disagio sociale non appaiono rilevanti in relazione ai parametri con i quali si identificano le scuole a rischio.

## ALLEGATO 3

**5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Mollicone, La ringrazio per il quesito posto che mi offre l'occasione di ribadire come da anni il Ministero dell'Istruzione sia impegnato a promuovere nelle istituzioni scolastiche occasioni di confronto e di riflessione al fine di offrire una maggiore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell'area dell'Adriatico orientale.

A partire dall'anno scolastico 2009/2010, il Ministero dell'Istruzione, con decreto direttoriale del 26 ottobre 2009, ha istituito un Gruppo di Lavoro in collaborazione con l'Associazione degli Esuli.

Il Gruppo di Lavoro – rinnovato con Decreto direttoriale Prot. n. 2619 del 23 dicembre 2021 – ha il compito di definire una serie di attività finalizzate a conservare e rinnovare la memoria delle vicende del confine orientale italiano e l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1 della legge n. 92 del 2004.

A tal fine, ha promosso Seminari nazionali annuali, realizzati con il supporto di relatori di alto profilo. Gli atti dei Seminari nazionali e una ricca documentazione delle iniziative trascorse sono rinvenibili sul sito « Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola ».

A seguito della Risoluzione Frassinetti da Lei citata, a partire dal 2019, il Gruppo di Lavoro ha promosso anche Seminari regionali, organizzati secondo un *format* comune, a cui hanno partecipato anche gli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado.

I *workshop* hanno previsto, altresì, la lettura di documenti e di testi, progettazione di Unità di apprendimento (UDA) e visione di video tematici.

Ulteriore iniziativa del Gruppo di Lavoro che merita di essere menzionata è il

Concorso nazionale « 10 febbraio » volto a promuovere l'educazione europea e la cittadinanza attiva e a sollecitare l'approfondimento della vicenda in argomento.

Il concorso è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l'insegnamento in lingua italiana.

Nel corso degli anni la partecipazione delle scuole si è incrementata ed è migliorata la qualità delle produzioni progettuali curati dagli studenti, che spesso utilizzano per la documentazione i siti web delle Associazioni degli Esuli.

Ancora, a luglio 2021 è stata organizzata la prima Scuola Estiva di Alta Formazione, rivolta a 20 docenti esperti presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera ed è in programmazione la seconda edizione dall'11 al 15 luglio 2022, sempre ospiti del Vittoriale.

Infine, illustro brevemente le attività programmate per l'anno scolastico 2022-2023:

Concorso nazionale « 10 febbraio »;

Seminario nazionale – ottobre 2022;

Seminario tematico – Grosseto 30 settembre 2022;

Seminari regionali da novembre a dicembre 2022: Marche, Campania, Liguria;

Elaborazione delle Linee Guida per la didattica del confine orientale;

Mostra permanente della Storia del Confine orientale presso il Museo del 900 di Mestre.

Onorevole, con riferimento alla richiesta di monitoraggio delle iniziative svolte all'interno delle scuole, ricordo che il Ministero

dell'Istruzione, segnala i momenti di rilevanza nazionale per la storia del Paese affinché gli Istituti scolastici siano sensibilizzati e possano adottare, nella piena autonomia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, azioni volte a stimolare gli studenti alla conoscenza delle complesse e dolorose vicende italiane e alla riflessione più profonda dei valori e i fondamenti della nostra Costituzione.

Le scuole recepiscono le note ministeriali e adottano, su proposta e delibera del

Collegio dei docenti e degli altri organi collegiali per le parti di relativa competenza, le attività e le iniziative ritenute più adatte al percorso formativo e scolastico dei propri studenti, in ottemperanza al citato Regolamento.

Pertanto, proprio in forza dell'autonomia scolastica, ad ogni istituzione pertiene la decisione riguardo all'opportunità, ai modi e ai tempi di realizzazione di attività di questa natura.

## ALLEGATO 4

**5-07820 Vallascas: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Vallascas, il decreto-legge n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022, ha esteso, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche al personale scolastico.

Il citato decreto disponeva, altresì, che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato, fino al 15 giugno 2022, per il personale interessato, la sospensione dall'attività lavorativa e, conseguentemente, la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Lo scopo principale della misura era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso anche al costo di incidere economicamente sul personale che avesse scelto di non vaccinarsi.

Con il miglioramento del quadro epidemiologico, testimoniato dall'uscita dallo stato di emergenza, il Governo ha valutato l'opportunità di rivedere le misure di contenimento e, soprattutto, le loro molteplici conseguenze.

Con il recente decreto COVID del 24 marzo 2022, n. 24, il Consiglio dei ministri ha deciso all'unanimità di mantenere, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale. Nello stesso tempo, però, ha ritenuto di eliminare la sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo. Si è, in altre parole, inteso superare la severa implicazione prevista per il personale non vaccinato cui, giova ricordare, non si riconosceva neppure il cosiddetto assegno alimentare.

Nondimeno, sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: non poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.

Di qui, l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alla isti-

tuzione scolastica che rientrano nelle altre funzioni proprie del profilo dell'insegnante previste dal vigente ordinamento scolastico.

Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il richiamato personale docente ed educativo ricordo che l'articolo 3 del CCNI del 25 giugno 2008, espressamente menziona tra queste: il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di Istituto (come precisato nella circolare del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022).

Conseguentemente, per la sostituzione di tali docenti il dirigente scolastico è autorizzato ad attribuire contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica in classe.

La disposizione coniuga due esigenze entrambe meritevoli di considerazione: quella di attenuare le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità del docente dinanzi agli alunni e delle alunne.

Onorevole, la professionalità docente presenta, oggi, un'identità articolata e composta, all'interno di un ciclo di continua crescita culturale e professionale che comporta la partecipazione a molteplici attività, per questo motivo essa è considerata come elemento dinamico e in costante evoluzione, con le sue prerogative e attribuzioni convogliate verso una *mission* condi-

visa: il successo formativo dei nostri studenti.

In tale direzione il ruolo del docente adibito all'attività a supporto dell'istituzione scolastica non va inteso come forma di demansionamento, ma come processo

aperto in cui la sua funzione è indispensabile e determinante per rispondere efficacemente, come singolo e come membro della comunità educante, all'eterogeneità e alla complessità dell'ambiente scolastico.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08105 Fregolent: Iniziative per far fronte alla cronica carenza di acqua nel bacino del fiume Po, in conseguenza della siccità e dei cambiamenti climatici .....	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-08106 Pellicani: Tempi di conclusione dell'aggiornamento del cosiddetto « Protocollo fanghi » e del Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia .....	161
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-08108 Federico: Compatibilità ambientale e rispondenza con i requisiti della transizione ecologica della centrale di teleriscaldamento in costruzione nelle aree « ex Macello » del comune di Lodi .....	162
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	169
5-08109 Plangger e Villarosa: Tempi, modalità e risorse per la bonifica della discarica sita nel comune di Milazzo (ME) .....	162
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	170
5-08110 Lucchini: Misure contingenti e straordinarie per affrontare le difficoltà generate dalla siccità, anche attraverso la creazione di una rete di bacini di accumulo della risorsa idrica .....	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	172

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato.



Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	164
5-06316 Foti: Tempi e modalità di realizzazione della quarta corsia nel tratto autostradale Modena Nord-Piacenza Sud sulla A1 Milano-Napoli .....	164
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	174
5-07242 D'Ettore: Inclusione di tutti i tratti della strada statale 106 Jonica nella rete transeuropea dei trasporti e utilizzo delle risorse del PNRR per migliorarne la sicurezza .	164
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	175
AVVERTENZA .....	165

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

#### La seduta comincia alle 14.20.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08105 Fregolent: Iniziative per far fronte alla cronica carenza di acqua nel bacino del fiume Po, in conseguenza della siccità e dei cambiamenti climatici.**

Silvia FREGOLENT (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta. Pur comprendendo la difficoltà di determinare misure efficaci in uno stato di emergenza, quale quello della siccità inattesa, ricorda che già al momento della discussione sul PNRR il proprio gruppo aveva posto l'attenzione sull'importanza del

recupero della risorsa idrica attraverso la raccolta di acque piovane e il recupero delle acque grigie, al fine di non attingere alle acque di falda. L'Italia, pur essendo un Paese ricco di acqua, dovrebbe prendere spunto da stati come Israele, in cui c'è una forte scarsità della risorsa idrica ma che tuttavia riesce ad adempiere alla sua vocazione agricola attraverso specifiche strategie di intervento. Auspica che la cabina di regia attui un cambio di visione su questo tema che possa portare ad affrontare adeguatamente le conseguenze derivanti dalla siccità.

**5-08106 Pellicani: Tempi di conclusione dell'aggiornamento del cosiddetto «Protocollo fanghi» e del Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia.**

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta dalla quale si evince che è prossima l'emanazione del Protocollo fanghi, già sottoscritto da tutti i Ministri ed in attesa del solo parere del Consiglio di Stato, mentre l'*iter* del piano morfologico non è prossimo a conclusione. Rileva che i due strumenti sono complementari, dal momento che con

il primo si possono eseguire gli scavi e i canali, mentre con il secondo si deciderà la ricollocazione dei sedimenti derivanti dagli scavi. Auspica quindi che anche questo secondo strumento possa arrivare ad una rapida conclusione, al fine di procedere con celerità all'esecuzione degli interventi sulla laguna di Venezia.

**5-08108 Federico: Compatibilità ambientale e rispondenza con i requisiti della transizione ecologica della centrale di teleriscaldamento in costruzione nelle aree « ex Macello » del comune di Lodi.**

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, sottolinea che il nucleo dell'interrogazione sono le numerose criticità dell'impianto in oggetto, collocato in un sito ad alta densità abitativa e di carattere residenziale, in una regione che registra livelli di inquinamento ambientale molto alti e in un comune che più volte ha sfiorato nell'ultimo anno i limiti prescritti per le emissioni inquinanti. Ritiene pertanto che sia da tenere sotto controllo l'impatto cumulativo che la presenza di una centrale potrebbe generare sul territorio, anche dal punto di vista delle emissioni acustiche e teme che il monitoraggio *post operam* cui si fa cenno nella risposta possa risultare tardivo. Richiama le numerose sanzioni inflitte all'Italia per le infrazioni alle prescrizioni sulla qualità dell'aria e invita pertanto a prestare particolare attenzione al tema oggetto dell'interrogazione.

**5-08109 Plangger e Villarosa: Tempi, modalità e risorse per la bonifica della discarica sita nel comune di Milazzo (ME).**

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, si dichiara soddisfatto per l'esautistica risposta resa dalla rappresentante del Governo, che rileva l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte del Ministero e imputa quindi l'inerzia per le opere di bonifica agli attuali rappresentanti della Regione Siciliana, che pure durante la campagna elettorale avevano preso impegni precisi al riguardo.

**5-08110 Lucchini: Misure contingenti e straordinarie per affrontare le difficoltà generate dalla siccità, anche attraverso la creazione di una rete di bacini di accumulo della risorsa idrica.**

Elena LUCCHINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena LUCCHINI (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava dell'esautistica risposta della quale si dichiara soddisfatta. Si sente altresì incoraggiata per l'istituzione di un tavolo politico istituzionale con il quale affrontare i problemi sollevati dalle autorità di bacino. Invita in ogni caso il Governo alla massima attenzione su un tema a suo giudizio delicato e auspica che vengano prese misure efficaci e tempestive qualora il monitoraggio dovesse restituire dati in peggioramento relativamente alla risorsa idrica.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. —*

*Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

#### **La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.**

COM(2021)551 final e allegato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.**

COM(2021)552 final.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.**

COM(2021)554/2 final e allegato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.**

COM(2021)555 final e allegato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima.**

COM(2021)568 final e allegato.

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte in titolo, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che si tratta dei provvedimenti deliberati dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato « Fit for 55 » assegnati in via esclusiva alla nostra Commissione, la cui discussione generale si è avviata in data 21 dicembre 2021. Rammenta che su tale pacchetto si è svolto un ciclo di audizioni, che ha visto il coinvolgimento anche delle altre Commissioni competenti in via principale – la Commissione IX Trasporti e la commissione X Attività produttive – nonché della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea con riguardo all'audizione da ultimo tenutasi di rappresentanti della Direzione generale Energia della Commissione europea.

Ricorda, infine, che nello scorso ufficio di presidenza si era ritenuto di fissare per oggi una ultima seduta di discussione generale, per consentire ai relatori di acquisire ulteriori elementi ai fini della predisposizione delle proposte di parere su ciascun atto in esame, da condividere anche informalmente con i colleghi e con il Governo, al fine di pervenire tempestivamente alla conclusione del loro esame.

Non essendovi colleghi che intendono intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

#### **INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene da remoto il sottosegretario di*

*Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-06316 Foti: Tempi e modalità di realizzazione della quarta corsia nel tratto autostradale Modena Nord-Piacenza Sud sulla A1 Milano-Napoli.**

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (FDI), replicando, osserva che la risposta resa dal Viceministro contiene un elemento di novità – non sorprendente dal momento che l'interrogazione è stata presentata più di un anno fa – ovvero che la realizzazione della quarta corsia nel tratto autostradale Modena Nord-Piacenza Sud, per il quale si sta procedendo ad uno studio di fattibilità, non costituisce solo un'esigenza avvertita dall'interrogante bensì una necessità riconosciuta anche da Autostrade per l'Italia, derivante dall'imponente volume di traffico e dalla forte incidentalità che ivi si registra, con i conseguenti disagi per l'utenza.

Quanto al sistema di frenata assistita prende atto della risposta, che dimostra l'attenzione verso una strumentazione di bordo che riduca l'incidentalità. Apprezza infine che la normativa europea introdurrà dal prossimo mese di luglio, sui veicoli pesanti immatricolati successivamente a quella data, un sistema a bordo di avviso della stanchezza del conducente, che auspica possa evitare stragi annunciate. Ritiene opportuno che si faccia una riflessione sul sistema di reclutamento dei con-

ducenti dei mezzi pesanti, frequentemente assunti da società straniere residenti in Europa, i cui contratti di lavoro prevedono tutele assai inferiori a quelle nazionali, con la conseguenza che circolano sul territorio mezzi potenzialmente molto pericolosi condotti da autisti in condizioni fisiche non ottimali.

**5-07242 D'Ettore: Inclusione di tutti i tratti della strada statale 106 Jonica nella rete transeuropea dei trasporti e utilizzo delle risorse del PNRR per migliorarne la sicurezza.**

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), replicando, si dichiarerebbe parzialmente soddisfatto della risposta, a carattere burocratico, resa dal Viceministro, dal momento che l'interrogazione è stata presentata a dicembre con lo scopo di far includere l'intera strada statale Jonica all'interno della rete transeuropea dei trasporti, al fine di poter accedere ai relativi finanziamenti in termini di sicurezza. Tuttavia stigmatizza il fatto che non vi sia alcun riferimento all'allegato infrastrutture del DEF e che non vi sia cenno alcuno a quali siano le conseguenze derivanti, sia in termini di risorse che infrastrutturali, dall'inclusione della Jonica nella rete TEN-T. Risposte come quelle rese oggi dal rappresentante del Governo possono rappresentare una qualche utilità ma risultano del tutto inefficaci in quanto non centrano la sostanza del quesito, in relazione alla quale si riserva di contattare direttamente e formalmente il Ministro Giovannini. A suo giudizio tali risposte possono essere dettate solo da tre ragioni, tutte deprecabili, ovvero scarsa conoscenza della situazione infrastrutturale, sciattezza o mancato rispetto del Parlamento da parte del Governo. Avendo studiato a fondo il tema esposto

nell'interrogazione e in generale avendo il costume di approfondire le questioni problematiche, si riserva di porre tale questione all'attenzione del Ministro al fine di poter ottenere una risposta adeguata.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.05.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

*5-08107 Mazzetti: Tempi di emanazione del decreto ministeriale relativo ai sistemi di deposito cauzionale per gli imballaggi.*

## ALLEGATO 1

**5-08105 Fregolent: Iniziative per far fronte alla cronica carenza di acqua nel bacino del fiume Po, in conseguenza della siccità e dei cambiamenti climatici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, con particolare riguardo alle iniziative urgenti da intraprendere al fine di contrastare la carenza di acqua del bacino del Po, si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia che la situazione idrometeorologica nazionale e il livello di soddisfacimento degli usi idrici sono costantemente monitorati, nel nostro Paese, dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, istituiti nel 2016 presso le Autorità di bacino distrettuali mediante Protocolli d'intesa interistituzionali con questo Ministero, nonché con altre amministrazioni pubbliche ed enti competenti per materia.

Detti Osservatori sono strutture operative collegiali deputate alla gestione e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica dei distretti, e alla definizione di proposte tecnicamente basate, per la regolamentazione dei prelievi e degli usi, in funzione degli obiettivi fissati dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici ed in coerenza con gli indirizzi forniti della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Gli stessi operano anche da Cabina di regia per la previsione e gestione degli eventi di carenza idrica e siccità, definendo le azioni più idonee alla gestione proattiva degli eventi determinati da scarsità idrica.

Nello specifico, per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po, l'Osservatorio si è riunito frequentemente sin dal febbraio scorso per effettuare un monitoraggio assiduo della situazione idrometeorologica attuale e prevista, tenendo conto delle riserve idriche disponibili nel distretto, sulla base dei dati e delle informazioni condivise dalle regioni. Nello specifico, attualmente l'Osservatorio ha indivi-

duato, sul distretto, uno « scenario di severità idrica media ».

In merito alle azioni che il Governo sta implementando si rappresenta innanzitutto le azioni volte al potenziamento degli strumenti conoscitivi e gestionali di bilancio idrico a supporto degli Osservatori e delle Autorità idrauliche distrettuali.

In aggiunta, sono in programmazione investimenti in opere infrastrutturali, sia all'interno del PNRR, sia attraverso lo strumento del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione invasi e acquedotti, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017.

Per quanto riguarda il potenziamento degli strumenti conoscitivi, nell'ambito delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo della Coesione 2014-2020, all'interno del Piano Operativo Ambiente (POA), con la Linea di azione 2.3.1 denominata « Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici » viene finanziato un pacchetto di interventi, per rafforzare le misure individuate nei Piani di Gestione delle Acque e superare la frammentazione delle conoscenze di base tramite risoluzione sistemica.

In particolare, sul distretto del Po, sono state destinate risorse economiche nell'ordine di oltre sette (7) milioni di euro, le quali sono destinate alla realizzazione di obiettivi quali il miglioramento e aggiornamento degli strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo delle acque, il supporto modellistico all'attività degli Osservatori per la gestione delle risorse idriche a livello distrettuale, nonché l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di derivazione a supporto degli strumenti di regolazione, con la predisposizione di un vero e

proprio catasto delle concessioni, con dati dinamici di prelievo.

Per quanto concerne il PNRR, si segnala, nell'ambito della Missione 2 Componente 4 Investimento 3.3 « Rinaturazione dell'area del Po » l'investimento programmato mirato a ridurre l'artificialità del corso d'acqua, al ripristino ambientale del corso fluviale e al contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, in linea con la strategia europea di difesa della biodiversità.

A tale riguardo, è stato formalizzato uno specifico accordo nel novembre 2021 fra il MiTE, le regioni interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto) per la costituzione di una cabina di regia deputata al coordinamento delle attività progettuali attraverso uno specifico programma d'azione.

Sempre in ambito PNRR, si annovera l'investimento 1.1 della M2C4, volto ad azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali ed indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future.

L'azione collegiale del Governo in merito alle criticità evidenziate si sostanzia anche con il contributo e il coordinamento delle altre Amministrazioni competenti in materia, fra cui il Ministero delle infrastrutture e il Ministero delle politiche agricole, sia attraverso fondi PNRR che con strumenti specifici nelle proprie disponibilità.

## ALLEGATO 2

**5-08106 Pellicani: Tempi di conclusione dell'aggiornamento del cosiddetto « Protocollo fanghi » e del Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevole interroganti si rappresenta quanto segue.

La definizione dello schema di decreto recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali ai sensi dell'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che aggiorna il Protocollo-fanghi del 1992, è stata oggetto di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle nuove Linee Guida per la gestione dei sedimenti lagunari, che ha visto la partecipazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, di ISPRA e dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

I lavori di detto tavolo tecnico si sono conclusi con la definizione del documento preliminare condiviso.

L'11 maggio u.s. è stato acquisito il concerto di tutti i Ministeri interessati e il successivo giorno 13, lo schema di decreto è stato inviato alla regione Veneto per la richiesta prescritta intesa.

Una volta pervenuta la predetta intesa, si provvederà ad inviare lo schema di

decreto al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Circa il Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia (PMLV) si evidenzia quanto segue.

L'aggiornamento del Piano PMLV è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, il cui esito è il Decreto di parere di VAS D.M. n. 101 del 21 marzo 2018, che evidenziava numerose criticità, fra cui la principale era che la gestione dei sedimenti all'interno della laguna fosse vincolata all'emanazione del nuovo Protocollo Fanghi, criticità da affrontare prima di procedere all'Aggiornamento del Piano Morfologico.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. MATTM/751/2021, ha trasmesso il documento « Aggiornamento del Piano Morfologico e ambientale della Laguna di Venezia (PMLV), Adeguamento al Parere del MATTM Dm 101 del 21/03/2018 ».

In data 4 maggio 2022 la Commissione Tecnica di Verifica di impatto Ambientale VIA-VAS ha emesso il parere n. 341 (che dovrà essere notificato al Proponente) con cui si ribadisce quanto è stato indicato nel Decreto di parere VAS del 2018, ovvero che il Decreto Fanghi costituisce un atto presupposto per la verifica dell'aggiornamento del Piano stesso.



## ALLEGATO 3

**5-08108 Federico e Barzotti: Compatibilità ambientale e rispondenza con i requisiti della transizione ecologica della centrale di teleriscaldamento in costruzione nelle aree « ex Macello » del comune di Lodi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste relative al progetto Linea Green relativo alla costruzione di una centrale termoelettrica, si rappresenta quanto segue.

L'impianto oggetto dell'interrogazione, avendo una potenza al di sotto dei 50 MW, non rientra tra le tipologie impiantistiche soggette a Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero dei procedimenti autorizzativi che afferiscono alle competenze dell'Amministrazione centrale.

La tipologia impiantistica in questione rientra, pertanto, nei cosiddetti « medi impianti di combustione » soggetta alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati dal D.P.R. n. 59 del 2013.

Il comune di Lodi, ovvero l'Amministrazione su cui insiste il progetto, rappresenta che la società Linea Reti e Impianti, proprietaria di lotto di terreno urbano su cui era stato realizzato un primo impianto, nel giugno 2021 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire relativa all'installazione di due generatori di calore e relativi impianti accessori, a cui era preceduta la valutazione di impatto paesistico che aveva ottenuto parere neutro dalla competente Commissione.

L'Amministrazione rappresenta, altresì, che dal giugno 2013 è in vigore l'AUA del primigenio impianto e che, nel mese di luglio 2021, è stata presentata la nuova domanda di AUA, prontamente trasmessa

alla provincia di Lodi quale « Autorità competente ».

La provincia stessa, con determina n. 1172 del 16 novembre 2021, ha autorizzato, mediante AUA per le emissioni, l'impianto in questione, che prevede l'installazione di due caldaie di riserva a servizio della rete di teleriscaldamento della città di Lodi, idonei a coprire i picchi di richiesta di calore.

Si rappresenta che a livello regionale i criteri di installazione ed esercizio degli impianti di teleriscaldamento sono disciplinati dalla DGR n. 3934 del 2012 e dalla DDS n. 17332 del 2019, che definiscono per tutti gli impianti di produzione di energia collocati sul territorio criteri localizzativi e soluzioni tecnico-impiantistiche che prevedono in molti casi limiti alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti a livello nazionale, considerando altresì che suddetti impianti sono contemplati negli strumenti di pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria.

Parimenti, il comune di Lodi rappresenta che non vi sono elementi tali da far supporre che nella costruzione dell'impianto non saranno adottate le migliori tecnologie disponibili, attese inoltre le costanti interlocuzioni dello stesso Ente con le Amministrazioni locali deputate al monitoraggio dei livelli di emissioni.

Infine, nel rappresentare che non sussiste competenza dell'Amministrazione centrale nel rilascio delle autorizzazioni e nei diversi procedimenti connessi, questo Ministero persevererà nel dialogo con gli Enti locali al fine di assicurare che nell'installazione dell'impianto di cogenerazione siano effettivamente adottate le tecnologie disponibili più avanzate.

## ALLEGATO 4

**5-08109 Plangger e Villarosa: Tempi, modalità e risorse per la bonifica della discarica sita nel comune di Milazzo (ME).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, relativamente alla discarica presente sulle coste demaniali nel comune di Milazzo si rappresenta innanzitutto che la stessa non rientra nel sito di bonifica di interesse nazionale SIN « Area Industriale di Milazzo ».

Come menzionato nell'interrogazione, con decreto del 29 dicembre 2020, a valere sulla Legge di bilancio per il 2019, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha destinato circa centocinque (105) milioni di euro per la bonifica dei « siti orfani », presenti sul territorio nazionale.

I fondi stanziati per le bonifiche dei « siti orfani » sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome, secondo le quote individuate dal suddetto decreto sulla base di specifici criteri di assegnazione.

In particolare, ciascuna regione provvede, secondo propri criteri e in coerenza con le pianificazioni già adottate in materia di bonifica, all'individuazione dei « siti orfani » per i quali gli interventi oggetto del decreto stesso risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

Pertanto, la regione Sicilia, sulla base dei criteri procedurali indicati dalla norma, ha individuato quale « sito orfano » la « Discarica dismessa per rifiuti speciali, in località Contrada Marabusca – comune di Gela (CL) », per la cui bonifica è stato sottoscritto un accordo nell'agosto 2021 tra questo Ministero e la Regione per complessivi 13 milioni di euro.

Successivamente, con il PNRR sono stati stanziati 500 milioni di euro per la bonifica dei « siti orfani », con l'obiettivo della loro riqualificazione, in particolare attraverso la misura M2C4 Investimento

3.4, e prevedendo l'adozione di un Piano d'Azione che individui i siti di tutte le Regioni e identifichi gli interventi specifici da intraprendere.

Pertanto, al fine di dare tempestiva attuazione alla misura del PNRR, il Ministero della transizione ecologica ha individuato, in ragione del quadro normativo vigente che attribuisce alle regioni la competenza di operare il censimento delle aree inquinate ed il relativo piano regionale per la loro bonifica, le stesse quali interlocutori per l'acquisizione dei dati necessari alla stesura del Piano.

Dietro richiesta di questo Ministero, e sulla base degli elenchi forniti dalle Amministrazioni locali, con due successivi decreti ministeriali sono stati individuati gli elenchi dei « siti orfani » da riqualificare sul territorio nazionale.

Riguardo la situazione della regione Sicilia, si specifica che con nota del novembre 2021 la stessa ha individuato trentasei siti da candidare al finanziamento comunitario, tra i quali non è presente la discarica sita nel comune di Milazzo attenzionata dall'onorevole interrogante.

Si rappresenta che tutte le Amministrazioni, hanno fornito gli elenchi dei « siti orfani » secondo propri criteri e in coerenza sia con la pianificazione già adottata in materia di bonifiche che con l'obiettivo finale della misura M2C4, ovvero la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei « siti orfani », entro il primo trimestre del 2026, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi di cui alla misura M2C4, previsti dal decreto del 29 dicembre 2020, alla Regione Siciliana sono as-

segnati oltre 64 milioni di euro nell'ambito del PNRR; I singoli siti e i correlati interventi da realizzare saranno definiti | nel suddetto Piano d'azione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021, attualmente in fase di predisposizione.

## ALLEGATO 5

**5-08110 Lucchini: Misure contingenti e straordinarie per affrontare le difficoltà generate dalla siccità, anche attraverso la creazione di una rete di bacini di accumulo della risorsa idrica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, con particolare riguardo alle iniziative da intraprendere al fine di contrastare i problemi afferenti alle risorse idriche del paese, si rappresenta quanto segue.

La problematica evidenziata è all'attenzione di tutti i soggetti istituzionali interessati dalla tematica nell'ambito delle proprie competenze.

Nello specifico, per quanto riguarda le misure a ristoro delle attività economiche agricole, il Ministero delle politiche agricole rappresenta la disponibilità di interventi compensativi « ex-post » a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, qualora le stesse non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate (ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004), che prevede un contributo statale fino al 70% della spesa premi sostenuta.

Inoltre, con il Piano strategico nazionale della politica agricola comunitaria 2023 – 2027 è stato disposto un nuovo strumento di intervento « ex ante » sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale. In caso di eventi catastrofici, come quello rappresentato, tutte le imprese agricole potranno accedere a suddetto fondo, il quale è in grado di fornire pronto ristoro per la ripresa economica e produttiva.

Lo stesso Ministero evidenzia che con i recenti piani di finanziamento nazionali ha destinato cospicue risorse agli interventi afferenti alle infrastrutture irrigue collettive, intercettando il fabbisogno nella fase del trasporto dell'acqua irrigua.

Va evidenziata, nell'ambito delle azioni a contrasto del fenomeno della siccità, l'im-

portanza delle attività condotte nell'ambito degli Osservatori permanenti delle autorità di bacino, i quali hanno compiti prettamente operativi, nonché sono dotati degli strumenti di monitoraggio atti a predisporre le misure necessarie per far fronte alle situazioni di emergenza a seconda dei vari scenari di severità idrica.

In particolare, l'Osservatorio dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, si è riunito in numerose occasioni a partire dal mese di febbraio, ritenendo opportuno, oltre ad aumentare la frequenza delle azioni di monitoraggio, a valutare l'introduzione di eventuali deroghe al deflusso minimo vitale (DMV) del corso d'acqua e la riduzione delle erogazioni dagli invasi in ottica di risparmio.

Inoltre, nella riunione del 14 aprile scorso sono stati previsti anche eventuali contributi del Lago di Garda al fiume Po per contrastare la risalita del cuneo salino, nonché l'erogazione dai grandi laghi regolati, laddove le opere strutturali lo consentano.

A livello locale, in coerenza con le analisi effettuate dall'Osservatorio e con gli strumenti di pianificazione distrettuale della risorsa idrica, la regione Lombardia recentemente (Aprile 2022), con determinazione di giunta, ha disposto la deroga temporanea al rilascio del deflusso minimo vitale in riferimento al Piano di tutela delle acque su istanza presentata dal Consorzio dell'Oglio e Consorzio dell'Adda.

A livello nazionale l'azione di Governo a contrasto dei fenomeni di siccità e scarsità idrica, si sostanzia, oltre al supporto alle attività degli Osservatori e delle Autorità Distrettuali, anche negli investimenti previsti nella programmazione ed attuazione del PNRR.

In particolare, per quanto concerne la Missione 2 Componente 4 « Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica » è previsto un intervento volto alla realizzazione di un sistema avanzato integrato di monitoraggio e previsione degli effetti del cambiamento climatico.

Nell'ambito della stessa Componente 4 è altresì previsto l'investimento 4.1 relativo a interventi in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, ovvero il cosiddetto « Piano Invasi » di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Per quanto riguarda il distretto del fiume Po sono stati individuati 21 progetti per un totale di oltre 480 milioni di euro, per cui ci si avvarrà anche di risorse aggiuntive da programmare sul PNRR.

Infine, l'attenzione del Governo si sta concentrando anche nella programmazione del potenziamento del Comitato di Coordinamento Nazionale degli Osservatori. Inoltre, recentemente, è stato istituito presso il MiTE un Tavolo politico-istituzionale alla presenza di tutte le Autorità di bacino nazionali al fine di raccogliere proposte di intervento a livello nazionale.

Si rappresenta in ultimo che, il Dipartimento della Protezione Civile segue costantemente le attività degli osservatori e le attività di monitoraggio delle disponibilità idriche, specificando che la situazione allo stato attuale non è tale da determinare il ricorso alla adozione di misure emergenziali ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

## ALLEGATO 6

**5-06316 Foti: Tempi e modalità di realizzazione della quarta corsia nel tratto autostradale Modena Nord-Piacenza Sud sulla A1 Milano-Napoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., a seguito della Convenzione sottoscritta nel 2007, ha sviluppato la progettazione preliminare di interventi di potenziamento per una serie di tratte autostradali su tutto il territorio nazionale, inclusa la realizzazione della IV corsia tra il casello di Modena Nord e quello di Piacenza Sud, fissando un ordine di priorità realizzativa sulla base di valutazioni sull'efficienza trasportistica e sulla fattibilità tecnica.

Considerato che il predetto tratto autostradale della A1 presentava fenomeni di traffico intenso limitati a poche giornate l'anno, fu deciso di riconoscere carattere prioritario ad altri interventi.

Attualmente, anche all'esito di specifiche interlocuzioni con la regione Emilia Romagna e con la società Autostrade per l'Italia, si sta procedendo all'elaborazione di un'analisi di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della citata IV corsia, conformemente alle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, definite nel 2021 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In merito poi all'introduzione del sistema di frenata assistita (*brake assist system* – BAS) per i grandi mezzi di tra-

sporto, ricordo che ad oggi tale sistema è obbligatorio per i veicoli delle categorie M1 (autovetture) ed N1 (veicoli commerciali leggeri di massa sino a 3500 kg) quale misura ausiliaria ad accrescere il livello di sicurezza dei pedoni in caso di urto con il veicolo.

Per quanto attiene ai mezzi pesanti, il Regolamento (UE) 2012/347, recante i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore, prevede l'installazione su tutti i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, immatricolati nei territori dell'Unione europea a far data dal 1° novembre 2018, del sistema avanzato di frenata d'emergenza AEBS.

Detto sistema è in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare la frenata automatizzata del veicolo per farlo rallentare e quindi evitare il pericolo o attenuare gli effetti di un incidente.

Il nuovo Regolamento (UE) 2019/2144, nel confermare l'obbligo di installazione del sopra menzionato sistema, ha previsto ulteriori requisiti per innalzare il livello di sicurezza attiva e passiva dei veicoli pesanti, tra i quali si evidenzia l'obbligatorietà – a far data dal 6 luglio 2022 per le nuove omologazioni e dal 7 luglio 2024 per l'immatricolazione dei veicoli – della presenza a bordo dei mezzi pesanti di un sistema di avviso dell'attenzione e della stanchezza del conducente.

## ALLEGATO 7

**5-07242 D'Ettore: Inclusione di tutti i tratti della strada statale 106 Jonica nella rete transeuropea dei trasporti e utilizzo delle risorse del PNRR per migliorarne la sicurezza.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'eventuale inclusione nella rete Comprehensive della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) dei restanti tratti della strada statale 106 Jonica, rappresento che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito degli incontri bilaterali promossi dalla Commissione europea, a partire dal mese di marzo 2021, per la revisione della rete sulla base di consultazioni con le parti interessate, ha avanzato la proposta di inserimento della tratta mancante della SS 106 Jonica da Catanzaro Lido all'autostrada A2 di Reggio Calabria all'interno della rete globale TEN-T (Comprehensive).

Tale proposta è coerente con gli obiettivi europei in quanto contribuisce al miglioramento dell'accessibilità per i collegamenti intra regionali, interregionali e internazionali, e perché persegue gli obiettivi di innalzamento dei livelli di sicurezza stra-

dale, rafforzando così il ruolo di coesione sociale, economica e territoriale.

E infatti la proposta italiana è stata inclusa nella revisione della rete pubblicata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2021 e l'intera sezione è stata inserita nella proposta legislativa di Regolamento TEN-T, nella rete di rango Comprehensive (rete Globale).

L'orizzonte temporale per l'ufficiale inclusione nella rete e la conseguente ammissibilità ai finanziamenti è quindi soggetto all'adozione di detto Regolamento.

L'appartenenza alla Rete TEN-T consentirà l'accesso alle opportunità di finanziamento europeo di cui al Programma Connecting Europe Facility, che per il periodo 2021-2027 finanzia progetti chiave nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia, con un budget complessivo di 33,71 miliardi di euro di cui 25,81 miliardi destinati al settore trasporti.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	186
Disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	181
Sui lavori della Commissione .....	182
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-08111 Squeri: Sull’estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino .....	184
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	187
5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione all’inquinamento dell’ILVA di Taranto .....	184
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	189
5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 « discoteche, sale da ballo <i>night club</i> e simili » e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente .....	185
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	190
5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore .....	185
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.



Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, espone in sintesi il contenuto del disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione competente per il merito, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Osserva che l'intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture ed è stato strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso. Ricorda che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).

Fa innanzi tutto presente che il provvedimento, nel testo originariamente presentato dall'Esecutivo, si componeva di un unico articolo con il quale viene conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante la consueta clausola di salvaguardia secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi della legge di delegazione nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Il testo è pertanto composto di due articoli.

Segnala che in base a quanto previsto dall'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa (comma 1).

Fa quindi presente che il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Essi sono volti a: garantire il perseguimento

di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali (lettera *a*)); revisionare le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera *a-bis*)); intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche (lettera *b*)); prevedere, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, in coerenza con i principi dello *Small Business Act*, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera *c*)); semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza di concorrenzialità, di rotazione, nonché, in base alle modifiche operate nel corso dell'esame al Senato, di non

discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *d*)); semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale: in relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (lettera *e*)); introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa (lettera *f*)); prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti

necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: garantire la stabilità occupazionale; che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (lettera *g*)); promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; che in caso di forniture da Paesi extra UE siano previste misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera *h*)); prevedere il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera *h-bis*)); intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti – tipo predisposti da Anac, e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiamata la necessità, nel criterio direttivo in esame, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva (lettera *i*)); razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale (lettera *l*)); semplificare la normativa primaria in materia di programmazione, e localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico. Tutto questo con l'obiettivo di assicurare che le scelte da adottare siano sempre più rispondenti ai fabbisogni delle comunità coinvolte anche al fine di rendere meno

conflittuali le procedure che sono finalizzate al raggiungimento delle intese tra i diversi livelli territoriali coinvolti (lettera *m*)); introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse (lettera *n*)); adottare interventi di semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera *o*)); definire, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca (lettera *p*)); rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti (lettera *q*)); individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *r*)); ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera,

nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione (lettera *s*)); revisionare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, per le procedure pubbliche che devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera *t*)); individuare modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione (lettera *u*)); indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera *v*)); individuare le cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza (lettera *z*)); revisionare il sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera *aa*)); individuare i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lettera *bb*)); individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della

progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera *cc*)); prevedere il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento *in house*. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti (lettera *dd*) – sempre in merito ai contratti di concessione ricorda che è previsto uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale (lettera *ee*) –; individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere *ff*) e *hh*); semplificare e accelerare le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera *gg*)).

Evidenzia poi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni

non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Fa inoltre presente che il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Il comma in esame specifica che, decorso infruttuosamente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati senza i relativi pareri. Viene precisato che ove il parere delle Commissioni parlamentari citate indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Tuttavia qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.

Da ultimo, segnala che il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge che disciplina la copertura finanziaria delle leggi.

Alla luce di queste valutazioni formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.**

**Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cecilia D'ELIA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in merito alle abbinare proposte di legge recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori), sul nuovo testo unificato così come risultante dagli emendamenti votati dalla Commissione referente. Espone quindi in sintesi i contenuti della proposta in esame sottolineando che essa intende assicurare l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, da un lato, con il riconoscimento di agevolazioni con-

tributive per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall'altro, attraverso il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.

Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali il primo, l'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione della normativa recata ed esplicita che con esso si intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, prevede l'estensione alle donne vittime di violenza di genere e domestica, come definite dall'articolo 1, del beneficio della quota di riserva di posti di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo, ricorda che la legge n. 68 del 1999 reca norme per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all'articolo 18, comma 2, prevede una riserva in favore di determinate categorie di lavoratori di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquanta a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La legge n. 68 del 1999 individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ov-

vero secondo comma del codice penale. Con l'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo 2 del testo all'esame dispone che i centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.

Sottolinea poi che l'articolo 3, comma 1, prevede il riconoscimento per un periodo massimo di trentasei mesi del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere e domestica debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l'applicazione a tutti i datori di lavoro privati che assumono questi soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminate. È previsto un limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e – al comma 2 – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 1. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 3-bis, comma 1, prevede un regime fiscale vantaggioso a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome: a chi tra di loro riavvia l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali

e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente ai medesimi soggetti, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è altresì concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco. Il comma 2 quantifica gli oneri, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, indicando le relative coperture finanziarie. Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, la definizione delle modalità di attuazione del comma 1.

Considerando meritevole la finalità della proposta all'esame, si riserva di formulare in altra seduta una proposta di parere favorevole nella quale intende, altresì, sottolineare l'importanza del ruolo che può essere svolto in tale ambito dall'impresa sociale.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) stigmatizza che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, presentato alla Camera dei deputati, sia stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze escludendo quindi la X Commissione che ritiene invece avrebbe potuto essere coinvolta in virtù delle competenze ad essa assegnate dal regolamento.

Auspica che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso il Presidente della Camera per invitarlo a una riflessione sui criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente.

Più in generale, ricorda che la Camera dei deputati ha avuto modo di esaminare taluni importanti provvedimenti solo in seconda lettura senza quindi poter approfondire adeguatamente, in ragione delle tempistiche di esame tra i due rami del Parlamento ultimamente invalse, le tematiche oggetto dei decreti legge. Sottolinea, in particolare, che ciò è avvenuto più volte per provvedimenti le cui norme riguardavano le competenze della X Commissione. Fa presente inoltre che l'ingente quantità di risorse mobilitate con il suddetto provvedimento, circa 14 miliardi di euro, va sostanzialmente a sostegno del sistema delle imprese italiane, cioè alle attività produttive che sono la competenza centrale della Commissione.

Gavino MANCA (PD), condividendo le osservazioni della deputata Saltamartini, a nome del suo gruppo auspica che la presidenza della Commissione si faccia portavoce presso la Presidenza della Camera della problematica esposta.

Massimiliano DE TOMA (FDI) stigmatizzando che l'assegnazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non coinvolga la X Commissione in sede referente, osserva che ancora una volta si conferma quanto già evidenziato da tempo da parte del suo gruppo e chiede che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso la Presidenza della Camera per sanare quello che ritiene essere un errore.

Sottolinea che è proprio questa Commissione ad essere chiamata dal regolamento ad affrontare le tematiche delle materie attinenti alle imprese italiane. Ricorda peraltro che anche quando è stata chiamata ad occuparsi in sede referente degli importanti decreti legge cosiddetto « energia » e cosiddetto « Ucraina », per via della ristretta tempistica riservata alla seconda lettura dei provvedimenti, non è stata in grado di approfondire adeguatamente materie di sua competenza. È dell'avviso che una simile cosa non dovrebbe accadere mai più e invita i membri della Commissione a porre ogni necessaria attenzione alle criticità che sta evidenziando.

Claudia PORCHIETTO (FI) fa presente di aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal deputato De Toma e conferma che anche per lei esiste un tema concernente l'assegnazione del decreto-legge che va attentamente valutato. Propone di invitare la presidenza della Commissione a segnalare al Presidente della Camera la problematica in discussione. Osserva peraltro che la X Commissione dovrebbe muoversi in un'ottica strategica per riconquistare un ruolo centrale nella discussione delle politiche energetiche e industriali del Paese.

Angela MASI (M5S) ricordando le modalità con le quali è stato svolto l'esame di taluni provvedimenti in un recente passato, evidenziando soprattutto il poco tempo avuto a disposizione per un esame approfondito, sottolinea che in questa occasione, per i temi trattati, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, avrebbe potuto essere assegnato alla X Commissione in congiunta con altra Commissione. Conclude dichiarandosi d'accordo con i precedenti interventi e sul fatto che la problematica relativa ai criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente debba essere portata all'attenzione del Presidente della Camera.

Sara MORETTO (IV) si associa alle valutazioni dei colleghi che l'hanno preceduta nonché sulla richiesta di scrivere alla Presidenza della Camera per sottolineare l'opportunità di una riflessione sulla tematica in discussione.

Salvatore CAIATA (FDI) condivide quanto espresso dal deputato De Toma ribadendone le argomentazioni. Esprime, peraltro, una certa sorpresa nel constatare che su questo tema c'è una maggioranza compatta che include le opposizioni parlamentari e la maggioranza che sostiene il Governo, segno che la problematica è concreta.

Sottolinea che andando avanti di questo passo il problema potrebbe diventare addirittura istituzionale. Evidenzia, infatti, che se nel recente passato la X Commissione non è stata messa nelle condizioni di operare nell'ambito delle sue prerogative per-

ché i testi giunti al suo esame erano « blindati », per ragioni legate ai tempi di conversione ovvero alla tipologia e all'entità delle risorse messe a disposizione – che rendeva impossibile trovare ulteriori spazi di bilancio –, ora che, di tutta evidenza, le possibilità di intervenire con cura e competenza ci sarebbero, la Commissione non se ne può occupare perché il provvedimento non le viene assegnato in sede referente. In tal modo ritiene concreto il rischio che la X Commissione diventi inutile nel sistema istituzionale-parlamentare essendole precluso, di fatto, l'intervento sulle attività produttive del Paese, cioè su una tematica che è centrale tra le sue competenze. È quindi dell'avviso che debba essere chiesta con determinazione la riassegnazione del provvedimento alla X Commissione in sede referente.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, prende atto del dibattito concernente l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e osserva che la discussione potrà essere più opportunamente affrontata in sede di ufficio di presidenza.

Più in generale, per quanto riguarda l'assegnazione dei progetti di legge in sede referente, ricorda che essa viene effettuata dal Presidente della Camera in base ad una valutazione diretta ad individuare la competenza prevalente in relazione all'oggetto specifico delle norme recate dall'atto. Nel caso di specie, trattandosi di provvedimento plurisettoriale, si è proceduto all'assegnazione alla V Commissione visto il contenuto prevalentemente economico-finanziario del provvedimento e tenuto conto della trasversalità delle materie nonché alla Commissione VI in considerazione della prevalenza delle disposizioni di carattere fiscale rispetto a quelle aventi ad oggetto materie di altre Commissioni.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. —*

*Interviene, in videoconferenza, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.**

Claudia PORCHIETTO (FI), nella sua qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, ringrazia per la risposta e chiede che il Governo tenga tempestivamente informato il Parlamento in merito agli esiti dell'annunciata notifica alla Commissione europea sul nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI nell'alveo del Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino nonché sugli sviluppi relativi alle risorse gestite da SACE citate, in ultimo, dal viceministro.

**5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.**

Ubaldo PAGANO (PD) illustra, nella sua qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).



Ubaldo PAGANO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Osserva infatti che buona parte di essa si limita a ripetere informazioni e concetti contenuti nella medesima interrogazione in titolo mentre non viene data risposta di nessun tipo alla puntuale e precisa domanda ivi contenuta. Non viene quindi detto alcunché sulla tempistica dell'adozione del decreto ministeriale necessario ai fini della richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto e ciò, sottolinea, a distanza di nove mesi dalla previsione normativa. Fa inoltre presente che il predetto Fondo è iscritto con competenza annuale cosa che potrebbe comportare che il ritardo accumulato sostanzi il rischio che non possano essere utilizzate le risorse stanziato, almeno in parte, per inerzia dell'Esecutivo. Ritiene che tutto ciò sia molto grave e annuncia che tornerà certamente ad occuparsi dell'argomento in questione.

**5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 « discoteche, sale da ballo *night club* e simili » e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.**

Maria Soave ALEMANNI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICCHETTO FRATTIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), replicando, prende atto della risposta riservandosi di approfondirne i contenuti e di valutare attentamente le cifre che sono state indicate dal viceministro. Sottolinea che il settore in questione ha pagato sulla propria pelle il blocco delle attività più di altri settori. Ritiene che le misure prese a favore delle predette attività non siano sufficienti e comunque non rispettino l'incidenza che le stesse hanno sul prodotto interno lordo ita-

liano. Conclude auspicando che per il futuro il Governo e il Parlamento sappiano offrire maggiore sostegno ad un settore che ha molto pagato.

**5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risolvere il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.**

Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICCHETTO FRATTIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, dichiara di comprendere bene la difficoltà del Governo a rispondere su un quesito di così grande portata. Prende quindi atto della risposta ma segnala che il punto vero è un altro: la politica industriale è nelle mani della magistratura. Ritiene che in un momento di grave crisi come questo il Governo è tenuto ad intervenire. Evidenzia che le preoccupazioni del suo gruppo politico riguardano non solo il sito siderurgico ma tutta la relativa filiera industriale. Rimarca poi la totale assenza di politica industriale da parte del Governo che, al netto delle motivazioni ambientali, deve intervenire con convinzione e non può evitare di farlo se intende realizzare la rinascita del tessuto industriale di quella parte del Paese.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.00.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514  
Governo e abb., approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge, adottato come testo base, recante, « Delega al Governo in materia di contratti pubblici » (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

valutati con favore i previsti criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, e in particolare, tra gli altri, quelli concernenti:

la previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera *c*));

la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale (lettera *e*));

l'introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili (lettera *f*));

l'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme

di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera *v*));

la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera *aa*));

l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere *ff* e *hh*));

la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera *gg*),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Come correttamente ricordato con l'atto in parola, il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2022), approvato il 6 aprile 2022, prevede un nuovo intervento per potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, in considerazione del peggioramento del quadro economico determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, dall'andamento dei tassi d'interesse e dalla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia.

Nell'ambito del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina », sono previsti interventi per sostenere le imprese più direttamente danneggiate dal conflitto, sia nella forma di ristoro dei danni subiti, sia in quella di sostegno alla liquidità per le imprese che si trovano a dover affrontare il rincaro dei costi energetici e/o che intendano intraprendere investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.

Nel merito, il predetto decreto-legge, introduce una operatività rafforzata del Fondo di garanzia per le PMI, inquadrata nel « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », prevedendo, tra l'altro, previa autorizzazione della Commissione europea, che la garanzia del fondo possa essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente all'entrata in vigore della norma e destinati a

finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, nel rispetto di talune condizioni.

In particolare, tale concessione di garanzia è prevista nella misura del 90 per cento su finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dal conflitto, sia per finalità di investimento che di copertura dei costi del capitale di esercizio, e che abbiano intrapreso progetti di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

In particolare, il decreto in parola stabilisce che la garanzia del Fondo può essere concessa a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sotto-settori particolarmente colpiti (di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01), nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti « *de minimis* » o di esenzione per categoria.

Oltre a quanto sopra disposto dal recentissimo decreto-legge del 17 maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico sta valutando la possibilità di istituire, tramite apposita notifica alla Commissione europea, un nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo (ossia tutta quella rivolta ad imprese che abbiano subito comunque danni dal conflitto, ma non ricomprese nella casistica prevista dal decreto aiuti) nell'alveo del citato Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino.

Inoltre, si ricorda che il sostegno alle imprese colpite dal perdurante stato di crisi viene assicurato anche da altre misure poste in essere dal Governo.

In primo luogo, si rappresenta il lavoro della *task force* istituita il 4 marzo scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto in Ucraina sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, nonché l'istituzione di un numero verde della *task force* a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in parola. Si tratta di un gruppo di lavoro che potrà formulare proposte, rispondere alle domande e dubbi delle imprese coinvolte. Le richieste principali del mondo produttivo riguardano, infatti, la necessità di affrontare la crisi energetica in atto, anche attraverso un prezzo controllato dell'energia, nonché attraverso mag-

giore flessibilità per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico.

Per quello che riguarda gli interventi normativi, si sottolineano le misure a sostegno delle imprese operanti in settori ad alta intensità energetica (Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni-*ter*), nonché le misure contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio (Decreto Energia e decreto-legge n. 21 del 2022).

In conclusione, si ribadisce che è massima l'attenzione del Governo nell'arginare le criticità che le imprese italiane stanno affrontando a causa della situazione economica determinata dal susseguirsi della crisi pandemica, del rincaro delle bollette di energia e gas e della crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina.

## ALLEGATO 3

**5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento al *question time* in parola, sentita al riguardo anche la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2021, n. 18810, depositata lo scorso 2 luglio 2021, in riferimento al risarcimento danni degli immobili situati vicino allo stabilimento siderurgico ex Ilva (quantificato, in via equitativa, in un importo pari al 20 per cento del valore degli immobili al momento della domanda), ha confermato le decisioni di primo e di secondo grado (rispettivamente del 2014 e del 2018), evidenziando l'esistenza di un danno da compressione del diritto della proprietà, scaturente dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili generato dalla continua esposizione degli stessi al fenomeno di immissioni di polveri minerali.

In tale contesto giurisprudenziale, l'articolo 77 decreto-legge n. 73 del 2021 (decreto Sostegni-*bis*) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo da 5 milioni per il 2021 e da 2,5 milioni per il 2022 per indennizzare i proprietari di immobili esposti all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto, a favore dei quali sia

stato disposto il risarcimento dei danni in virtù di una sentenza definitiva.

Tale indennizzo viene riconosciuto *ex lege* in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

Inoltre, la norma – come ricordato dagli Onorevoli interroganti – ha previsto che l'erogazione dell'indennizzo sia nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Quanto al Decreto del MISE, che deve stabilire condizioni e modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo, si rappresenta che le competenti Direzioni Generali del MiSE hanno avviato già da diverso tempo attività interlocutoria per definire le modalità attuative, caratterizzate da diverse difficoltà in ragione all'oggetto e ai parametri della norma primaria, per risolvere le quali è necessaria la piena collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte per addivenire ad una effettiva e precisa implementazione della misura, con l'impegno di concludere l'*iter* rapidamente.

## ALLEGATO 4

**5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 « discoteche, sale da ballo *night club* e simili » e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti sulle iniziative adottate a sostegno del settore delle discoteche e delle sale da ballo, duramente inciso dalle chiusure rese necessarie per il contenimento del contagio da COVID-19.

Nello specifico, gli interroganti si riferiscono alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, che, istituendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico il « Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse », ha stabilito che i criteri per l'erogazione di ristori di settore e le modalità di erogazione vengano individuati con apposito decreto del MiSE, di concerto con il MEF, tenendo conto della dotazione finanziaria e della presenza di altre misure di ristoro già adottate.

A tal riguardo, sentita la Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che il decreto ministeriale 9 settembre 2021 ha previsto che possano beneficiare degli aiuti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che, alla data del 23 luglio 2021, svolgessero come « attività prevalente » un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione anti-COVID-19, rappresentata dalle attività individuate dal codice ATECO 93.29.10 – « Discoteche, sale da ballo, *night club* e simili », oppure che svolgessero, ancora una volta come « attività prevalente », una delle attività individuate e ricomprese in una corposa lista di codici ATECO 2007, allegata al decreto ministeriale, rispetto alla quale dichiarino di aver registrato, per ef-

fetto delle medesime misure anti-covid, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

La normativa in esame ha introdotto misure urgenti di sostegno a settori sui quali l'impatto economico delle chiusure di prevenzione del contagio avrebbero potuto causare gravissime difficoltà.

In quest'ottica, si è inteso ottimizzare i fondi a disposizione del Ministero, indirizzando questo flusso di risorse verso quelle attività legate in via prevalente ai settori che hanno subito più a lungo la chiusura imposta dalla necessità di contenimento del contagio.

Si è trattato di organizzare e disciplinare l'erogazione, tempestiva e rapida, di risorse ingenti per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla pandemia di covid e dai suoi effetti, mediati ed immediati.

A partire dal 1° settembre 2021, discoteche e sale da ballo, chiuse per necessità di prevenzione del contagio, hanno potuto richiedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

In linea generale, risultano erogati contributi per complessivi euro 82.838.991,00 a n. 17.486 soggetti beneficiari di cui 16.721 in via automatica a fine anno e n. 765 in autotutela.

Tra i 765 operatori a cui è stato erogato il contributo a seguito di accoglimento di istanza di autotutela, una parte potrebbe essere relativa a quei soggetti che, in fase istruttoria, hanno dimostrato alle Direzioni Provinciali delle Entrate di aver omesso di comunicare l'aggiornamento del codice ATECO e svolgevano effettivamente, in via prevalente – alla data del 23 luglio 2021 –

una delle attività stabilite dal decreto ministeriale.

Si precisa, altresì, che oggi il settore delle discoteche e delle sale da ballo, insieme a quelli, contigui, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, beneficia di un complesso di risorse articolato in diversi provvedimenti, tra i quali, il « decreto Ristori », il « decreto Sostegni » e il « decreto Sostegni *bis* ».

Sono state realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione dei contributi.

Sono altresì previste misure fiscali e tributarie pensate per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dal lungo perdurare dell'emergenza pandemica.

Si è voluto così predisporre un sistema corposo di provvedimenti, coordinati tra loro, di portata generale, che garantissero la distribuzione sinergica, coordinata e capillare di risorse e che tenesse conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite e dei costi fissi di esercizio per le aziende.

## ALLEGATO 5

**5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevere il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento al *question time* in esame e sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, va premesso che la complessa vicenda dell'Ilva è oggetto di accertamenti in sede penale e che le pronunce rese sono state oggetto di impugnazione e risultano attualmente sub giudice.

Non si ritiene, pertanto, che il Ministero possa allo stato esprimere valutazioni in merito all'esito dei contenziosi, caratterizzati anche dalla presenza di provvedimenti di sequestro che tuttavia prevedono la facoltà d'uso. La stessa procura ha riconosciuto in più occasioni la validità dell'operato dei commissari che sono stati nominati dagli Organi giurisdizionali anche custodi giudiziali.

In questo quadro è notizia degli ultimi giorni che la Procura di Taranto si è espressa in senso contrario al dissequestro dell'area a caldo del suddetto stabilimento, che era stato richiesto nel mese di marzo dall'ILVA Spa in A.S.

Sono attualmente in corso, da parte dei Commissari, le opportune valutazioni in merito al suddetto parere della Procura per analizzarne le motivazioni e superarle, anche con opportuni interventi diretti all'integrale completamento del piano ambientale.

Il Governo sta infatti lavorando unitariamente, con tutti i Ministeri coinvolti,

anche nel quadro degli interventi previsti dal PNRR, per un progetto concernente il sito tarantino che consenta la transizione verso le nuove tecnologie meno impattanti sull'ambiente, *in primis* l'elettrico e l'idrogeno.

La complessità della vicenda è dovuta anche alla circostanza che l'attuale fase gestionale è legata alle modalità che nel passato sono state prescelte, ovvero sia l'affitto dell'azienda, oggetto di una complessa regolamentazione negoziale che proprio in questi giorni si sta ridiscutendo, al fine di attualizzare gli impegni ed obiettivi alle sopravvenienze *medio tempore* intervenute, ed alla tempistica delle vicende giudiziarie, individuando una *road-map* condivisa per addivenire alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

Si tratta di una trattativa lunga e articolata, che coinvolge direttamente, ciascuno nell'ambito dei profili di propria competenza, la partecipazione degli investitori esteri attualmente presenti nella compagine sociale, Invitalia, i Commissari straordinari e i vari dicasteri coinvolti, tutti al lavoro per definire, entro il mese di maggio, un assetto negoziale ragionevole che tenga conto delle esigenze delle parti, ma anche dell'attuale contesto di mercato che è estremamente favorevole alla produzione, e che vede pertanto un rinnovato interesse non solo dei privati ma anche dello Stato e delle sue partecipate, vista la strategicità del sito e della relativa produzione.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta .....	194
--	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari .....	194
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	194
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	200
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	210

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti .....	204
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	211
5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali del Gruppo TIM .....	205
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	212
5-08117 Rizzetto: Sulla preannunziata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste	205
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	213
5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune di Forte dei Marmi .....	206
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	214
5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del <i>bonus</i> di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022 .....	206
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	215

5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul <i>whistleblowing</i> (2019/1937/UE) .	207
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	216

**COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 18 maggio 2022.

**Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.**

**C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

**COMITATO RISTRETTO**

**Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.**

**C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).**

**Atto n. 389.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Romina MURA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 16 giugno 2022.

Invita, quindi, la relatrice, on. Carla Cantone, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico paneuropeo (cosiddetto Regolamento PEPP), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il termine per l'esercizio della delega in esame scade l'8 agosto 2022, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021, meccanismo secondo cui, se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il regolamento è applicabile dal 22 marzo 2022 a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del Regolamento delegato 2021/473. Si ricorda, infatti, che il Regolamento ha disposto l'applicabilità trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione dei regolamenti delegati integrativi delle disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

Il regolamento (UE) 2019/1238, come si legge nella relazione illustrativa, contribuisce alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potrà essere destinata al finanziamento dell'economia reale. Esso, inoltre, offre ai cittadini dell'Unione europea una nuova tipologia di prodotto pensionistico (*Pan-European Personal Pension Products* – PEPP), tra le cui caratteristiche si segnalano: la possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori; caratteristiche semplici

e predefinite, che ne fanno un prodotto sicuro; la piena portabilità fra gli Stati membri; la libertà di passare da un intermediario all'altro. Il Regolamento introduce una disciplina generale, riguardante la procedura di autorizzazione, la distribuzione, la comunicazione e la consulenza, la politica degli investimenti, la modalità di erogazione delle prestazioni, il trasferimento ad altro fornitore, la portabilità. Agli Stati membri, invece, è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni. In ogni caso, la normativa delinea un quadro nel quale il PEPP prevede un'opzione *standard* di investimento a basso rischio, lasciando comunque la possibilità per i fornitori di predisporre schemi più sofisticati, che devono comunque basarsi su tecniche di mitigazione del rischio e sulla piena trasparenza, in particolare dei costi.

Per inquadrare dal punto di vista generale l'intervento normativo in esame, ricorda che il sistema pensionistico italiano si fonda su due pilastri. In particolare, la previdenza pubblica obbligatoria o di primo pilastro ha l'obiettivo di assicurare al lavoratore un trattamento pensionistico alla fine dell'attività lavorativa. Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza complementare collettiva, il cui scopo è quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. La previdenza complementare, la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si basa su un sistema di forme pensionistiche (i fondi pensione di categoria e i fondi aperti) incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente colle-

gata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento. Sono previste, inoltre, agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.

Esiste anche un terzo pilastro, rappresentato dalla previdenza complementare individuale, che ciascuno può realizzare, discrezionalmente, mediante forme di risparmio individuali, con la finalità di integrare sia la previdenza pubblica sia quella realizzata in forma collettiva. Essa si basa su fondi previdenziali aperti e su conti assicurativi individuali, piani individuali di previdenza costituiti mediante polizza e contratti di assicurazione sulla vita (PIP o FIP).

Nell'ordinamento italiano, pertanto, il PEPP si affianca alle esistenti tipologie di prodotti pensionistici e rientra nel quadro del cosiddetto terzo pilastro, trattandosi di un prodotto ad adesione e contribuzione volontaria, distinto dagli schemi pensionistici collettivi e alternativo alle esistenti forme pensionistiche ad adesione individuale, disciplinati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Queste ultime, infatti, si configurano come fondi pensioni aperti ad adesione individuale, istituiti come patrimoni separati sottoposti a vigilanza ovvero come piani pensionistici individuali (PIP) realizzati da compagnie di assicurazione.

Tornando allo schema di decreto, la relazione illustrativa dà conto del contributo tecnico fornito dalle competenti autorità di vigilanza (Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia), nonché della consultazione pubblica che ha permesso di raccogliere i contributi anche delle associazioni di categorie e dei principali *stakeholders*, al fine di giungere alla predisposizione di un testo largamente condiviso. La relazione illustrativa, inoltre, chiarisce che sono stati esercitati tutti i criteri di delega di cui all'articolo 20 della legge n. 53 del 2021, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera *m*), che avrebbe consentito, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, di prevedere le con-

dizioni per le quali lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi eventualmente concessi ai risparmiatori in PEPP; poiché tali incentivi non sono stati previsti nello schema di decreto non si è, di conseguenza, provveduto all'esercizio dell'opzione.

Venendo al merito, lo schema di decreto si compone di diciotto articoli. L'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, volte a fornire, come si legge nella relazione illustrativa, certezza applicativa ed interpretativa, mentre l'articolo 2 individua nella COVIP, nella Banca d'Italia, nella Consob e nell'IVASS le autorità nazionali competenti in materia e ne disciplina le funzioni. In particolare, tali Autorità dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dallo schema di decreto. In particolare, ai sensi del comma 2, la COVIP è l'Autorità nazionale che vigila sul rispetto degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2019/1238 ai fornitori di PEPP, con riferimento alla natura pensionistica del prodotto, alla tutela del cliente e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il comma 3 specifica che alla Banca d'Italia spetta il potere di vigilanza sui fornitori di PEPP, alla Consob spetta quello sulla distribuzione di PEPP, all'IVASS spetta il potere di vigilare sui fornitori e i distributori di PEPP. Infine, la norma conferma le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità previste dalla normativa vigente.

L'articolo 3 disciplina la procedura di registrazione dei PEPP, di competenza della COVIP, che decide anche in ordine all'annullamento della registrazione, sentite la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) ed i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA), e l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le imprese di assicurazioni operanti nel ramo assicurazione diretta.

L'articolo 4 reca la disciplina della distribuzione dei PEPP, la cui competenza, ciascuno nel proprio ambito, è attribuita alla COVIP, con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), alla Consob, con riferimento a banche, SIM, SGR, GEFIA, imprese di investimento autorizzate e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta, e all'IVASS, con riferimento alle imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita e agli intermediari assicurativi non vigilati dalla Consob. Infine, ai sensi del comma 2, la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di documentazione commerciale sui PEPP.

L'articolo 5 prevede e disciplina gli altri poteri attribuiti alle Autorità nazionali competenti con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento PEPP. In particolare, il comma 1 attribuisce alla COVIP poteri di intervento inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP. Il comma 2 ripartisce tra le Autorità nazionali le competenze in ordine alla libertà di stabilimento. Il comma 3 individua nella COVIP l'Autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza nell'ambito delle procedure di riesame, come previsto dall'articolo 40 del regolamento. I commi 4 e 5, infine, ripartiscono le competenze in materia, rispettivamente, di vigilanza sulla conformità degli investimenti a quanto previsto dal regolamento e di reclami.

L'articolo 6 dispone la pubblicazione sul proprio sito *internet* e l'aggiornamento da parte della COVIP dei testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alle condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale. L'articolo 7 disciplina le modalità di collaborazione tra le Autorità nazionali nel rispetto della reciproca indipendenza, anche attraverso protocolli d'intesa, perseguendo

l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.

L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP. Esse si configurano, a seconda della gravità delle violazioni, come sanzioni pecuniarie e misure amministrative. Le sanzioni sono applicate dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze.

L'articolo 9 obbliga i fornitori di PEPP a fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, che consentano la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

L'articolo 10 reca la procedura della fase di accumulo, la cui disciplina è lasciata dal regolamento PEPP alla discrezionalità del legislatore nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa, nella Raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017 si sottolinea l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. Tale indirizzo è stato recepito nel criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), della legge di delegazione europea 2019-2020, che, infatti, prevede la definizione di un trattamento fiscale dei PEPP analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005. Tale trattamento fiscale si concretizza, in particolare, nella deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF dei contributi versati, nel limite di 5.146,57 euro annui. Conformemente a tali principi, pertanto, l'articolo 10, comma 1, prevede la possibilità di finanziare il PEPP mediante il versamento di contributi volontari a carico a carico del datore di lavoro, del committente e del risparmiatore in PEPP, anche nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico. Tali contributi, come disposto dal comma 2, sono deducibili nel limite di 5.146,57 euro annui, calcolati tenendo conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai

fondi di previdenza. Ai contributi versati dai datori di lavoro si applicano le medesime agevolazioni contributive previste in relazione ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 252 del 2005. La norma prevede, inoltre, la comunicazione al fornitore di PEPP da parte del contribuente dell'importo dei contributi versati non dedotto o non deducibile. Il comma 3 prevede che la deducibilità dei contributi versati per le persone fiscalmente a carico, o della parte da esse non dedotta, spetta al soggetto che ha effettuato il versamento, fermo restando il limite annuo di 5.146,57 euro. Il comma 4 consente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 la deduzione dei contributi eccedenti il limite per un ammontare pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni di apertura del PEPP, nei venti anni successivi al quinto. Si tratta del medesimo beneficio fiscale riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione che versano alla previdenza complementare, come disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Il comma 5 consente di proseguire volontariamente la contribuzione al PEPP anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e fa salva la facoltà del risparmiatore di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

L'articolo 11 dispone, a tutela dei clienti, la separazione tra le attività e le passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP (la cosiddetta segregazione) ed esclude, a tutela del fornitore di PEPP, qualsiasi azione dei creditori del depositario sulle somme e sugli strumenti finanziari del fornitore medesimo, secondo il principio della separazione patrimoniale delle attività dei PEPP da quelle del depositario.

L'articolo 12 disciplina il trasferimento del PEPP ad altro fornitore, che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, costituisce il tratto innovativo del prodotto, consentendone la portabilità tra gli Stati membri. In particolare la norma prevede la forma scritta sia per la richiesta sia per la comunicazione dell'avvenuto trasferimento

e limita alle spese amministrative effettivamente sostenute gli oneri a carico del fornitore PEPP trasferente addebitabili al risparmiatore per la chiusura del conto, comunque nel limite dello 0,2 per cento degli importi da trasferire. Infine, si stabilisce l'esenzione fiscale delle operazioni di trasferimento.

L'articolo 13 disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP, in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 1 rinvia alla sede contrattuale la definizione dei requisiti e delle modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP, nei limiti disposti dall'articolo 13 in esame e dal successivo articolo 15. Il comma 2 prevede la possibilità per il risparmiatore in PEPP di richiedere un'anticipazione della posizione maturata e ne disciplina le modalità, le condizioni e il regime fiscale applicabile, sulla base di una disciplina analoga a quella recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per spese sanitarie legate a gravissime situazioni riguardanti il risparmiatore o i familiari; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per l'acquisto della prima casa per il risparmiatore o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze del risparmiatore. Il comma 3 fissa al 75 per cento degli importi versati il limite delle somme che possono essere anticipate e prevede la possibilità di reintegrare le anticipazioni in qualsiasi momento con versamenti anche eccedenti il limite di deducibilità. Su tali eccedenze è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, pro-

porzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il comma 4 prevede la possibilità di erogare una prestazione in forma di rendita temporanea, denominata Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), al risparmiatore PEPP che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro cinque anni, a condizione che abbia un'anzianità contributiva nel regime obbligatorio di appartenenza di almeno venti anni. La rendita, erogata fino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, consiste in un'erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato. Ai sensi del comma 5, la rendita anticipata può essere erogata anche ai lavoratori inoccupati da almeno ventiquattro mesi, che maturino il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. Il comma 6 reca la disciplina fiscale applicabile alla rendita anticipata.

Il comma 7, per i casi di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, prevede la possibilità del riscatto anticipato delle somme versate anche prima del periodo minimo di permanenza di cinque anni previsto dall'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per l'esercizio del diritto al trasferimento. In particolare, il risparmiatore può: riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. Si tratta di una disciplina analoga a quella recata dal decreto legislativo n. 252 del 2015. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della ma-

turazione del diritto alla prestazione pensionistica, sulla base del comma 8, la posizione maturata è riscattata dagli eredi o dai soggetti designati dal risparmiatore, in mancanza dei quali la posizione è devoluta a finalità sociali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 8 reca la disciplina fiscale applicabile alle somme riscattate.

Infine, il comma 10 definisce i criteri per la determinazione dell'anzianità di adesione al PEPP necessaria per richiedere le anticipazioni, la rendita anticipata e il riscatto. Il comma 11 esplicita i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità applicabili alle medesime prestazioni.

Il regime fiscale applicabile ai rendimenti conseguiti nella fase di investimento del PEPP è disciplinato dall'articolo 14, in maniera analoga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari. Le caratteristiche salienti di tale regime sono: l'assoggettamento del PEPP a una imposta sostitutiva del 20 per cento, applicabile al risultato netto maturato, e la separazione patrimoniale del PEPP rispetto al conto del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP.

L'articolo 15 disciplina la fase di erogazione della prestazione finale. Come si legge nella relazione illustrativa, la normativa, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i), della legge di delegazione europea 2019-2020, è improntata a una grande flessibilità, per distinguere i PEPP dagli altri prodotti presenti nell'ordinamento nazionale e, consentendo l'accesso a tali forme di risparmio a ulteriori categorie di soggetti, per aumentare il numero di aderenti al sistema previdenziale. Sulla base di tali premesse, pertanto, la norma prevede: l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica PEPP al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore (comma 1); la possibilità di erogare la prestazione sotto forma di rendita, di capitale erogato in un'unica soluzione, di prelievo, di combinazione di tali forme

(comma 2). I successivi commi da 3 a 7 disciplinano il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate, che risulta essere di maggior favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione. Come risulta dalla relazione illustrativa, la disciplina di favore si basa sia sull'articolo 58 del regolamento PEPP sia sul criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera l), della legge di delegazione europea 2019-2020, che consente al Governo di stabilire misure di favore per la rendita vitalizia.

Il comma 8 prevede la possibilità, in caso di morte del beneficiario, di restituzione ai soggetti da questo indicati del montante residuo o, in alternativa, di erogazione di una rendita, calcolata in base al montante residuale. I commi 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le modalità di determinazione dell'anzianità utile alla richiesta di erogazione delle prestazioni pensionistiche e i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni medesime.

L'articolo 16 reca le norme di coordinamento finale, che apportano le necessarie modificazioni alla normativa vigente, per tenere conto delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame.

Per la risoluzione delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti PEPP, l'articolo 17 dispone l'obbligo per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia di aderire sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'adesione è possibile anche per gli altri soggetti vigilati dalla COVIP. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo regolamento della COVIP medesima la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e dei criteri di composizione dell'organo decidente. Infine, la norma dispone l'alternatività del sistema di risoluzione stragiudiziale all'esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, in ogni caso, consente il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Come si legge nella relazione illustrativa, l'articolo è volto all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie tra fornitori di PEPP

e clienti PEPP, al fine di dare attuazione all'articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento, tramite l'articolo 20, comma 2, della legge di delegazione europea 2019-2020.

L'articolo 18 reca le disposizioni finali, tra le quali si segnala, al comma 2, la previsione di un contributo alla COVIP a carico dei fornitori di PEPP per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza. La relazione illustrativa precisa che la norma è necessaria in quanto l'ordinamento della COVIP, a differenza di quelli di Consob, Banca d'Italia e IVASS, non prevede la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte.

In conclusione, ritiene opportuno che la Commissione conduca una breve ma approfondita fase di audizioni, in particolare quella del segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), che è stata coinvolta nella fase di predisposizione del regolamento, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Romina MURA, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna, la decisione in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dello schema di decreto e all'organizzazione del breve ciclo di audizioni proposto dalla relatrice. Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore, on. Caffaratto, a illustrare il provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa al testo originario presentato al Senato (S. 2330), il provvedimento ha, tra l'altro, la finalità di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. L'intervento normativo, inoltre, è motivato anche dalla necessità di superare talune incertezze applicative della disciplina vigente, recata, in particolare, dai decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 2017 e di riordinare la disciplina, alla luce delle numerose disposizioni derogatorie introdotte nel corso del tempo, specie in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, con l'intento di snellire e velocizzare le procedure.

Venendo al merito, il disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2 e tra questi si segnalano, in particolare: il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma restando l'inderogabilità delle misure a tutela



del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (lettera *a*); la riorganizzazione e l'accorpamento delle stazioni appaltanti nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale in esse operante, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (lettera *b*); la possibilità di suddivisione degli appalti in lotti e il divieto del loro accorpamento artificioso (lettera *c*); la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare ai fini della selezione degli operatori, il sorteggio o altri sistemi di estrazione casuale (lettera *d*); l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e imprevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera *f*); la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'inclusione obbligatoria, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche clausole sociali al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, di promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (lettera *g*); il ricorso a forniture in cui la parte di prodotti origi-

nari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, nonché, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, l'introduzione di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori (lettera *h*); il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera *h-bis*); la riduzione e la certezza dei tempi, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (lettera *i*); la razionalizzazione e la semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale (lettera *l*); la previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni (lettera *n*); la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale, tra l'altro, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare (lettera *q*); l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre incorporati dagli importi as-

soggettati a ribasso (lettera *r*); la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera *t*); l'individuazione dei casi di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera *cc*); il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate (lettera *dd*); la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e la disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara a evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo di affidare a terzi parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato (lettera *ee*).

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi rechino l'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque di quelle diventate incompatibili, mentre il comma 4 disciplina la procedura di adozione dei provvedimenti, prevedendo l'adozione su proposta del Presidente del Con-

siglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti nonché l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e delle competenti Commissioni parlamentari. La norma prevede, inoltre, la procedura applicabile nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari.

Sulla base del comma 5, infine, i decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, qualora gli effetti finanziari non trovino compensazione al loro interno, sono adottati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni nelle regioni a statuto speciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sulla base degli elementi descritti, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole, che auspica sia condivisa dai colleghi della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che sia fissata a breve l'audizione delle organizzazioni sindacali in merito ad alcuni aspetti della proposta di legge sul pensionamento anticipato nell'edilizia (C. 1033), allo scopo di sciogliere l'unico nodo rimasto insoluto e permettere una celere approvazione del provvedimento.

Carla CANTONE (PD) concorda.

Romina MURA, *presidente*, prendendo atto della richiesta del collega Tripiedi e condividendo l'auspicio di una sollecita conclusione dell'esame della proposta di legge n. 1033, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con-

vocato nella giornata odierna, per deliberare sul punto.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022. Tale qualificazione deriva dall'inquadramento della riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nel PNRR e, più precisamente, nella componente 2, relativa alla « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale » della Missione 6 in materia di salute. Come si legge nella relazione illustrativa, inoltre, l'evoluzione del SSN, condizionato dall'assetto delle competenze in materia di salute di Governo e Regioni, la transizione epidemiologica e i progressi in campo scientifico e tecnologico degli ultimi quindici anni rendono urgente la necessità di modificare la disciplina che regola il funzionamento

degli IRCCS, recata dal decreto legislativo n. 288 del 2003. Uno dei principali aspetti su cui intervenire è costituito dal superamento delle logiche di regionalizzazione e aziendalizzazione che, sia pure alla base del SSN, non giovano agli IRCCS, che, essendo centri di eccellenza, necessitano di operare a livello sovraregionale per esprimere al meglio le loro potenzialità. Inoltre, l'intervento legislativo risulta opportuno anche alla luce dell'aumento del numero di IRCCS, passati dai trentacinque del 2003 agli attuali cinquantadue, di cui trenta in regime di diritto privato, a fronte di un livello di finanziamento rimasto nominalmente invariato negli anni, determinando, per questo, una riduzione delle risorse effettive dedicate al settore della ricerca. La riforma degli IRCCS, come previsto dal PNRR, dovrà essere attuata con l'adozione dei decreti legislativi entro il 31 dicembre 2022. I tempi estremamente ridotti a disposizione, pertanto, hanno comportato l'adozione del disegno di legge delega in esame con deliberazione unica e in via d'urgenza da parte del Consiglio dei ministri e la sua trasmissione, solo successivamente, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Venendo al merito, il disegno di legge consta di un unico articolo, che, al comma 1, reca la delega al Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli IRCCS ed elenca i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio: il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale (lettera *a*); la revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico (lettera *b*), considerando, in via prioritaria, il criterio della localizzazione territoriale dell'Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica (lettera *c*); l'accesso alle prestazioni degli IRCCS indipendentemente dalla regione di residenza del paziente (lettera *d*); la possibilità, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di vincolare una quota per finanziare il riconoscimento di nuovi IRCCS

(lettera *e*); la previsione di criteri e modalità di collaborazione tra le regioni, volte a valorizzare gli Istituti di diritto pubblico con sedi situate in più regioni (lettera *f*); la disciplina dei criteri di costituzione, *governance*, modalità di finanziamento e valutazione delle reti degli IRCCS (lettera *g*); il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS e dei rispettivi obiettivi per le attività di ricerca e assistenza (lettera *h*); l'adeguamento degli strumenti di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute (lettera *i*); la revisione del regime di incompatibilità e del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, che, come si legge nella relazione illustrativa, ha scoraggiato la partecipazione ai bandi di ricercatori di età da 45 a 55 anni, che dovrebbero sospendere l'attività di produzione scientifica per cinque anni con una sensibile penalizzazione per la successiva carriera (lettera *l*); l'introduzione di requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, per i componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato (lettera *m*); la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), anche al fine di valorizzare le competenze e i titoli acquisiti, prevedendo anche la possibilità di rimodulare, fermo restando il requisito del raggiungimento della valutazione positiva, il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a determinato, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, nonché la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le università e il riconoscimento delle figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera *n*); la garanzia dello svolgimento dell'attività degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello inter-

nazionale (lettera *o*); l'introduzione di norme di garanzia della proprietà intellettuale degli IRCCS, che, come si legge nella relazione illustrativa, facilitino il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto e alle fasi di produzione e di commercializzazione (lettera *p*); l'abrogazione delle norme in contrasto con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge di delega, ai fini del coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS (lettera *q*).

Il comma 2 reca la disciplina di approvazione dei decreti legislativi e il comma 3 fissa i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 4 prevede la possibilità per il Governo di adottare disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura di approvazione dei decreti legislativi. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla base degli elementi descritti, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole, che auspica sia condivisa dai colleghi della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Romina MURA, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti.**

Rosa MENGA (MISTO-EV-VE) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede

di sapere dal Governo se intenda prorogare la scadenza del termine posto per il conseguimento dell'abilitazione per i medici competenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, come richiesto dal decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha recepito la direttiva 2013/59/EURATOM. La scadenza attualmente fissata al 31 luglio 2022 non consentirebbe, infatti, a tutti i medici competenti che già esercitano la sorveglianza di conseguire l'abilitazione, con conseguenze negative sia per tali soggetti sia per i lavoratori, la cui salute è posta a rischio dalla mancanza di un numero sufficiente di medici competenti abilitati.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Rosa MENGA (MISTO-EV-VE), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatta della risposta, da cui si evince che il Governo non ha intenzione di prorogare il termine per il conseguimento dell'abilitazione per professionisti che già svolgono l'attività per cui è richiesto tale titolo. Ritenendo che la scadenza al 31 luglio 2022 sia troppo ravvicinata, teme che saranno numerosi i medici che, non avendo potuto conseguire l'abilitazione, non potranno continuare a esercitare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e preannuncia, pertanto, che ne chiederà conto al Governo con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

**5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali del Gruppo TIM.**

Carla CANTONE (PD) illustra la sua interrogazione con la quale chiede al Governo di sapere quali misure intenda adottare per scongiurare la riduzione dei posti di lavoro che si teme possa determinarsi a seguito dell'adozione da parte di TIM del piano industriale 2022-2024. Data la rilevanza dell'azienda nell'economia italiana, ritiene che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba vigilare perché la

riorganizzazione progettata dalla TIM non sia fatta a scapito dei lavoratori.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Carla CANTONE (PD), pur ringraziando la sottosegretaria per la risposta, che dà conto delle misure che il Governo potrebbe mettere in campo per sostenere il reddito dei lavoratori eventualmente coinvolti nella riorganizzazione aziendale, ritiene tuttavia che sia necessario scongiurare proprio l'eventualità che le decisioni della TIM comportino la riduzione dei livelli occupazionali. Tenendo conto che i rappresentanti dell'azienda saranno invitati a un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico e saranno ascoltati anche dalla Commissione Trasporti della Camera, ritiene opportuno che anche la Commissione Lavoro organizzi anch'essa l'audizione dei vertici della TIM per approfondire le ricadute sull'occupazione del piano industriale, sicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non farà mancare il suo appoggio, come dimostra la risposta della sottosegretaria alla sua interrogazione.

**5-08117 Rizzetto: Sulla preannunciata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste.**

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, che riguarda l'intenzione della Flextronics, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, di delocalizzare la produzione in Romania, dichiarando l'esubero di duecentottanta dipendenti dello stabilimento di Trieste.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatto della risposta, che non reca indicazioni su quanto intenda fare il Governo per contrastare le sempre più numerose delocalizzazioni. Ricorda che Fratelli d'Italia è stata tra le prime forze politiche

a proporre un tavolo di confronto sul problema, ma la sua diffusione rende ineludibile l'adozione di misure concrete per arginare il flusso di aziende sane che scelgono di delocalizzare per aumentare i profitti. Le disposizioni contenute nel cosiddetto « decreto Dignità » non si sono dimostrate sufficienti, dal momento che si applicano alle delocalizzazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre sono sempre più numerose quelle verso altri Stati membri, che assicurano costi di produzione sensibilmente inferiori a quelli italiani. Ribadisce l'urgenza di intervenire, dal momento che anche le disposizioni inserite nella legge di bilancio 2022 si sono dimostrate inefficaci, e sollecita il Governo ad adottare le misure più volte annunciate ma che ancora non risultano perfezionate. Preannuncia, pertanto, che Fratelli d'Italia continuerà la sua battaglia per contrastare la perdita di posti di lavoro, di professionalità e di entrate che la delocalizzazione comporta, impoverendo in maniera irreversibile il tessuto produttivo nazionale.

**5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune di Forte dei Marmi.**

Maria Teresa BALDINI (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione che riguarda la situazione anomala che sembra interessare il comune di Forte dei Marmi, che non avrebbe adempiuto regolarmente alle obbligazioni contributive nei confronti dei propri dipendenti.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Maria Teresa BALDINI (IV), ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che dalla sua risposta risulta che la situazione sia stata sanata solo nella giornata di ieri, a dimostrazione che le irregolarità contributive da lei segnalate erano effettive. Ritene importante vigilare sulla corretta applicazione della disciplina contributiva da parte degli enti locali, anche se sono solidi e certificano bilanci in equilibrio, se non, addirittura, in avanzo, come Forte dei

Marmi. Le irregolarità contributive, infatti, danneggiano i lavoratori, specialmente quelli stagionali, pregiudicando la loro carriera previdenziale. Sollecita, pertanto, la massima attenzione e ritiene opportuno approfondire ulteriormente le ragioni che hanno condotto a tali omissioni.

**5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del bonus di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022.**

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di firmataria, illustra l'interrogazione, con la quale si chiede al Governo se intenda correggere quanto disposto dal decreto-legge n. 50 del 2022, appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, in ordine alla concessione del *bonus* di 200 euro per fronteggiare l'aumento dei prezzi indotto dall'attuale crisi internazionale anche ai percettori del Reddito di cittadinanza, impiegando ingenti risorse, che avrebbero potuto essere più opportunamente destinate al sostegno delle famiglie monoreddito.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 7*).

Elena MURELLI (LEGA), pur ringraziando la sottosegretaria, non si ritiene soddisfatta della risposta e ribadisce l'incornguenza della decisione di destinare risorse per erogare il *bonus* anche ai percettori del Reddito di cittadinanza anziché alle famiglie monoreddito, ritenendo che simili provvedimenti aumentino le conseguenze distorsive di tale istituto sul mercato del lavoro. Come anche messo in luce dal gruppo di esperti incaricato dal Ministro di analizzare le maggiori criticità del Reddito di cittadinanza, questo disincentiva la ricerca di lavoro e sottrae risorse che potrebbero essere più utilmente utilizzate per sostenere coloro che, al contrario, sono alla ricerca di un'occupazione. A ciò si aggiungano le truffe che, ormai quotidianamente, vengono alla luce e che sollecitano l'adozione di misure di contrasto che, purtroppo, non si dimostrano efficaci. Preannuncia, pertanto, che la sua parte politica presenterà specifiche proposte

emendative al decreto-legge n. 50 del 2022, per consentire un utilizzo migliore delle risorse destinate al finanziamento del *bonus* per i percettori di Reddito di cittadinanza.

**5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul *whistleblowing* (2019/1937/UE).**

Niccolò INVIDIA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, con la quale si chiede al Governo entro quale termine prevede di poter procedere al recepimento della direttiva (UE) 20019/1937 in materia di *whistleblowing*, allo scopo di scongiurare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e, soprattutto, di aumentare le tutele dei lavoratori che segnalano irregolarità.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 8*).

Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria per l'accurata ricostruzione dei fatti che porteranno al prossimo recepimento della direttiva (UE) 20019/1937 e che dà conto dell'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per giungere a tale risultato. Assicura l'appoggio della sua parte politica al Governo, ritenendo necessario scongiurare il pericolo dell'avvio di una procedura di infrazione.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514  
Governo, approvato dal Senato, e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza il nuovo testo del disegno di legge C. 3514 Governo, approvato in prima lettura dal Senato, e delle proposte abbinata, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate;

considerato che il provvedimento ha, tra l'altro, la finalità di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

preso atto che l'intervento normativo è motivato anche dalla necessità di superare talune incertezze applicative della disciplina vigente, recata, in particolare, dai decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 2017 e di riordinare la disciplina, alla luce delle numerose disposizioni derogatorie introdotte nel corso del tempo, specie in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, con l'intento di snellire e velocizzare le procedure;

rilevato che il disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici;

osservato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega elencati

al comma 2, si prevede il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (lettera *a*);

apprezzata la previsione, tra i principi e i criteri direttivi, della riorganizzazione e dell'accorpamento delle stazioni appaltanti nonché del potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale in esse operante, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (lettera *b*);

condiviso il principio di cui alla lettera *f*), che prevede l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e imprevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente;

considerato che la lettera *g*) prevede la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'inclusione obbligatoria, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche clausole sociali al fine di garantire la sta-



bilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, di promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

condivisa, alla lettera *t*), la previsione della revisione della disciplina relativa ai

servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come risultante dagli emendamenti approvati;

tenuto conto che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022, poiché la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è inquadrata nel PNRR e, più precisamente, nella componente 2, relativa alla «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» della Missione 6 in materia di salute;

considerato che l'evoluzione del SSN, condizionato dall'assetto delle competenze in materia di salute di Governo e Regioni, la transizione epidemiologica e i progressi in campo scientifico e tecnologico degli ultimi quindici anni rendono urgente la necessità di modificare la disciplina che regola il funzionamento degli IRCCS, recata dal decreto legislativo n. 288 del 2003;

rilevato che uno dei principali aspetti su cui il provvedimento interviene è costituito dal superamento delle logiche di re-

gionalizzazione e aziendalizzazione che, sia pure alla base del SSN, non giovano agli IRCCS, che, essendo centri di eccellenza, necessitano di operare a livello sovragiornale per esprimere al meglio le loro potenzialità;

osservato che il nuovo testo del disegno di legge consta di un unico articolo, che, al comma 1, reca la delega al Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli IRCCS ed elenca i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio;

considerato che tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega vi è la revisione del regime di incompatibilità e del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, che, come si legge nella relazione illustrativa, ha scoraggiato la partecipazione ai bandi di ricercatori di età da 45 a 55 anni, che dovrebbero sospendere l'attività di produzione scientifica per cinque anni con una sensibile penalizzazione per la successiva carriera (lettera l);

preso atto della previsione, tra i principi di delega, della revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) (lettera n),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti chiedono una proroga per la prosecuzione dell'attività di sorveglianza medica in favore dei lavoratori classificati esposti di categoria B.

Occorre preliminarmente chiarire le finalità del quadro normativo di riferimento su questo specifico tema.

Con il decreto legislativo n. 101 del 2020 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Tra le novità di maggior interesse introdotte dal provvedimento, vi è la previsione, contenuta nell'articolo 134, che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti venga affidata esclusivamente ai medici autorizzati, iscritti nell'elenco nominativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al comma 2, dell'articolo 134 è stato introdotto un periodo transitorio di 24 mesi per consentire ai medici competenti, che già svolgono alla data di entrata in vigore del nuovo decreto la funzione di medico incaricato della radioprotezione per lavoratori di categoria B, di adeguarsi alla nuova previsione di legge attraverso l'esame di abilitazione.

Il termine di ventiquattro mesi è stato ritenuto congruo al fine del conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 138 del predetto decreto. Si rappresenta, altresì, che la scelta operata dal legislatore di affidare la sorveglianza medica al solo medico autorizzato è finalizzata a garantire

una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a prescindere dalla classificazione adottata, anche in considerazione del fatto che la figura del medico autorizzato era già prevista da tempo nell'ordinamento giuridico.

Con riferimento, invece, alla presunta esiguità del numero dei medici che hanno conseguito l'abilitazione, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha continuato a garantire la regolarità dello svolgimento degli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati anche durante la fase emergenziale.

In data 4 maggio 2022 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca che, in attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pertanto definito la disciplina prevista dalla normativa primaria, al fine di assicurare in tempi congrui un quadro regolatorio completo ed efficace che possa garantire la sorveglianza medica eccezionale e, pertanto, la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

## ALLEGATO 4

**5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali del Gruppo TIM.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti riportano la notizia relativa all'approvazione del nuovo piano industriale 2022/2024 della TIM.

Risulta effettivamente che il 2 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione di TIM abbia approvato all'unanimità il suddetto piano industriale 2022-2024 con cui TIM ha dichiarato di voler accelerare lo sviluppo degli infrastrutturali (fibra nel fisso e 5G nel mobile) e la crescita di nuovi *business* verso i servizi digitali relativi a *Cloud*, *IoT* e *Cybersecurity*.

Il nuovo piano sarebbe volto al superamento dell'attuale modello di integrazione verticale tramite la creazione di due distinte società, la ServCo, che comprenderà gli *asset* della rete mobile, le piattaforme di servizio e *data center*, e la NetCo, che comprenderà gli *asset* di rete fissa.

La valutazione del piano industriale di TIM investe la competenza di altri Ministeri, ma certamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a intervenire per vigilare affinché – nel processo di riorganizzazione – siano tutelati i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori coinvolti.

In particolare, la vicenda di Tim coinvolge profili di assoluta rilevanza, trattandosi di un'azienda strategica, che gestisce un'infrastruttura così sensibile, nella quale peraltro sussiste una partecipazione dello Stato, tramite Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta inoltre di un comparto, investito – come altri, in questa fase – da processi di transizione produttiva, in ragione della accelerazione dello sviluppo digitale, che comportano inevitabili ricadute sui lavoratori in termini di *reskilling* e *upskilling*.

Proprio al fine di governare questi processi di transizione, il Governo ha adottato misure che possano offrire alle aziende

nuovi, duttili e più efficaci strumenti, per gestire i cambiamenti organizzativi e le trasformazioni produttive, cercando quanto più possibile di tutelare i livelli di occupazione e investire in piani di formazione e di riqualificazione dei lavoratori che rimangono in azienda.

Mi riferisco, in particolare, al contratto d'espansione, prorogato – con l'ultima legge di bilancio – a tutto il 2023; all'introduzione della formazione quale condizione per la fruizione degli strumenti di integrazione salariale straordinaria; al nuovo accordo di transizione occupazionale, che dà luogo a un'ulteriore intervento di CIGS per il recupero di lavoratori in esubero.

Riguardo alla vicenda TIM, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non risultano ancora, ad oggi, formali iniziative da parte dell'azienda per la gestione di eventuali esuberanti.

Se fosse confermata l'intenzione di procedere a un piano di mobilità così significativo, il Ministero – sia in considerazione dell'entità paventata dai sindacati, sia in ragione della strategicità dell'azienda anche ai fini della sicurezza nazionale – auspica che l'azienda possa informare, con il necessario e dovuto anticipo, le parti sociali e le istituzioni, anche al fine di poter individuare gli strumenti più idonei e le soluzioni più efficaci affinché la riorganizzazione aziendale possa avvenire nella condivisione delle scelte di politica industriale e nell'ottica del prioritario mantenimento e riqualificazione dei livelli occupazionali.

Condividendo la preoccupazione degli Onorevoli interroganti, il Ministero è disponibile, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, a sostenere ogni iniziativa volta ad avviare un confronto a livello nazionale.

## ALLEGATO 5

**5-08117 Rizzetto: Sulla preannunciata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento della Flextronics di Trieste di proprietà della multinazionale statunitense delle telecomunicazioni Flex Ltd, specializzata in materiali elettronici. Viene segnalata la preoccupazione per il rischio di esuberi che sembra essere determinato dalla volontà della proprietà aziendale di abbandonare la produzione in Italia.

Si tratta di un altro caso relativo a preannunciate procedure di licenziamento da parte società multinazionali, che rischiano di incidere pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e di produrre fenomeni di desertificazione industriale.

Per arginare il susseguirsi di questi fenomeni, il Governo è intervenuto con un articolata proposta normativa, proposta e fortemente voluta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti misure in materia di delocalizzazione che mirano al contrasto del fenomeno e contestualmente hanno la finalità di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, incentivando la ricerca di soluzioni alternative al licenziamento.

Per quanto riguarda la situazione inerente la società Flex, segnalo che è stato attivato un tavolo di confronto, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, tra la Flex di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali, focalizzato sul piano industriale dell'azienda, con particolare attenzione al tema delle prospettive di rilancio per la salvaguardia occupazionale.

Parallelamente, nel corso degli ultimi mesi, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un percorso di ricerca di nuove soluzioni e strumenti a sostegno di un piano industriale per il rilancio e la salvaguardia delle attività imprenditoriali e delle maestranze altamente qualificate che sono attualmente impiegate nella sede produttiva di Trieste.

Segnalo che per domani 19 maggio il Ministero dello sviluppo economico ha convocato il tavolo di confronto con le Istituzioni territoriali, le Associazioni datoriali, le Organizzazioni sindacali e l'azienda per valutare il piano industriale aziendale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura la massima attenzione e il massimo impegno, per quanto di competenza, nel sostenere le iniziative già avviate, al fine di garantire la continuità della produzione e la tenuta dei livelli occupazionali.

## ALLEGATO 6

**5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune di Forte dei Marmi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti segnalano una situazione di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Comune di Forte dei Marmi.

Come giustamente rammentato dagli onorevoli interroganti, il DURC è richiesto per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere; nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; per il rilascio dell'attestazione SOA.

Pertanto, tutte le Pubbliche amministrazioni sono tenute sempre ad acquisire il DURC delle imprese con le quali hanno in essere rapporti nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica e, certamente, debbono essere a loro volta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi.

L'Inps, sentito sul caso in oggetto, ha rappresentato che dall'esame della posizione contributiva del Comune di Forte dei Marmi è emerso che lo stesso non presenti ad oggi esposizioni debitorie nei propri confronti in alcuna delle Gestioni previdenziali nelle quali risulta iscritto (Gestione datori di lavoro privati, Gestione Separata e Gestione dipendenti pubblici).

In particolare, per quanto riguarda la posizione nella Gestione dipendenti pubblici, il Comune ha proceduto a regolarizzare l'esposizione debitoria anche avvalendosi della previsione normativa di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha disposto l'inapplicabilità delle sanzioni civili per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, ove il pagamento alla Gestione dipendenti pubblici venga effettuato entro il 31 dicembre 2022.

La richiesta di verifica della regolarità contributiva del 12 maggio 2022, per la quale il sistema Durc On Line aveva evidenziato alcune esposizioni debitorie del Comune correlate alla mancata sistemazione contabile dei versamenti effettuati, è stata, infatti, definita, il successivo 17 maggio, dalla competente Direzione provinciale Inps di Lucca, con esito di regolarità contributiva per la sezione Inps.

Con riferimento invece all'Inail, l'Istituto ha riferito che in data 30 dicembre 2021 è stata effettuata, tramite il portale Inail, una richiesta di DURC per la verifica della regolarità contributiva relativa al Comune di Forte dei Marmi.

Rispetto a detta richiesta, la competente sede Inail di Viareggio ha emesso, con riferimento agli adempimenti e ai versamenti dovuti nei confronti di Inail, un esito di regolarità, in quanto per Inail non risultavano violazioni rilevate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Alla data odierna, risulta in lavorazione presso la Sede Inail di Viareggio una richiesta di DURC inviata, sempre tramite il portale Inail, in data 12 maggio 2022, rispetto alla quale l'Inail ha già trasmesso in data 16 maggio al Comune di Forte dei Marmi l'invito, previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, nel quale si chiede la regolarizzazione della presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il cui termine di invio è scaduto il 28 febbraio 2022.

L'Inail ha riferito che l'istruttoria dell'ultima richiesta di DURC presentata in data 12 maggio 2022 è tutt'ora *in itinere*.

Concludo rassicurando gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorerà l'esito dell'istruttoria che verrà comunicata dall'Inail.

## ALLEGATO 7

**5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del *bonus* di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dagli Onorevoli interroganti concerne l'opportunità del coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza tra i destinatari dell'indennità *una tantum* di 200 euro e il rischio potenziale di una penalizzazione delle famiglie monoreddito, in conseguenza dell'impianto che si è inteso dare alla misura.

L'indennità *una tantum* di 200 euro è stata pensata dal Governo come una misura volta a contrastare l'aumento dei prezzi derivante dalla grave crisi internazionale in atto.

In una prima fase di elaborazione della misura, si era valutato di individuare solo alcune categorie di beneficiari, lavoratori dipendenti e titolari di trattamenti pensionistici, entrambi con reddito personale complessivo non superiore ai 35.000 euro lordi, e i lavoratori autonomi.

Successivamente, il Governo ha ritenuto opportuno ampliare il bacino dei beneficiari, inserendovi altresì coloro che percepiscono le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, i lavoratori domestici, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, i percettori del reddito di cittadinanza.

L'intervento di estensione della platea, sostenuto fortemente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è del tutto ragionevole, in quanto, se la *ratio* ispiratrice della misura è contenere gli effetti pregiudizievoli causati dall'inflazione, tutte queste categorie sono meritevoli di ricevere il sostegno apprestato. Tale finalità appare ancora più congrua laddove la misura di integrazione è indirizzata a famiglie e individui in condizioni di disagio e povertà.

Si tratta infatti di una misura emergenziale, che mira ad integrare e ad incrementare il reddito disponibile di individui e famiglie, a prescindere dalla natura lavoristica o

assistenziale del reddito o del sostegno ricevuto.

In definitiva, l'esclusione dei percettori del reddito di cittadinanza dai beneficiari avrebbe certamente determinato una disparità di trattamento non giustificabile.

La misura, inoltre, non presenta le caratteristiche del sostegno specificamente rivolto alle famiglie, e non è concepita come una misura soggetta alla prova preventiva dei mezzi, quanto piuttosto di un'indennità che è concessa al singolo, in possesso dei requisiti previsti dalla norma. I beneficiari individuati dalla misura, invece, percepiscono il *bonus* individualmente, a prescindere dallo *status* familiare, ma solo in ragione del reddito personale complessivo.

D'altronde i percettori di reddito, tra i destinatari, sono gli unici a ricevere il contributo *una tantum* come nucleo familiare, posto che la prestazione del reddito di cittadinanza è erogata al solo richiedente il beneficio, ma tenuto conto, tra le altre cose, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali riferiti al nucleo familiare cui appartiene.

Per quanto riguarda l'eventuale disparità di trattamento tra famiglie monoreddito appena sopra-soglia e famiglie con redditi complessivi dei genitori al di sopra della soglia, si tratta – come sottolineato dagli onorevoli interroganti – di un effetto distorsivo con forti profili di criticità, che discende dall'applicazione di tutti i meccanismi a soglia, ma che risponde a esigenze di sostenibilità finanziaria.

Concludo, ribadendo la posizione favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla norma così come è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, fatte salve le valutazioni del Ministero sulle eventuali modifiche che il Parlamento vorrà proporre in sede di conversione del decreto-legge.

## ALLEGATO 8

**5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul *whistleblowing* (2019/1937/UE).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda intraprendere per condurre a termine il recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers*, cioè i soggetti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private che segnalano illeciti o irregolarità, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di « rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità » e di prevenire la commissione dei reati.

La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cosiddetto *whistleblowing* già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi n. 165 del 2001, nonché dalla legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'articolo 54-bis del citato decreto legislativo n. 165 in materia di tutela del dipendente pubblico, ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore nel settore privato, e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

Certamente l'attuazione della direttiva è essenziale per il rafforzamento della disciplina nazionale in quanto stabilisce norme minime comuni volte a garantire un più elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

L'obiettivo è quello di favorire l'emersione di illeciti di differente natura, esten-

dere l'ambito applicativo soggettivo, tra gli altri, anche a coloro il cui rapporto di lavoro è nel frattempo terminato o non ancora iniziato, durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali. La direttiva regola altresì un più ampio ventaglio di canali e modalità di segnalazione e mira altresì a rafforzare le forme di tutela per i segnalanti, ricomprendendo anche forme indirette di discriminazione, come valutazioni negative della *performance*, mancate promozioni o referenze negative.

A tali previsioni si aggiunge un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio per chi attua ritorsioni o in altri modi compromette il funzionamento del *whistleblowing*: la mancanza di misure deterrenti a carico di coloro che colpiscono direttamente i *whistleblower* è nel nostro ordinamento uno degli aspetti che presenta profili di maggiore criticità.

La delega, come noto, non è stata tuttavia più esercitata nei termini e pertanto è stato necessario disporre una nuova, che riprende sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Occorre segnalare che la direttiva prevedeva all'articolo 26 che il recepimento della stessa da parte degli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro il 17 dicembre 2021.

Nel corso delle riunioni che, prima della scadenza del termine del 17 dicembre 2021, ci sono state tra gli Stati membri e la Commissione europea è emerso che numerosi Stati non avrebbero recepito l'indicata direttiva nel tempo previsto e, tra questi, anche l'Italia.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica per la redazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, il



Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha collaborato intensamente con il Ministero della giustizia, che ha competenza prevalente nella stesura del provvedimento. Si è trattato di un lavoro molto complesso, che coinvolge la competenza di molteplici Amministrazioni e che investe profili sensibili riconducibili ai diritti fondamentali della persona. I lavori erano giunti comunque in fase avanzata.

La delega per attuare la direttiva UE 2019/1937 è stata quindi inserita nel disegno di legge n. 2481, legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione competente al Senato della Repubblica.

Voglio pertanto rassicurare gli Onorevoli interroganti che benché l'attuazione non sia stata perfezionata, il lavoro per il recepimento della direttiva UE 2019/1937 è stato avviato, così che il Governo potrà certamente adottare il decreto legislativo di recepimento nei termini dalla legge di delegazione europea 2021.

Assicuro il massimo impegno del Ministero del lavoro nel garantire la tempestiva attuazione della disciplina europea del *whistleblowing*, nella convinzione che essa rappresenta uno strumento di primaria importanza per il contrasto alla corruzione e alle condotte irregolari nel lavoro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	218
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	221

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	219
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	222
AVVERTENZA .....	220

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 12 maggio 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute sono state accantonate le proposte emendative riferite alla

lettera *d*) del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Boldi, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle suddette proposte emendative.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti riferite alla lettera *d*) del comma 1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ad eccezione degli identici emendamenti Bagnasco 1.24, Noja 1.43, Tiramani 1.74, De Filippo 1.87, Bologna 1.179 e Bellucci 1.165, sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Francesco SAPIA (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Testamento 1.13 e insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Testamento 1.13.

Michela ROSTAN avverte che gli identici emendamenti Noja 1.37 e Panizzut 1.73, gli emendamenti Rostan 1.10, De Filippo 1.81 e Bologna 1.184, gli identici emendamenti Novelli 1.6 e Ruggiero 1.136 e l'emendamento Ruggiero 1.135 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Avverte altresì che è stata accettata dai rispettivi presentatori la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice degli identici emendamenti Bagnasco 1.24, Noja 1.43, Tiramani 1.74, De Filippo 1.87, Bologna 1.179 e Bellucci 1.165.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bagnasco 1.24, Noja 1.43, Tiramani 1.74, De Filippo 1.87, Bologna 1.179 e Bellucci 1.165, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bond 1.14 e Stumpo 1.106 risultano preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti Bagnasco 1.24, Noja 1.43, Tiramani 1.74, De Filippo 1.87, Bologna 1.179 e Bellucci 1.165, come riformulati, e pertanto non saranno posti in votazione. Avverte, inoltre, che l'emendamento Noja 1.44 è stato ritirato dalla presentatrice.

Fa presente che, essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo del disegno di legge C. 3475, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, a esprimere un parere, per le parti di propria competenza, alla VIII Commissione sul disegno di legge A.C. 3514, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Fa presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Osserva che il successivo comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, reca numerosi principi e criteri direttivi. Precisa che nella sua relazione si soffermerà su quelli che afferiscono alle materie oggetto della competenza della XII Commissione.

In tal senso, osserva che la lettera g) reca la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Si prevede, inoltre, l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento,

in particolare ove riguardi beni culturali, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati, tra l'altro, a promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La lettera *t*) prevede la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Rileva, inoltre, che la lettera *a*) del medesimo comma 2, per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, indica il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. La successiva lettera *r*), nelle ipotesi in cui

le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte, prevede che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e abb.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , e prevedere meccanismi di adeguamento fino alla fine della lettera.*

\* **1.24.** *(Nuova formulazione)* Bagnasco, Mandelli, Bond, Novelli, Versace, Brambilla, Rostan.

\* **1.43.** *(Nuova formulazione)* Noja.

\* **1.74.** *(Nuova formulazione)* Tiramani, Pannizzut.

\* **1.87.** *(Nuova formulazione)* De Filippo, Siani, Carnevali, Lorenzin, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Marzana, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

\* **1.179.** *(Nuova formulazione)* Bologna.

\* **1.165.** *(Nuova formulazione)* Bellucci, Gemmato, Ferro.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514  
Governo e abb., approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di contratti pubblici » (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

rilevato, in particolare, che tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), è compresa la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

considerato che la successiva lettera t) prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	223
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	231
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	232

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

**Testo unificato C. 2049 Spena e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Galizia (M5S), *relatrice*, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura,

il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nel descrivere il provvedimento nei termini di seguito riportati, segnala preliminarmente che esso, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 10 articoli.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento, specifica che esso reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al

credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La proposta di legge è altresì volta eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché a monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

L'insieme di tali interventi viene inquadrato nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea. A tale ultimo riguardo, ricorda che la promozione della parità di genere è inclusa tra le priorità strategiche trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e assume un particolare rilievo in sede europea, ove negli ultimi anni sono state adottate diverse misure sulla parità di trattamento e l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche (*gender mainstreaming*). Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni, la disuguaglianza di genere rimane tuttavia una questione aperta nell'UE. Anche per questa ragione, fa presente che il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha recentemente inaugurato un portale di monitoraggio *online* a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025. Il portale è volto a facilitare e sostenere lo sviluppo di iniziative politiche che affrontano la disuguaglianza di genere nell'UE e a consentire ai responsabili politici e ai cittadini dell'UE di esplorare i dati a livello europeo. Per monitorare i progressi dell'UE, il portale riunisce i dati che si allineano alle tre dimensioni della strategia per la parità di genere 2020-2025, ossia: porre fine alla violenza di genere; colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Ciò premesso e continuando nell'illustrazione dell'articolato, segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 dell'articolo

1 prevede che « con decreto » siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. A tale proposito ricorda che disposizioni volte al recepimento della citata direttiva 2010/41/UE – in relazione alla quale era stata peraltro aperta, per mancata attuazione, la procedura di infrazione n. 2012/0369 – sono state introdotte dal decreto-legge n. 216 del 2012, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. Riguardo alla formulazione del comma, segnala che non viene specificata la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo.

L'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale. Gli altri interventi che il Piano dovrà contenere sono: tutelare la maternità e la genitorialità; potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale; contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili; potenziare i servizi di trasporto pubblico; rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici; contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile; promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali; favorire l'economia agricola e ittica circolare; incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili; promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare;



garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di *leadership* a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali; istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano; riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare; agevolare l'accesso al credito; armonizzare e semplificare la normativa in materia doganale e di riscossione delle accise in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute.

Per l'adozione del Piano sono stanziati risorse pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione finanziaria pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022. All'Ufficio sono assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure in materia di lavoro (retribuzioni, progressioni di carriera, rispetto delle norme sulla maternità, lavoro irregolare, molestie e violenza sui luoghi di lavoro) e di imprenditoria femminile. Inoltre, segnala che l'Ufficio provvede allo scambio di informazioni con organismi regionali nonché con l'Unione europea e rende accessibili informazioni sulla normativa vigente, finanziamenti, bandi nazionali e regionali. Si prevede inoltre che all'Ufficio siano attribuite anche le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura, senza precisare se il predetto Osservatorio debba intendersi conseguentemente soppresso.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, modificando a tale fine la normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile, e quella

sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, *Smart & Start* e *Digital Transformation*. Inoltre, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro.

L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere, sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati, nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, il 15 ottobre di ogni anno, in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome e la copertura finanziaria.

In conclusione, rilevato come il provvedimento si proponga un effettivo riequilibrio di genere in ambiti essenziali dell'economia nazionale, rispondendo anche all'obiettivo, oggetto anche del PNRR, di elevare l'occupazione femminile e il livello dei relativi salari, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione, preannunciando in ogni caso il suo orientamento favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici, già approvato in prima lettura dal Senato (AS 2330) e modificato dalla Commissione in sede.

In via preliminare ricorda che la riforma in esame mira a ridurre e razionalizzare le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) – che ha perduto nel corso del tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte anche a seguito della pandemia da COVID-19 – migliorandone al contempo l'armonizzazione con il diritto comunitario.

Segnala altresì, per quanto riguarda i profili di competenza, che l'adozione della riforma rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra i cui traguardi intermedi (*milestones*) rientra l'entrata in vigore: a) della legge delega entro il mese di giugno 2022; b) dei conseguenti decreti legislativi attuativi entro il mese di marzo 2023; c) degli atti normativi attuativi dei decreti legislativi entro il successivo mese di giugno del medesimo anno. Il raggiungimento dell'obiettivo finale, costituito dal pieno funzionamento del sistema nazionale di *e-procurement*, è previsto entro dicembre 2023.

Ricorda inoltre che, nel frattempo, i cantieri finanziati con le risorse del PNRR seguono procedure speciali definite con il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, volto a consentire l'avvio dell'attuazione del Piano mediante una incisiva azione di snellimento e accelerazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee e con quelle complementari nazionali. La riforma in esame dovrà pertanto tenere conto di tale disciplina speciale, che andrà inquadrata in un contesto organico.

Sempre in via preliminare richiama infine l'attenzione su due profili. In primo luogo, sul fatto che tutta la materia dei contratti pubblici è strettamente intrecciata con la normativa comunitaria e in particolare con le direttive numero 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei « settori ordinari » e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché con la direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza.

In secondo luogo, segnala come la materia degli appalti pubblici sia tuttora oggetto di contenzioso con l'Unione europea. Recentemente, la Commissione europea ha infatti inviato una seconda lettera di costituzione in mora complementare con riferimento alla procedura di infrazione aperta nel 2018 nei confronti dell'Italia (n.2018/2273) per garantire il corretto recepimento delle suddette direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE.

Ciò è avvenuto nonostante gli interventi legislativi adottati di recente sia con il citato decreto-legge n. 77, con riguardo in particolare alla disciplina del subappalto, sia con la legge europea 2019-2020 (*legge 23 dicembre 2021, n. 238*), il cui articolo 10 contiene disposizioni volte proprio a risolvere questioni censurate nella citata procedura di infrazione.

Nel suo nuovo intervento la Commissione europea, pur dando atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel confor-

mare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. In particolare, secondo la Commissione, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi al diritto dell'Unione, mentre altre, sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora, rimangono ancora in sospeso, come nel caso del divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori.

Alla luce di tali circostanze, appare evidente come la riforma in esame, oltre a risultare funzionale all'attuazione del PNRR di cui essa stessa costituisce una parte strategica, potrebbe risultare essenziale per risolvere in via auspicabilmente definitiva le questioni sollevate dalla Commissione europea rimaste ancora aperte e che attengono in particolare alle procedure negoziate senza gara d'appalto, fatta salva naturalmente l'adozione di interventi che si renda necessario anticipare per evitare un esito non desiderabile della procedura di infrazione.

Ciò premesso, e passando ora ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che il testo originario era composto di un unico articolo, recante i principi e i criteri direttivi della delega e il relativo termine di esercizio, cui il Senato ha aggiunto un secondo articolo recante una clausola di salvaguardia per i territori ad autonomia speciale.

Il primo comma dell'articolo 1 fissa in sei mesi il termine per l'esercizio della delega e ne definisce l'oggetto, ovvero la disciplina dei contratti pubblici, menzionando in particolare il relativo adeguamento a diritto europeo anche al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Il comma 2 fissa i principi e i criteri direttivi, per la cui dettagliata descrizione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a ricordare, nei ter-

mini di seguito riportati, quelli di più stretto interesse per la Commissione.

La lettera *a)* impone il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Si tratta pertanto di dare forma al principio volto ad evitare il cosiddetto «*gold plating*», una pratica di regolazione che andando oltre a quanto richiesto dalla normativa europea è di norma vista con sfavore in quanto pur essendo di per sé lecita tende a imporre agli operatori ulteriori adempimenti e oneri che potrebbero essere evitati. Nell'affermare tale principio il legislatore delegato, secondo quanto precisato dalla lettera in esame, dovrà comunque mantenere ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. L'obiettivo ultimo di carattere generale dell'intervento riformatore è da un lato, quello di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – nonché alle micro imprese secondo la modifica introdotta dalla Commissione di merito – tenendo conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali; dall'altro lato, la finalità dell'intervento è quella di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, ricomprendendovi anche con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario.

Pur non essendo di stretta competenza, segnala che la Commissione di merito ha introdotto una nuova lettera *a-bis)*, volta alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

La lettera *b)* prevede la ridefinizione della disciplina in materia di stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche. Al riguardo rammento che la riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti è uno degli impegni assunti nel PNRR, unitamente a quello della semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza.

La lettera *c)*, modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, prevedendo altresì la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi. A quest'ultimo riguardo si prevede sia obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, sia il divieto di accorpamento artificioso dei lotti. Tali disposizioni richiamano il principio di coerenza con lo *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo) del 25 giugno 2008, che identifica dieci principi a sostegno delle PMI europee, e sono volte anche a valorizzare le imprese di prosimità.

La lettera *d)* pone il criterio della semplificazione della disciplina dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, rotazione, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti, e tenendo conto della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali. È inoltre previsto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio per selezionare gli operatori da invitare alle procedure nego-

ziate, se non in situazioni particolari e specificamente motivate.

La lettera *e)* prevede la semplificazione delle procedure relative agli investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale, afferenti al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale semplificazione delle procedure è volta altresì ad incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che ha introdotto un quadro normativo volto a favorire gli investimenti sostenibili stabilendo i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile. Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento tra questi criteri vi è anche il c.d. principio DNSH (*Do No Significant Harm*), in base al quale un investimento o un'attività economica non deve arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento medesimo (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Ricorda altresì che tale principio, che costituisce un pilastro centrale di *Next Generation EU*, è incorporato anche nel PNRR al fine di sostenere gli interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il *Green Deal* europeo.

Segnala infine che la medesima lettera *e)* prevede inoltre l'individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM), da rispettare obbligatoriamente, nonché l'introduzione di

sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali.

La lettera *f*), modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce un importante principio che assume un particolare rilievo nell'attuale contesto di aumento generalizzato dei costi delle materie prime. La lettera prevede infatti l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nelle procedure, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Tra queste condizioni, la Commissione di merito ha specificato che è incluso anche il costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente. Al verificarsi delle fattispecie oggetto della lettera *e*), il principio di delega stabilisce infine che gli eventuali oneri aggiuntivi siano posti a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

La lettera *g*), modificata nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e concessione ad operatori il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; si prevede inoltre l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire – tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea – delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, nonché la garanzia dell'applicazione delle condizioni economiche e normative sia ai dipendenti dell'appaltatore che ai lavoratori in subappalto.

La lettera *h*) fissa il criterio di promozione, nel rispetto del diritto europeo, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, si prevedono inoltre misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

Segnala poi che la Commissione di merito ha introdotto una nuova lettera *h-bis*), volta a introdurre il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

La lettera *i*) prevede la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, mentre la lettera *l*) impone di razionalizzare e semplificare le cause di esclusione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Segnala poi la lettera *r*), che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi e la tipizzazione dei casi in cui le medesime stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, prevenendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.

La lettera *s*) prevede la revisione della disciplina delle varianti in corso d'opera in relazione alla possibilità di modifica

dei contratti durante la fase dell'esecuzione. Ai fini di tale revisione non si specificano ulteriori criteri direttivi se non il rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento europeo. Segnala in proposito che le modifiche dei contratti in corso di validità sono attualmente disciplinate dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici e che la relativa disciplina europea è oggetto dell'articolo 72 della direttiva n. 2014/24/ UE e all'articolo 89 della direttiva n. 2014/25/ UE.

La lettera *bb)* prevede l'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e la semplificazione della disciplina ad essi applicabile.

La lettera *dd)* fissa il divieto di proroga dei contratti di concessione, a, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, prevedendo altresì la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari, nonché l'applicazione di sanzioni in caso di non corretta e puntuale esecuzione dei contratti.

La lettera *ee)* prevede la razionalizzazione della disciplina di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e l'introduzione di una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale. Si prevede inoltre una disciplina specifica per le concessioni in essere, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE. La disposizione fa specifico riferimento alla disciplina – da dettare secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico – dei casi in cui sussista l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle relative professionalità.

Sul punto ricorda la pronuncia delle Corte costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società *in house* o comunque controllate o collegate. A tale proposito la Corte ha censurato il carattere sproporzionato della misura rispetto al fine, pur legittimo, di garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza.

Da ultimo, ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 contiene il principio del coordinamento formale e delle abrogazioni espresse, mentre il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo un « doppio parere parlamentare »: ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a disposizioni indicate come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Il medesimo comma 4 autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo peraltro che, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri, essi potranno essere adottati solo previa approvazione dei provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Come già anticipato, l'articolo 2 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza della riforma prevista dalla delega in esame e l'urgenza della sua approvazione ai fini del rispetto degli obiettivi intermedi previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei formulata (*vedi allegato*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

premessi che:

lo scopo della proposta è quello di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro nonché la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche transfrontaliere;

la proposta di direttiva, che si inserisce in pacchetto di misure presentato contestualmente dalla Commissione europea, rappresenta una delle iniziative chiave del piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali;

tali misure, unitamente alle iniziative legislative assunte dalla Commissione in materia di intelligenza artificiale e competenze digitali, dovrebbero contribuire alla sostenibilità dello sviluppo di un'economia digitale, evitando il rischio che quest'ultimo si traduca in un peggioramento delle garanzie e dei diritti sociali e quindi proteggendo l'economia sociale di mercato europea;

considerato che:

dal dettato normativo sembrano emergere due indicazioni, una che rimanda

all'autonomia dei singoli ordinamenti la determinazione dei caratteri tipologici del rapporto di subordinazione (articolo 3, paragrafo 1) e l'altra, più dettagliata, che individua gli indici caratteristici della relazione di dipendenza ai fini dell'operatività della presunzione legale, in base alla quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva, sintomatiche dell'esistenza di una forma di « controllo », il rapporto di lavoro si presume subordinato (articolo 4);

la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA) menziona esplicitamente anche i lavoratori autonomi e i lavoratori su piattaforma (indipendentemente dal loro *status* lavorativo) fra i destinatari della nuova disciplina sul controllo dei sistemi di IA utilizzati nel contesto del lavoro, classificando come « a rischio elevato » i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati, tra l'altro, ai fini dell'assunzione o della selezione di persone fisiche, oppure per prendere decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali connessi al lavoro, i quali sono sottoposti a procedure di validazione da parte del solo produttore o, in alcuni casi, di un organismo terzo;

l'articolo 7 introduce obblighi di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati, allo scopo di valutare i rischi che ne derivino per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

l'articolo 10 reca, al paragrafo 1, una clausola di estensione dell'ambito soggettivo di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza, monitoraggio umano e riesame di cui agli articoli 6, 7, paragrafi 1 e 3, e 8, che si applicano anche alle persone che svolgono un lavoro mediante



piattaforme digitali e che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro;

l'attuazione del piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) dovrebbe garantire, tra l'altro, la capacità di sviluppare le competenze digitali e imprenditoriali, in particolare attraverso l'istruzione e la formazione professionale;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:*

*a) appare utile chiarire la portata definitoria del rapporto di subordinazione*

degli indici sintomatici elencati all'articolo 4 della proposta, soprattutto al fine di valutare e coordinare l'intervento normativo europeo con l'attuale assetto della disciplina giuslavoristica degli Stati membri;

*b) occorrerebbe chiarire il rapporto esistente tra la proposta in esame e la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, individuando gli strumenti utili a garantire il necessario coordinamento tra le due discipline;*

*c) sarebbe opportuno chiarire la portata del paragrafo 2 dell'art. 10, laddove dispone che l'articolo 8 non si applica agli « utenti commerciali » ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150, e cioè ai privati che agiscono nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali tramite servizi di intermediazione *online*, in cui rientrerebbero anche i lavoratori autonomi, ossia coloro a cui il medesimo articolo 8 si applica;*

*d) è importante fornire alle persone che lavorano attraverso le piattaforme gli strumenti per avere accesso allo sviluppo professionale e delle competenze digitali pertinenti, tenuto conto dell'esigenza di formazione continua a fronte della crescente diffusione degli strumenti per la digitalizzazione.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE 234

#### **COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE**

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Coordinatrice: CORRADO (CAL-Alt-PC-IdV).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.43 alle 22.22.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella .....	235
---	-----

*Mercoledì 18 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni (AGCOM), dott. Giacomo LASORELLA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il presidente LASORELLA ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 11.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	236
Audizione di Vera Corbelli, già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto .	236

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Vera Corbelli, già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione di Vera Corbelli, già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, ricordando che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'Ilva di Taranto.

Vera CORBELLI, *già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni VIANELLO (Misto), i senatori Paola NUGNES (Misto) e Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Vera CORBELLI, *già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori ..... 237

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) ... 237

*Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **AUDIZIONI**

**Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, sottolineando l'importanza del ruolo degli assistenti sociali nel sistema di tutela dei minori e ricordando che il Presidente Gazzi ha fatto pervenire alla segreteria della Commissione le risposte ai quesiti già formulati in occasione della presente audizione, tali elementi informativi saranno acquisiti agli atti dell'in-

chiesta come documenti liberi. Invita, quindi, Gianmario Gazzi, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)*, ad illustrare le risposte ai quesiti formulati.

Gianmario GAZZI, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)*, illustra le risposte ai quesiti formulati, soffermandosi in particolare sulle competenze, sulle responsabilità professionali, sui modelli organizzativi, sulla *governance*, sul sistema di accoglienza e sul ruolo dell'ordine degli assistenti sociali.

Intervengono per porre ulteriori domande e richieste di chiarimento Laura CAVANDOLI, *presidente*, e la deputata Veronica GIANNONE (FI) alle quali risponde Gianmario GAZZI, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia il dottor Gazzi e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	10

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato come testo base)</i> .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o)</i> e <i>p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	24
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il	

commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni</b>	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 2298-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	35
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	56
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
Sull'ordine dei lavori .....	49
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	59
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .	51
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	53
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	54
ALLEGATO 5 ( <i>Testo unificato adottato come base</i> ) .....	65
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	54
AVVERTENZA .....	55
<b>II Giustizia</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	73
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	79
<i>AVVERTENZA</i> .....	78
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione della Commissaria della <i>Verkhovna Rada</i> per i diritti umani, Onorevole Liudmyla Denisova .....	80
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	81
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)</i> .....	87
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	85
<i>ALLEGATO 2 (Nuova ulteriore formulazione approvata dalla Commissione)</i> .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86



**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94

## RISOLUZIONI:

7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	92
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa. C. 3158 Ferrari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	93
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	96
5-06948 Fragomeli: Sulla disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	97
---	----

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
---	-----

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	102
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
--	-----

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	118
--	-----

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	108
---	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	111
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	123
5-08099 Pastorino: Criteri applicativi del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico .....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	129
5-08012 Cattaneo: Applicazione del <i>Superbonus</i> agli interventi edili effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
5-08098 Aprile: Contributi richiesti dai Consorzi di bonifica ai proprietari di immobili e terreni nella regione Puglia .....	124
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	132
5-08100 Cancellieri: Chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegno unico universale .....	124
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	134

5-08101 Centemero: Chiarimenti in merito alla disciplina del « <i>Sismabonus</i> acquisti » .....	124
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	136
5-08102 Fragomeli: Applicazione del <i>Superbonus</i> alle pertinenze di immobili non ricomprese nell'unità strutturale dell'edificio principale .....	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-08103 Ungaro: Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori impatriati .....	125
5-08104 Albano: Sanzioni a carico degli esercenti e professionisti sprovvisti di sistemi per i pagamenti elettronici .....	125
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	140
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	126
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. e petizione n. 84 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, con particolare riferimento al rapporto con le banche e il sistema finanziario ( <i>Deliberazione</i> ) .....	128
<i>ALLEGATO 8 (Programma deliberato dalla Commissione)</i> .....	142
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	145
5-07822 Ferri: Sui tempi di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza a lungo termine .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	153
5-07700 Miceli: Su criteri di composizione di una classe di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo « Sturzo-Asta » di Marsala (Trapani) .....	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-07492 Mollicone: Iniziative per garantire la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle istituzioni scolastiche .....	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	156
5-07820 Vallasca: Iniziative per garantire il rispetto della dignità del personale docente non vaccinato .....	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	158
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del servizio di psicologia scolastica. C. 1413 Bellucci, C. 3121 Carelli e C. 3365 Marrocco ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina, C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro, C. 3460	

Orfini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2511 Mura, C. 2613 Ciaburro e C. 3460 Orfini</i> ) .....	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08105 Fregolent: Iniziative per far fronte alla cronica carenza di acqua nel bacino del fiume Po, in conseguenza della siccità e dei cambiamenti climatici .....	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-08106 Pellicani: Tempi di conclusione dell'aggiornamento del cosiddetto « Protocollo fanghi » e del Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia .....	161
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-08108 Federico: Compatibilità ambientale e rispondenza con i requisiti della transizione ecologica della centrale di teleriscaldamento in costruzione nelle aree « ex Macello » del comune di Lodi .....	162
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	169
5-08109 Plangger e Villarosa: Tempi, modalità e risorse per la bonifica della discarica sita nel comune di Milazzo (ME) .....	162
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	170
5-08110 Lucchini: Misure contingenti e straordinarie per affrontare le difficoltà generate dalla siccità, anche attraverso la creazione di una rete di bacini di accumulo della risorsa idrica .....	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	172

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	163
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	164
-----------------------------------	-----

5-06316 Foti: Tempi e modalità di realizzazione della quarta corsia nel tratto autostradale Modena Nord-Piacenza Sud sulla A1 Milano-Napoli .....	164
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-07242 D'Ettore: Inclusione di tutti i tratti della strada statale 106 Jonica nella rete trans-europea dei trasporti e utilizzo delle risorse del PNRR per migliorarne la sicurezza .	164
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	175
AVVERTENZA .....	165

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	186
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	181
Sui lavori della Commissione .....	182

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino .....	184
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	187
5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto .....	184
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	189
5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo <i>night club</i> e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente .....	185
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	190
5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevarlo il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore .....	185
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta .....	194
---	-----

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari .....	194
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	194
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	200
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> )	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	203
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> )	210

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti	204
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> )	211
5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali del Gruppo TIM	205
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> )	212
5-08117 Rizzetto: Sulla preannunziata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste	205
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> )	213
5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune di Forte dei Marmi	206
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> )	214
5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del <i>bonus</i> di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022	206
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> )	215
5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul <i>whistleblowing</i> (2019/1937/UE)	207
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> )	216

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	218
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> )	221

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	219
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> )	222
AVVERTENZA	220

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	223
--	-----

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	231
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	232
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	234
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella .....	235
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	236
Audizione di Vera Corbelli, già Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto .	236
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	237
<b>AUDIZIONI:</b>	
Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) ...	237

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0185930\*